

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
29.
SITZUNG
18.7.1975

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER

Indice

Disegno di legge n. 27:

“Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione”


pag. 4

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 27:

“Allgemeine Bestimmungen über die Rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region”

Seite 4



Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9.7.1975.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti giustificati per malattia: il cons. Fedel e il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Magnago. Sono assenti ancora giustificati il Presidente della Giunta Kessler, il cons. Vettorazzi, il cons. Pasqualin, il cons. Mitolo.

Signori consiglieri, vorrei fare una comunicazione al Consiglio:

a) L'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei capigruppo si sono riuniti in seduta comune il 17 luglio 1975 per deliberare, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e delle indennità, approvato nella seduta del Consiglio regionale il 4 luglio 1975, sul problema dell'adeguamento dell'indennità spettante ai consiglieri. È stato riconfermato il principio del collegamento dell'indennità consiliare con l'indennità parlamentare secondo

il parametro, che rimane immutato nella misura del 70%. In considerazione dal notevole aumento del costo della vota, verificatosi dopo il gennaio 1971, data a cui risale la determinazione dell'attuale misura dell'indennità consiliare, si è deciso di aumentare l'indennità consiliare includendo nel calcolo la diaria a titolo di rimborso spese di soggiorno percepite dai parlamentari, che, secondo l'art. 1 del Regolamento, era esclusa. In tal modo l'entità dell'indennità consiliare viene calcolata sulla somma totale percepita dai parlamentari e aumentata in misura da coprire in parte le sopravvenute svalutazioni della moneta. L'adeguamento viene effettuato dopo aver determinato l'indennità consiliare, tenendo conto della predetta diaria. L'adeguamento medesimo ha decorrenza dal 1° gennaio 1975.

- b) Il capogruppo della S.P.S comunica che al posto del cons. Willi Erschbaumer, nella I^a commissione, subentra il cons. Rigott, così pure come aggregato nella II^a commissione, al posto del cons. Willi Erschbaumer subentra il cons. Rigott.
- c) Il cons. Vettorazzi mi manda la seguente lettera: "Come ho avuto occasione di esternarle già a voce è mia intenzione rassegnare le dimissioni da presidente della I^a commissione legislativa regionale e ciò a causa dei miei numerosi impegni e soprat-

tutto per il fatto di aver assunto l'assessorato provinciale al territorio degli enti locali. Onde non interrompere l'attività della commissione presiederò la stessa ancora per la seduta del 17 corr., dopo di che vorrà rendere operanti le dimissioni come sopra rassegnate nelle sue mani".

- d) Il Vicepresidente della Giunta regionale avv. Flavio Mengoni mi manda la seguente lettera: "Ritengo doveroso informarla che il Governo ha disposto recentemente la revisione della tabella delle malattie professionali, allegato IV° al T.U. approvato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il provvedimento è tuttora in corso di pubblicazione. Risultata peraltro, da notizie assunte direttamente presso la sede centrale dell'INAIL, che la voce "sordità da rumori" è stata di molto ampliata. In attesa di poter valutare esattamente la portata del provvedimento, e conseguentemente la stessa opportunità di ritirare il disegno di legge predisposto dalla Giunta al riguardo, ritengo necessario che ne venga sospesa la trattazione prevista nella seduta del Consiglio regionale di domani 18 luglio. Io stesso ne farò formale richiesta".
- e) Comunico ancora ai signori consiglieri il calendario dei

lavori prima delle ferie estive. Anzitutto propongo all'Assemblea che oggi il Consiglio esaurisca la legge che abbiamo in corso di discussione, e questo lo dico nel caso che per le 18.30 non avessimo ancora concluso, cioè continuare per arrivare alla votazione della legge, per portarci un pochino avanti con i lavori, se siete d'accordo.

Caso mai questa proposta potremo valutarla alla ripresa pomeridiana.

Poi il Consiglio regionale dovrebbe riconvocarsi, dopo la giornata odierna, giovedì 24 tutto il giorno, venerdì 25 tutto il giorno; eventualmente lunedì 28, ad esaurimento dei suoi lavori, per dare spazio ai Consigli provinciali di organizzare i propri lavori.

Riprendiamo l'esame articolato del disegno di legge n. 27: "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione".

Art. 15

Il personale assunto in via di esperimento deve prestare davanti al Capo dell'Amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la stabilità, il giuramento.

Chi chiede la parola sull'art. 15? La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, per proporre un emendamento a voce, so che non si dovrebbe fare, a rigore, ma abbiamo visto che nella trattazione fatta fino a questo momento di questo disegno di legge, in effetti gli emendamenti presentati da parte delle minoranze sono stati regolarmente respinti, e quindi a questo punto dire che qui non vale la pena neanche di perdere tempo attorno a operazioni di questo tipo. Però tuttavia una cosa per lo meno vorrei esprimere a proposito di questo art. 15. Vorrei invitare la Giunta o chi ha proposto questo disegno di legge a riflettere la opportunità di toglierlo, in quanto penso che se la promessa solenne e addirittura il giuramento poteva aver valore fino a qualche decennio fa, cioè si chiedeva ad un dipendente nel periodo di prova una promessa solenne e poi quanto era entrato in organico di passare al giuramento, mi pare che oggi

questa richiesta abbia perso completamente il senso. Ormai sappiamo che da molti anni anche il giuramento in tribunale, ad esempio, benchè si stia continuando a fare, è molto discusso, appunto perchè si sa che è un mezzo, che oggi non ha più una ragione, una rispondenza, con un'affermazione che dovrebbe impegnare realmente l'interessato. Qui si è parlato di presentare una legislazione nel campo del trattamento economico dei dipendenti dei comuni e anche per quanto riguarda la normativa, si parla di aggiornamento e se vogliamo cogliere il momento per aggiornare questa legislazione anche sotto questo profilo, mi pare che sarebbe questo il momento solenne, appunto per levare la promessa solenne che viene chiesta a questo dipendente. Guardiamone un po' gli effetti che può avere, altrimenti si finisce per andare avanti altri 2 mila anni nel fare e ripetere cose che non peggioreranno la situazione, ma diventano assurde a un dato momento. Non ditemi che un dipendente di un'azienda privata, della FIAT,

di qualsiasi altra azienda, dove notoriamente non vengono chieste all'interessato di fare queste assurde dichiarazioni, è meno impegnato, lavora meno, o serve meno il datore di lavoro che non il dipendente dell'ente pubblico. Quindi, a mio avviso, è giunto il momento per levare questa richiesta della promessa solenne e del giuramento dal regolamento dei dipendenti comunali, perchè, continuando a mantenerla, essa potrebbe avere il significato di voler imporre, di voler etichettare questi dipendenti come qualche cosa di diverso e di inferiore rispetto ai dipendenti di tutte le altre aziende, che non devono subire questo tipo di imposizione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per una osservazione, che forse potrebbe essere anche considerata di carattere formale. Ma all'art. 14 si parla di "periodo di prova". Qui si dice "in via di esperimento". Non vedo perchè si debbano adoperare due dizioni diverse, che possono sembrare ingenerare motivo di confusione, quando mi pare che usare le stesse parole "periodo di prova", come sono previste all'art. 14, sia una cosa più normale e più logica.

PRESIDENTE: La parola all'asses-

sore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): D'accordo, cons. Lorenzi, che il mondo va avanti, le cose cambiano, ci sono delle forme, come vedremo più avanti, per esempio le note di qualifica che stanno per essere superate da altre forme e così via, però un minimo di attaccamento all'ente pubblico - mi riferisco all'ente pubblico - il cittadino che entra deve pur dimostrarlo! Perchè serve non l'ente ma il servizio pubblico; serve il pubblico attraverso quell'ente. A differenza...

LORENZI IGINIO (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): A differenza dei privati; nelle aziende private non è chiesto nessuna promessa e nessun giuramento. Ma viceversa viene chiesto dagli enti pubblici, che sia lo Stato, che sia la Regione, che sia la Provincia, che sia il Comune. Siamo ancora attaccati a queste tradizioni. Cosa vuol farci? Siamo tradizionali. Perchè crediamo ancora che questa promessa, che questo giuramento abbia un significato, naturalmente compatibile con la situazione della società odierna, che è diversa da quella di 20-30-50 anni fa, e che quella parola non sia una parola vuota, detta in quel momento, perchè il regolamento lo prevede, ma che abbia un significato. Una

persona entra al servizio pubblico. Secondo me, noi ci troviamo come pubblici amministratori, nella stessa posizione di impiegati. Gli impiegati sono assunti attraverso concorso, noi ci troviamo qui attraverso una elezione popolare, ma ambedue serviamo in posizioni diverse i cittadini, il cittadino e noi abbiamo fatto il giuramento. Allora lei mi vorrà dire che anche noi entrando in quest'aula non faremo più il giuramento, perchè è superato! Ecco, lei ha adottato semplicemente la ragione che il giuramento è superato. Secondo il punto di vista della Giunta, il giuramento e la promessa non sono superati, perchè significano il vincolo, l'atteggiamento che il cittadino che assume un servizio pubblico ha con il pubblico attraverso l'ente. Non vediamo quindi perchè debba essere tolto questo, a meno che non si trovi un qualche cosa che sostituisca questo, ma che riguarda tutti gli enti pubblici. Perchè un impiegato comunale è uguale a un impiegato regionale, è uguale a un impiegato statale o provinciale, sono tutti quanti al servizio pubblico. Allora bisognerebbe modificare le leggi dello Stato, della Regione e delle Province.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi Iginio.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Scusi, una breve replica. Ma, signor assessore, non avete detto, nel

presentare questo disegno di legge, che stiamo cercando di fare qualche cosa di nuovo nel campo della legislazione in questo settore? Quindi se qualcuno non incomincia, signor assessore, mi consenta, torno a dire che ci trascineremo per altri duemila anni un sacco di cose alle quali non crede nessuno. Perchè io sono convinto che non ci crede neanche lei, signor assessore. Ma che razza di discorso è dirmi che il dipendente dell'ente pubblico deve fare, dovrebbe sottostare a questa promessa sennè, a questo giuramento, perchè svolge un servizio pubblico! Ma abbia pazienza, signor assessore! E i dipendenti della Telve, i dipendenti dell'ENEL, i dipendenti di un sacco di altri istituti che non fanno questo giuramento, non fanno forse un servizio pubblico? Ma via! Siamo arrivati nell'anno di grazia 1975 a non rendersi conto ancora che il lavoratore che dipenda da un ente pubblico, da un'azienda privata, a un certo momento deve essere trattato allo stesso modo! Perchè il povero Brodolini non ha inserito questa pagliacciata anche nello statuto dei lavoratori, evidentemente c'è una ragione buona. Mi dispiace che lei non se ne renda ancor conto!

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Mi pare giusto vice-

versa la proposta che fa il cons. Manica di prevedere anche nell'art. 15 il "personale assunto in prova", anzichè "esperimento". Fa un emendamento?

MANICA (P.S.I.): Lo può fare la presidenza, cambiare le parole "di esperimento" in "periodo di prova".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento formale del cons. Manica, di cambiare la frase "in via di esperimento" con "periodo di prova".

Chi è d'accordo? E' approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

Art.16

Il regolamento organico dei Comuni deve prevedere norme relative ai doveri e diritti dei dipendenti ed in particolare a:

- a) obbligo di residenza;
- b) comportamento in servizio;
- c) segreto d'ufficio;
- d) diritti sindacali;
- e) doveri e limiti dei doveri verso i superiori;
- f) responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi.

Sono stati presentati due emendamenti all'art. 16.

Uno a firma di Gouthier e altri, del seguente tenore: "al punto a) obbligo di residenza entro un determinato circondario; al punto e) doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi dell'Amministrazione".

L'altro emendamento è della Giunta: viene proposto il seguente nuovo comma: "Il Consiglio comunale

può, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento del servizio, consentire deroghe all'obbligo di cui al punto a)".

La parola al cons. Gouthier per la illustrazione del primo emendamento.

GOUTHIER (P.C.I.): Dunque, alla lettera a), noi proponiamo "obbligo di residenza entro un deter

minato circondario", e con ciò vogliamo conciliare l'esigenza che il dipendente comunale risieda nella prossimità dell'ufficio, possibilmente nello stesso comune, ove opera, però dobbiamo tener presente una situazione urbanistica e di carenza di casa, che è venuta a crearsi soprattutto nei centri maggiori nostri e non solo nei centri maggiori. Cioè la pratica irrimediabilità di case, indipendentemente dal prezzo. Noi abbiamo infatti dei ferrovieri a Bolzano che hanno casa a Trento e vengono a lavorare a Bolzano, beneficiando appunto del viaggio gratis. In questa situazione di impossibilità in molti centri della nostra regione, soprattutto nei più grandi, ma anche nei centri piccoli, molto qualificati dal punto di vista turistico, di trovare abitazioni o, comunque, abitazioni non accessibili per stipendio di un dipendente comunale, noi pensiamo di mettere "obbligo di residenza entro un determinato circondario dove lavora, in modo che uno possa con la macchina andare al posto di lavoro, anche se non si trova nel comune. Ecco, mi sembra questa un'esigenza pratica, che sorge dalla pratica impossibilità molto spesso di trovare casa nel posto ove si esercitano le proprie attività. Per quanto riguarda la lettera e), la dizione ci sembra molto gerarchica: "doveri e limiti dei doveri verso i superiori".

Ecco, veramente ci sembra qualcosa di anacronistico. Non perchè non ci sia una questione di dovere e di rispetto, ma fra l'altro i doveri e i limiti dei doveri non esistono soltanto verso i superiori ma verso tutta l'amministrazione, verso gli inferiori. La dizione della Giunta ci sembra che possa alimentare psicologicamente un clima di servilismo: verso il superiore devi essere conscio dei tuoi limiti, ma verso l'inferiore pesta, pesta, perchè è sotto di te. Ci sembra più corretto "doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi dell'amministrazione", verso tutti. Noi quindi sottolineiamo l'esistenza dei doveri, di limiti dei doveri, verso l'amministrazione nel suo complesso. La dizione proposta dalla Giunta ci sembra una dizione veramente arcaica con questo concetto di "superiori", credo che in nessuna legge di personale oggi si possa mettere "superiori", ma verso "l'amministrazione", insomma...

(INTERRUZIONE)

GOUTHIER (P.C.I.): Naturalmente non vogliamo introdurre elementi di anarchismo, tutt'altro. Vogliamo introdurre elementi che ribadiscono diritti e doveri della funzionalità del servizio, verso l'amministrazione nel suo complesso.

PRESIDENTE: Comunico che è stato presentato un ulteriore emendamento: "il punto a) di cui all'art.

16 è soppresso", e dato che è un emendamento soppressivo ha la precedenza sugli altri. E' stato presentato dal cons. Manica e altri.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie signor Presidente, io ho ascoltato le argomentazioni che il collega Gouthier ha adottato a proposito della questione della residenza, per la quale ha proposto la residenza entro un certo ambito. Io credo di dover proporre l'abolizione sic et simpliciter della questione della residenza nel regolamento organico. Ritengo, non so se a torto o a ragione, che stabilire un obbligo di questo tipo rasenti i limiti della incostituzionalità. E io credo che il dipendente debba assicurare una sola cosa, debba assicurare la presenza al lavoro, secondo l'orario stabilito evidentemente dall'amministrazione, dai regolamenti, dalle norme di legge, quello che è. Ma al di fuori, obbligare uno a risiedere in un posto piuttosto che in un altro, secondo me significa limitare il diritto del cittadino di stabilirsi dove vuole e quindi, secondo me, rasenta il principio della incostituzionalità. Ecco perchè propongo l'abolizione sic et simpliciter del punto a).
Già che ci sono, non prendendo successivamente la parola, dichiaro che condivido largamente poi, per quanto riguarda il resto

dell'articolo, le argomentazioni addotte dal collega Gouthier.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn dem so wäre, wie der Abgeordnete Manica ausgeführt hat, daß ich das absolute Recht habe, meinen Wohnsitz aufzuschlagen, wo ich will, auch wenn ich, sagen wir, in der Gemeinde Schlanders Dienst leiste, nicht wahr, ich das Recht habe, in Palermo zu wohnen und sich die Gemeinde Schlanders an diesen Wohnsitz anpassen muß, um meinen Dienst entgegenzunehmen ...

UNTERBRECHUNG

BENEDIKTER (S.V.P.): Sie haben das so ausgedrückt. Zuerst kommt das Recht zu wohnen, wo man will, und dann jenes des Arbeitgebers - in unserem Fall eine Gemeinde -, den Dienst entgegenzunehmen. Die Dienstleistung in der Gemeinde muß sich an den Wohnsitz anpassen, also meinerwegen auch, wenn es nur um das Hin- und Herfahren geht. Ich kann wohnen, wo ich will, ganz gleich, ob ich den Dienst ordentlich versehen kann oder nicht. Also bitte, wenn das das Ideal der künftigen Pflichterfüllung ist, von seiten, ich möchte sagen, nicht nur der öffentlichen Bediensteten, sondern überhaupt desjenigen, der sich verpflichtet, einen Dienst zu leisten, um daraus seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, dann wünsche ich diesem Staat, wenn das der sozialistische Staat sein sollte, viel Glück. Ich weiß, in den sogenannten sozia-

listischen Staaten besteht diese Freiheit, daß man wohnen kann, wo man will, bestimmt nicht und der Arbeitgeber dann sehen soll, wie er mit diesem Wohnsitz fertig wird!

Meiner Ansicht geht es hier doch um eine Gemeindeverwaltung, die sozusagen den Verwalteten, der Bevölkerung am nächsten steht, und eigentlich sollten mehr als bei einer Provinz- oder Regionalverwaltung die Gemeindebeamten, die ja letzten Endes diese Gemeinde verwalten, wirklich in erster Linie auch dieser Gemeinde angehören. Zum Beispiel kann ich mir nicht gut einen, meinetwegen höheren, Gemeindebeamten vorstellen, der zwar diese Gemeinde verwaltet, jedoch mit der Gemeinde weiter gar nichts zu tun hat, der sich mit der Gemeinde sonst in keiner Weise verbunden fühlt. Das sollte es gar nicht geben! Aufgrund einer ganz natürlichen Auffassung glaube ich - der gesunde Menschenverstand gibt das ein -, daß, wer eine Gemeinde verwaltet, mit dieser Gemeinde in Verbindung stehen sollte. Ich könnte es gut verstehen, wenn Provinzbeamte, die ja mit der ganzen Provinz zu tun haben, nicht alle unbedingt in Bozen oder in Trient ihren Wohnsitz haben müssen. Aber bei der Gemeinde, glaube ich, liegt ein natürlicher Beweggrund vor, die Verpflichtung, in der Gemeinde zu wohnen, grundsätzlich zu verlangen.

Der Ausschuß hat hier eine Bestimmung vorgeschlagen, wonach man auch davon absehen kann, vorausgesetzt, daß die volle und regelmäßige Erfüllung des Dienstes gewährleistet sei. Das bedeutet, daß die Entfer-

nung des Wohnsitzes nicht sehr groß sein darf, denn sonst wird es mit der vollen und regelmäßigen Erfüllung nie klappen. Ich bin der Ansicht, daß man diese Bestimmung grundsätzlich aufrecht halten soll, weil die Dienstleistung als solche für denjenigen, der frei wählt, ob er dieses Dienstverhältnis eingeht, auch gleich viel wert sein muß wie die anderen Grundrechte und Freiheiten.

(Se le cose stessero nei termini esposti dal Consigliere Manica, cioè che ho il diritto assoluto di scegliere a mio piacere la residenza, per cui lavorando al Comune di Silandro ho il diritto di risiedere a Palermo e che quindi l'amministrazione comunale di Silandro è tenuta ad adeguarsi alla mia residenza, se intende accettare il mio servizio...)

(Interruzione)

BENEDIKTER (S.V.P.): Lei si è espresso così. Primo ho il diritto di scegliere liberamente la residenza e poi il datore di lavoro - nel nostro caso un comune - può accettare la mia residenza, anche se si tratta di un continuo viaggiare fra posto di lavoro ed il comune dove risiedo. Posso abitare dove meglio mi pare e non importa se riuscirò a svolgere bene il mio servizio. Se quindi simile circostanza costituisce in futuro l'ideale adempimento del dovere, non soltanto dei dipendenti pubblici, ma di tutti coloro che s'

impegnano a provvedere ad un de-
terminato servizio per guadagnarsi
si da vivere, a simile stato, do-
vesse anche trattarsi di uno Sta-
to socialista, auguro buona for-
tuna. Sono a conoscenza che ne-
gli Stati socialisti non esiste
questa libertà di scelta, che co-
stringe il datore di lavoro di
adattarsi alla residenza del la-
voratore!

A mio avviso trattasi pur sem-
pre di un'amministrazione comuna-
le, dell'ente più vicino alla po-
polazione, per la qual cosa so-
prattutto il dipendente comunale
dovrebbe risiedere maggiormente
e più degli altri impiegati del-
le amministrazioni provinciali e
regionali nel Comune, in cui
svolgono il loro lavoro, in quan-
to in'definitiva è chiamato a con-
tribuire all'amministrazione del
Comune. Non riesco, ad esempio,
immaginare un funzionario superio-
re, preposto ad amministrare un
Comune, senza peraltro aver nul-
la a che fare con il medesimo,
sentendosi così completamente
estraneo all'ente comunale che
amministra. Casi simili non han-
no da verificarsi. Secondo una
naturale concezione - la ragione
lo suggerisce - credo che colui,
il quale è chiamato ad amministra-
re un Comune dovrebbe essere in
stretto contatto con lo stesso.
Comprendo invece che funzionari
della provincia, i quali hanno
a che fare con tutta la provinda
non debbano risiedere assoluta-
mente a Bolzano o a Trento. Per
i Comuni invece credo vi sia un

motivo naturale di richiedere l'
obbligo della residenza entro il
relativo territorio.

La Giunta ha proposto una nor-
ma, dalla quale si può derogare,
premesso che sia garantito il
pieno e regolare svolgimento del
servizio. Ciò significa che la
distanza fra la sede di lavoro e
la residenza non deve essere ec-
cessiva, altrimenti non verrebbe
assicurato il pieno e regolare
svolgimento del servizio. Sono
dell'opinione che in linea di
principio detta norma vada fatta
salva, poichè per colui, che sce-
glie liberamente questo rapporto
d'impiego, il servizio come tale
deve assumere lo stesso valore
di tutti gli altri diritti fonda-
mentali e libertà.)

PRESIDENTE: La parola al cons.
Tanas.

TANAS (segretario questore -
P.S.D.I.): Sì, signor Presidente,
volevo su questo articolo, e poi
la discussione si ripeterà anche
per i segretari comunali, fare al-
cune considerazioni. Finora è sem-
pre esistito questo obbligo di re-
sidenza, però non ho ancora senti-
to fare dai colleghi una distinzi-
one fra quello che è concetto di
residenza e quello che è il con-
cetto di domicilio. Perchè se noi
lasciassimo le cose così come stan-
no, senza tener conto degli emen-
damenti presentati, noi metteremo
in condizione i funzionari di fare
come hanno sempre fatto, cioè se c'è
l'obbligo della residenza si scri-

vono anagraficamente al Comune, vengono iscritti nelle liste elettorali, sono a posto con la residenza, e poi il domicilio, secondo proprio la Costituzione, possono averlo dove a loro pare e piace. Ora detto questo, io penserei che sarebbe invece opportuno un modus vivendi fra l'esigenza del cittadino che fa anche un determinato servizio del cittadino lavoratore e l'esigenza della pubblica amministrazione. E allora mi sembra che, tutto sommato, l'emendamento presentato dalla Giunta debba essere poi ricollegato a quell'emendamento presentato dal collega Gouthier, perchè in effetti la Giunta propone un modus vivendi, cioè l'autorizzazione a una deroga a questo principio, che pur rimane, mentre il collega Gouthier e i colleghi comunisti hanno presentato un emendamento in cui cercano di definire un determinato circondario, che poi può essere appunto fatto a discrezione dell'amministrazione comunale. Io penso che sarebbe opportuno arrivare ad un accordo a una fusione eventualmente dei due emendamenti, lasciando il principio della residenza, con la possibilità che il consiglio comunale ha di fare una deroga a questo requisito, ove lo ritenga opportuno. Perchè l'importante è che sia in grado il funzionario o l'impiegato, domani il segretario comunale, di svolgere la sua mansione e il suo servizio in perfetta regolarità. Quin

di diamo questa libertà, questa facoltà, anche se io ammetto che può essere un'arma a doppio taglio, perchè, parliamoci chiaro, la deroga che concediamo all'amministrazione comunale può anche ritorcersi contro un funzionario, un impiegato. Perchè se un impiegato non è nelle grazie della maggioranza del consiglio, probabilmente a questo impiegato la deroga non verrà data. Queste considerazioni le dobbiamo fare in tutte le facoltà che abbiamo concesse alle amministrazioni comunali di derogare o di concedere almeno determinati diritti ai propri dipendenti. Quindi, io penso che si potrebbe benissimo unificare i due emendamenti e lasciare integro il requisito e l'obbligo della residenza, con la deroga prevista dal Consiglio comunale in determinati casi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, per notare questo. Io direi che i termini di un problema, quando lo si affronta, non è che possano essere a un certo momento se non capovolti, semicapovolti, è evidente che tutti noi, e mi pare una cosa del tutto naturale, ci si preoccupi del buon funzionamento dell'ente. E questo l'avevo detto a chiare note quando avevo detto di assicurare il servizio. Assicurare il servizio da parte del dipendente, mi pare che contenga la giusta preoccupazione del collega Benedikter,

che è anche la preoccupazione di tutti quanti. Poi mi pare che in termini di ragionamento normale, è evidente che uno che presta servizio nel comune di Laives non andrà evidentemente a risiedere chissà dove...

BENEDIKTER (S.V.P.): Se ha il diritto!

MANICA (P.S.I.): Se ha il diritto sì. Evidentemente ci sono anche delle cose pratiche che impediscono di arrivare agli assurdi che, sia pure per amore di tesi, sono stati citati dal collega Benedikter, e credo che nessuno sia disposto a sobbarcarsi di fare 3-4-5-6-7-8 ore di viaggio per recarsi al lavoro. Ma io dico proprio che è la questione di principio che a me interessa, e dico che stabilire una cosa di questo genere per me non è cosa legittima. Ecco, solamente questo, dipoi di che evidentemente tutto il resto rimane in piedi; la preoccupazione del collega Benedikter è anche la preoccupazione di tutti noi che però non viene, secondo me, salvaguardata introducendo una cosa, secondo me, illegittima. Non si salvaguarda questo, collega Benedikter.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Über dieses Thema wurde auch schon in der Gesetzgebungskommission debattiert und es wurde lange hin und her debattiert. Ich habe in der Kommission selbst auch den Standpunkt vertreten, man möge doch diese Verpflichtung belassen. Wenn einer schon bei der Gemeindeverwaltung Dienst leistet, dann soll auch die Verpflichtung damit verbunden sein, dort seine Ansässigkeit zu haben. Man kann selbstverständlich Ausnahmen machen, wenn einer nicht die Wohnung findet in der Gemeinde und da ist immer auch die Ausnahme gemacht worden. Aber ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen, auf den ich in der Kommission hingewiesen habe: Wenn wir im Gesetz das Recht vorsehen, für jeden Gemeindeangestellten zu wohnen, wo er will, dann kann er daraus auch mit der Zeit eine Pflicht für die Gemeindeverwaltung herauskonstruieren und von ihr die Spesen für die Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz verlangen. Das ist der nächste Schritt! In dem Augenblick, wo wir die Pflicht vorsehen, dort zu wohnen, kann er kein Recht daraus konstruieren. Wenn wir aber sagen, er hat das Recht zu wohnen, wo er will, dann kann er morgen auch kommen und sagen: Ich habe das Recht, zu wohnen, wo ich will und nachdem mir mehr Spesen entstehen, mich zum Arbeitsplatz zu begeben, habe ich auch das Recht, etwas dafür zu bekommen. Daß diese Bestimmung gesetzeswidrig oder verfassungswidrig sei, das bezweifle ich sehr. Man möge nur alle ähnlichen Bestimmungen hernehmen, die auch für die Staatsangestellten, für alle öffentli

chen Angestellten existieren. Es geht so weit sogar für einen Staatsangestellten - ich denke hier an die Polizei oder an einen Lehrer -, der irgendwohin versetzt wird, seinen Dienst zu versehen, daß die Gemeinde sogar die Pflicht hat, ihn sofort in die ansässige Bevölkerung aufzunehmen. Es ist nicht so, daß die Gemeinde etwa irgendeine Ermessensfreiheit hätte, ihn einzutragen oder nicht einzutragen. Er muß eingetragen werden.

Also mir kommt vor, die beste Lösung und die vernünftigste Lösung auch im Interesse einer guten Ausübung des Dienstes, den der Beamte zu versehen hat, ist doch die, daß wir diesen Grundsatz beibehalten und er in der Gemeinde wohnen muß.

(Quest'argomento è già stato dibattuto a lungo in sede di commissione legislativa. Nella commissione stessa è stato sostenuto il punto di vista di mantenere quest'obbligo. Ritengo giusto che un impiegato comunale abbia l'obbligo di risieder nel comune ove presta servizio. Eccesioni naturalmente si possono fare come sempre, nel caso egli non riesca a trovare alloggio nel comune di servizio. Desidero comunque ribadire la circostanza esposta in commissione e cioè prevedendo per il dipendente il diritto di risiedere dove meglio gli pare, questo potrebbe vedere con il tempo in tale diritto la possibilità di richiedere all'amministrazione il rimborso delle spese di viaggio per recarsi al lavoro, creando così in

certo qual modo un onere aggiuntivo per il comune. Questo sarebbe il prossimo passo del personale dei comuni. Inserendo invece nella norma l'obbligo della residenza, non diamo agli interessati la possibilità di costruirsi un ulteriore diritto. Affermando quindi il principio della libera residenza, un domani il personale in parola pretenderebbe come diritto le spese di viaggio di cui sopra. Inoltre dubito seriamente che tale norma possa risultare incostituzionale. Si confronti a tal proposito la vigente normativa per i dipendenti dello Stato e di tutti gli enti pubblici. Nel caso degli statali - intendo la polizia e gli insegnanti - che vengono trasferiti d'ufficio in una nuova sede di lavoro esiste l'obbligo per il Comune di concedere a dette persone immediatamente la residenza. I Comuni non hanno alcun potere discrezionale di inserirli o meno nell'elenco della popolazione. L'amministrazione comunale deve provvedervi.

Mi sembra che la soluzione migliore e più ragionevole da adottare sia quella di insistere sul principio dell'obbligo della residenza nel comune presso il quale il dipendente presta servizio e ciò anche nell'interesse di un buon andamento del servizio).

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Es dürfte kaum ein Zweifel bestehen, daß diese Bestimmung einen doppelten Zweck verfolgt: erstens, eine bessere Dienstleistung zu gewährleisten; zweitens, die Beamten mehr an die Bevölkerung heranzubringen. Aber abgesehen davon, daß dies schon unterstrichen wurde, möchte ich im Zusammenhang mit der Befürchtung, daß eine solche Bestimmung verfassungswidrig sein könnte, auf eine Bestimmung verweisen, die Herr Kollege Gouthier sicher auch sehr gut kennt und andere Kollegen hier im Regionalrat, auch der heute amtierende Präsident des Regionalausschusses, und zwar auf folgende, daß heute zum Beispiel noch ein Anwalt, der beim Landesgericht Bozen in der Anwaltsliste eingeschrieben ist und dort seine Kanzlei hat, in der Stadt Bozen den Wohnsitz haben muß und nur ausnahmsweise mit Genehmigung von Seiten des Präsidenten und durch Befürwortung der Kammer außerhalb der Gemeinde wohnen kann, also nicht einmal im unmittelbaren Bezirkssprengel, sondern auch wenn er in einer Anrainergemeinde wohnen möchte, muß er dazu eine eigene Genehmigung haben. Und Sie werden einsehen, daß hier ein großer Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Gemeindeangestellten besteht und trotzdem gibt es diese Bestimmung. Wenn also diese Bestimmung verfassungskonform ist, umsomehr müßte unsere Bestimmung, die wir hier vorsehen, verfassungskonform sein!

(Non dovrebbero esserci dubbi che questa norma persegue un duplice scopo, e cioè di migliorare il servizio e di avvicinare i

funzionari più alla popolazione. Ma a prescindere dal fatto che tutto questo è già stato posto in rilievo, vorrei indicare una norma per fugare i tumori che la nostra normativa potesse risultare incostituzionale. Il collega Gouthier ed altri colleghi, come pure il Presidente della Giunta regionale in carica la conoscono molto bene, in quanto trattasi della norma che obbliga un avvocato di risiedere, per esempio, a Bolzano, se risulta iscritto nella lista degli avvocati del Tribunale di Bolzano, e di aver ivi il proprio studio legale; egli può risiedere in altri Comuni soltanto in via eccezionale previa autorizzazione del Presidente dell'Ordine degli avvocati, quindi non può vivere, qualora lo desiderasse, senza autorizzazione nei comuni limitrofi. Loro signori si renderanno conto quale sostanziale differenza vi sia fra un avvocato ed un dipendente comunale, ma ciononostante questa norma esiste. Se quindi la menzionata norma di legge è conforme alla Costituzione per un legale, tanto più quella da noi prevista non dovrebbe contrastare con la Costituzione)!

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io sono per il mantenimento della norma. I motivi sono ovvi, li hanno abbondantemente illustrati i colleghi che mi hanno preceduto. Vanno dalla osmosi, che in

un comune si vede verificare fra chi è al servizio della collettività e la collettività stessa. E non è pensabile che si possa ritenere contrario ai diritti dell'uomo una normativa del genere, altrimenti noi dovremmo concedere anche ai medici condotti di andare a abitare dove vogliono e hanno l'obbligo della residenza, dove essi esplicano la loro attività. E' una imposizione che non viola la libertà del cittadino. Quando uno inizia una sua carriera, sa quali sono i limiti entro questa carriera va svolta e accetta obblighi, diritti, doveri. Non è un correttivo il tentativo di ampliare con la dizione proposta dal sindacato, - sono stati i sindacati a inventare il circondario -, non è un correttivo alla possibilità che l'amministrazione possiede di derogare qualora le esigenze considerino tale atteggiamento. Il comune di Trento ha impiegati che provengono non solo dai sobborghi, ma da tanti comuni della provincia. Il comune di Trento non ha mai applicato il disposto del suo regolamento organico che impone l'obbligo della residenza, violando quelle che erano esigenze chiare, palesi, umane dei suoi dipendenti. Voglio dire che quando esiste veramente il motivo illustrato dal cons. Manica, sarà l'amministrazione la prima a poter derogare. Del resto come era nato il diritto del segretario comunale ad avere l'appartamento nei comuni? Era un diritto sorto proprio dal

l'esigenza che i comuni avevano di avere in loco il segretario comunale, e per ovviare alla carenza degli alloggi, all'impossibilità di accoglierli, il comune si era sobbarcato la spesa dell'appartamento, della costruzione anche dell'appartamento. Quindi, se al vertice dell'amministrazione comunale di trovava questa esigenza, è evidente che essa vada mantenuta ad ogni livello. Quindi il correttivo posto dalla Giunta, e cioè la possibilità della deroga, non è nemmeno necessaria, perchè credo che sia nella logica stessa dei rapporti di impiego che questa avvenga. Ma se si ritiene opportuno introdurre il concetto a ulteriore garanzia di reali esigenze dei dipendenti, è bene che si introduca, e credo che appunto questo emendamento valga a garantire quel trattamento di equità che si poteva mettere in dubbio qualora la rigidità della residenza fosse assoluta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali D.C.): La Giunta naturalmente resta col suo testo, che è stato confermato dalla commissione, e la stessa presentazione di un emendamento a firma della Giunta è un'ulteriore prova della volontà di mantenere questo obbligo di residenza. Ciò per le tante ragioni che sono state espresse anche da altri colleghi in questa seduta. Mi suggerisce il collega Molignoni che anche negli insegnanti dove

è frequente la pendolarità, l'obbligo della residenza c'è e solo il provveditore o chi per lui può dare deroga, naturalmente sempre riferito alle esigenze...

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): A ragion veduta no, Manica...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Ma che favoritismi!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... sempre riferito alle esigenze. In questo caso, e naturalmente devo per forza parlare anche dell'emendamento della Giunta rispetto agli altri emendamenti, in questo caso chi dà deroga è il Consiglio comunale nella sua autonomia. Stabilire, come era anche in un primo momento opinione della Giunta, un circondario entro il quale poter muoversi senza stabilire l'obbligo della residenza nel Paese, è utile, ma può portare a certi assurdi. Il circondario deve per forza essere delimitato, perchè non si può parlare di un circondario così elastico, o si parla di comunità di valle o di comprensorio, o della distanza di 20 Km. quella che occorre per arrivare in mezz'ora. Ma quando venisse identificato questo territorio precisamente, come si fa a dire

di no a colui che ha la casa un Km. in là o a colui che ha la casa nel paese che è due Km. in là? Che differenza c'è allora fra 20 e 22 Km.? Uno si troverebbe di fronte alla necessità di vendere la casa e trasferirsi. Insomma, anche questo sistema di stabilire un ruolo di residenza ha degli aspetti buoni ma presenta anche degli aspetti negativi per tutte le situazioni che si possono verificare. E' chiaro che per gli impiegati più modesti ci sarà più larghezza nel concedere delle deroghe da parte del Consiglio comunale, mentre ci sarà più difficile per concederle agli impiegati più alti, fino al segretario; potrà essere concessa anche al segretario la deroga, ben s'intende, quando si trovi a una distanza relativamente vicina, ma è chiaro che in un comune, specialmente in un comune piccolo, dove gli impiegati sono 3-4 in tutto, non c'è soltanto l'orario dell'ufficio che obbliga questi impiegati, ma la necessità di reperirli anche in altri momenti. Quando pensiamo che, per esempio, tutto il sabato e tutta la domenica gli uffici restano chiusi, e che ci possono essere delle necessità che si verificano in via straordinaria, anche al di fuori dell'orario dell'ufficio, anche in giornate come il sabato e la domenica, come fa un cittadino a trovare un impiegato se sta in un altro comune? Ecco, quindi, che l'obbligo della residenza non è una cosa arcaica che è rimasta, ma è una necessità,

una necessità che naturalmente trova la sua funzione nella deroga che il Consiglio nel suo potere può concedere. E' chiaro che, per esempio, tutti coloro che abitano a Villazzano e che vengono nel comune di Trento avranno la deroga, perchè Villazzano è Trento. Per esempio a Bolzano c'è S. Giacomo che è a 4 Km da Bolzano, una parte è del comune di Bolzano, una parte del comune di Laives; come potrebbe fare un comune a dire: a te che abiti a 4 Km di distanza e perchè sei in un altro comune non ti concedo la deroga. E così a quelli che abitano a Cornaiano, a quelli che abitano ad Appiano. E' chiaro che questo sarà concesso e quindi mi pare che la soluzione prospettata dalla Giunta sia più comprensiva delle esigenze dei comuni e degli impiegati, e più rispettosa anche della autonomia del comune.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Noi riteniamo che la dizione nostra sia la più equilibrata, - intanto è stata richiesta a tutte le organizzazioni sindacali -, perchè la più oggettiva. Nel senso che con l'emendamento della Giunta investire il Consiglio comunale di queste questioni può portare a un appesantimento, a una dilazione abnorme, sproporzionata all'importanza dell'argomento, e poi

perchè la nostra dizione fissa un criterio oggettivo, perchè il Consiglio comunale dovrà scegliere ad un certo momento, ed è una cosa antipatica. Il collega Manica parlava di preferenze, di privilegi; automaticamente viene fuori questa questione. I Consigli comunali sono già operati, non ce la fanno a prendere tutte le delibere necessarie, e mi sembra che sia bene fissare, una volta per tutte, dal Consiglio comunale questo criterio oggettivo. Così ciascun Consiglio comunale nella sua autonomia fissa questo circondario, che per un comune può essere di 3 Km, per l'altro comune può essere di 20, di 30 KM, e quindi si va in un modo più sciolto. Mi sembra che la dizione della Giunta provochi un ingigantimento della questione, mentre la nostra dizione è più rapida e, ripeto, oggettiva. Una volta che il Consiglio comunale ha fissato l'ampiezza, il raggio, il diametro, tutti i dipendenti sono assolutamente uguali e posso beneficiare di questa norma, mentre la dizione della Giunta che, riconosco, introduce un correttivo, che noi non sottovalutiamo, alla prima norma, si presta appunto a ingigantimenti e a sprte di privilegio, oggettivamente, al di là della volontà dei consiglieri comunali. Ma quando si concede la possibilità a uno e non la si concede all'altro, perchè ha un figlio, però la moglie è ammalata, ecc.... vogliamo portare queste cose in Consiglio comunale? Non so se i consigli comunali devono

scendere a queste questioni! La nostra soluzione è più rapida, più elastica ed è oggettiva; ripeto, è una soluzione sostenuta da tutti i sindacati, compresi i sindacati di lingua tedesca.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir befassen uns eigentlich schon zu lange mit dieser Sache. Der Abgeordnete Gouthier hat schon recht. An sich wäre die Festsetzung eines Bezirkes, eines Umkreises das objektivste Mittel. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, daß sobald sich dann der Fall ergibt, einen Angestellten aufzunehmen, der zufällig außerhalb des einmal festgesetzten Umkreises wohnt, sagen wir, in der nächsten Gemeinde usw.; was gibt es da für einen Ausweg? Ich meine, das ist ganz klar, dann wird eben der Umkreis geändert und wird diese Gemeinde noch dazugenommen. Da gibt es den Ausdruck "Gerrymandering". Der Amerikanische Kongreß hat in der Vergangenheit die Wahlbezirke so festgesetzt, daß Bezirke oder Kreise zusammengehängt wurden, wo meinetwegen eine Partei, die Republikaner oder die Demokraten, eine traditionelle Mehrheit hatten und da sind so Gebilde herausgekommen, wie die Würmer und die Schlangen. Man hat den Bezirk so festgelegt, wie man es gebraucht hat, um die Bezirke zusammenzuschließen, die eine traditionelle Mehrheit hatten, und dem Wähler entgegenzukommen.

Meiner Ansicht hat, wenn man alles in Betracht zieht, der Gemeinderat hier eben einen Spiel-

raum; den sind wir nicht imstande, auch mit der Festsetzung eines Umkreises, ihm zu nehmen. Wenn er den bestimmten Angestellten haben und nehmen will und er setzt diese Bedingung, so weit sie noch vernünftig ist, kommt er trotzdem hin, so daß der andere Vorschlag des Ausschusses, in dem es heißt "volle und regelrechte Abwicklung des Dienstes" zielführend ist, denn das erlaubt immerhin auch der mit der Gesetzmäßigkeitskontrolle betrauten Behörde zu prüfen, ob dann der Betreffende in der Lage ist, den Dienst voll und regelmäßig abzuwickeln. Immerhin die Gesetzmäßigkeitskontrolle kann sich hier schon auch auswirken und kann, wenn es notwendig ist, korrigierend eingreifen.

(E' da molto che ci occupiamo di tale questione. Il consigliere Gouthier ha ragione. Stabilire un mandamento, o un circondario sarebbe il mezzo più obiettivo. Peggio però immaginare che non appena si presenterà il caso di assumere un impiegato, che risiede fuori dal circondario prestabilito, diciamo nel prossimo Comune ecc., quale sarà la via di scampo? Credo sia chiaro che si provvederà a modificare la delimitazione del circondario per includervi il rispettivo comune. A tal proposito esiste l'espressione "Gerrymandering". Il congresso americano ha fissato in passato i collegi elettorali in modo tale, che sono stati uniti mandamenti o circondari, in cui un partito, i repubblicani o i democratici, avevano la maggioranza tradizio-

nale, per cui sono nate strane strutture, che possiamo paragonare ai vermi ed ai serpenti. Il collegio elettorale è stato delimitato nel modo più conveniente per unire i mandamenti che vantavano una maggioranza tradizione e per venir incontro all'elettore.

A mio avviso, considerando tutto, il Consiglio comunale dispone a tal proposito di una libertà, che mai riusciremo a strappargli, pur stabilendo un circondario. Se un'amministrazione comunale intende assumere un determinato impiegato, che pone, nel limite della ragionevolezza, questa condizione, si provvederà comunque, per cui l'altra proposta della Giunta, in cui si legge "pieno e regolare svolgimento del servizio" risulta consona allo scopo, poichè l'autorità preposta alla vigilanza è in grado di esaminare, se l'interessato possa svolgere pienamente e regolarmente il servizio. Il controllo di legittimità può anche in questo caso risultare efficace ed intervenire, se necessario, in modo correttivo.)

PRESIDENTE: Metto in votazione prima l'emendamento soppressivo del cons. Manica: è respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 6 astenuti.

Metto in votazione la prima parte dell'emendamento Gouthier, cioè alla lettera a): è respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli, 1 astenuto.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta, sempre alla lettera a): è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Chi chiede la parola sull'emendamento alla lettera e) del collega Gouthier e altri? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): A proposito di questo secondo emendamento, il cons. Gouthier e altri dicono: "doveri e limiti dei doveri verso gli organi e gli organismi". A parte il fatto che mentre "organi" è chiaramente indicato, chiaramente precisato, gli "organismi" dell'amministrazione non sono chiaramente indicati da questa dizione. Non ci sono organismi nell'ambito di un comune; ci sono gli organi, il Consiglio comunale, il sindaco, la Giunta e poi c'è la burocrazia, il personale. Non ci sono organismi. Ma, a parte questo, è necessario stabilire nel regolamento organico i doveri e i diritti del personale: comportamento in servizio, il segreto d'ufficio, i diritti sindacali e anche i doveri e i limiti dei doveri verso i superiori. I superiori sono coloro che hanno la responsabilità di un determinato settore, sono quindi dei funzionari questi superiori. Per esempio, è necessario dire che il funzionario, il dipendente, l'impiegato deve eseguire le disposizioni impartite dal suo capufficio, dal suo responsabile di settore, come norma.

Come limite è necessario anche dire che, qualora gli venga im- partita una disposizione, che egli giudichi contraria alla legge, può rifiutarsi di eseguir- la, e se il superiore insiste perchè egli adempia a questo in- vito, chiedere che gli venga messo per iscritto. Ecco un esem- pio tipico dei doveri e dei li- miti dei doveri verso i superio- ri. Adesso la parola "superiori" può darsi che non sia la parola grammaticalmente più simpatica, invece di "superiore" troviamo un'altra parola, oggi non si può parlare di superiori, oggi. Ma c'è pure nella organizzazione di qualunque ente in qualunque pae- se, in qualunque regime, c'è pure una responsabilità di qualcuno rispetto ad altri, e quelli che hanno questa responsabilità l' hanno acquisita attraverso la lo- ro capacità, attraverso i loro titoli di studio, attraverso la carriera che hanno fatto, e quel- li che hanno questa responsabi- lità hanno evidentemente dei do- veri maggiori, tanto che si ten- de anche nella pubblica ammini- strazione di deresponsabilizza- re il più possibile gli ammini- stratori eletti e di responsabi- lizzare il più possibile vice- versa i funzionari di un certo grado e di stabilire le competen- ze a ciascuno, perchè non si ar- rivi a quella che spesso volte è una farsa, quella per la quale il Ministro e rispettivamente l' assessore firmano centinaia di documenti al giorno, senza nean-

che sapere quello che firmano. Ecco, viceversa, un aspetto po- sitivo nelle norme di quella legge tanto contestata per i superburocrati, per l'assegno al dirigente, primo dirigente, ecc., dove si era già comincia- to a stabilire le competenze spe- cifiche di colui che era primo dirigente, che era dirigente e così via. Allora se è vero, co- me la Giunta ritiene, che occor- re stabilire nel regolamento or- ganico del personale, come neces- sità inderogabile "i doveri e i limiti dei doveri verso i supe- riori", si potrebbe aggiungere "i doveri e i limiti dei doveri verso gli organi e i superiori"...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti loca- li - D.C.): O "il personale diri- gente", non so... Perchè qui par- liamo sempre di personale. Non si può dire "doveri e limiti dei do- veri verso il personale". Siamo il personale. Io sono d'accordo di aggiungere a questa dizione "anche gli organi" e gli organi sono la Giunta, il Consiglio e il sindaco; non trovo vicever- sa che ci stia bene la parola "organismi". La parola "superio- ri" non so come sostituirla con qualche cosa di diverso, però io mi riferisco a coloro che hanno la responsabilità di un determina- to settore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Cecon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche lei soggiace evidentemente agli animi giovanili quando ha studiato Fedro: "Superior stabat lupus, longequ inferior agnus" Per "superior" intendete ancora "superiore" che era il lupo, ma era una posizione geografica, topografica, non significava che era quello che comandava. Però perchè nasce questa disquisizione? Nasce perchè, essendo la nostra una legge necessariamente cornice, come è stata definita, la dizione usata non poteva essere che questa; ma è evidente che, trattandosi di personale, quando si parla di diritti e di limiti, questi diritti e limiti vengono configurati all'interno del personale dove esiste una gerarchia, e quindi le disposizioni possono essere date esclusivamente o da funzionari di grado superiore o dal capo della amministrazione, che è il segretario comunale e nessun altro dà disposizioni. La Giunta non dà disposizioni. La Giunta se vuol dare una disposizione ed è organo, chiama il segretario comunale o il capo ripartizione o chi è responsabile, e dice: bisogna fare questo, e il capo del personale trasmette. L'organo non c'entra assolutamente. Neanche il sindaco interviene mai nei fatti burocratici a dare disposizioni di questo tipo, se non tramite il segretario comunale. Ecco allora l'esigenza dei limiti dei doveri nei confronti dei superiori, che sono tali, sono su-

periori. Perchè? Non solo perchè mi possono dare un ordine che può essere illegittimo, contro legge, e allora io automaticamente trovo codificato un ordine relativo alla organizzazione di un certo lavoro e i regolamenti comunali stabiliscono che quando un dipendente riconosce, tramite la sua pratica e la sua esperienza, che la disposizione per l'organizzazione del lavoro non risponde ad esigenze effettive e addirittura non risponde alla dinamica organizzativa, il dipendente fa presente questa realtà, questo fatto ai suoi superiori, per via gerarchica, fino al segretario comunale e può illustrare il perchè una determinata disposizione non ha una sua logica. Ecco perchè sono chiamati in causa i superiori e questo limite è codificato all'interno della burocrazia. Quindi gli organi proprio non c'entrano in maniera assoluta. E non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome. Io non mi sento affatto sminuito nel pensare che il capo-ripartizione della ripartizione I° era il mio superiore. Io l'ho sempre considerato tale e i miei dipendenti hanno considerato me sempre tale. Con questo mi disprezzavano o non li ritenevo uomini ecc.? Neanche per sogno! Quindi non c'è da modificare nulla, quando invece risulta tutto più chiaro il senso limite della portata della proposta di legge. E' un fatto puramente burocratico ed è giusto che sia contenuto in questa dizione.

Perchè, oltre tutto, io mi domando: perchè quando si è nelle amministrazioni comunali e se ne conoscono i regolamenti e vi si praticano per anni, si trovano queste storture che vengono definite qui dentro come tali, e non si fa la riunione di Giunta e si fa modificare il regolamento organico? Io ho sentito parlar contro disposizioni di regolamento organico, qualificate come superate, che sono state regolarmente applicate per anni dalle amministrazioni comunali, da quelli che ne parlano contro. Quindi, evidentemente, nell'atto stesso in cui facevano gli amministratori comunali riconoscevano la giustezza di questa impostazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Comprendo le osservazioni dell'assessore. È un fatto però che non possiamo continuamente nella relazione e anche nelle nostre esposizioni fare appello al contratto ANCI e poi nella nostra dizione colpire lo spirito di questo contratto. Alla lettera a) del preambolo il contratto ANCI parla di superamento delle strutture gerarchiche previste dagli attuali ordinamenti attraverso il sistema organizzativo basato sul principio della funzionalità, ecc. ecc. Ora è indubbio che il termine "superiore" introduce, ribadisce questo rap-

porto gerarchico, inteso in senso arcaico; non che non ci sia un'esigenza di obbedienza, è che non si esprime più come nel passato! Questo è il punto. Ora io riconosco che la dizione "organismi dell'amministrazione", in senso strettamente giuridico, è abbastanza confusa, mentre gli "organi dell'amministrazione" sono gli organi esterni. Quindi riconosco che anche a questo proposito l'organo esterno, il Consiglio comunale, il sindaco, l'assessore, non hanno o raramente hanno un rapporto diretto con il dipendente. Ma un rapporto dell'organo c'è sempre come direttiva verso un qualche dipendente, sarà il capo-ripartizione o altri, il quale poi ritrasmette. Si potrebbe dire "doveri e limiti dei doveri verso gli organi dell'amministrazione e verso l'amministrazione medesima", intendendo per amministrazione il complesso burocratico, il complesso degli uffici. Siccome qua si è detto che l'organo dell'amministrazione in senso proprio è l'organo operante all'esterno, cioè il consiglio comunale, il sindaco, gli assessori, i quali non avrebbero dei rapporti diretti interni alla pubblica amministrazione, - rapporti che invece ci sono, perchè l'attuazione delle direttive generali politiche deliberate dal Consiglio, dall'assessore o dal sindaco, viene attuata sempre in via burocratica, e quindi un rapporto c'è -, ma noi se vogliamo avere riferimento invece non solo a questo ma ai rapporti meramente interni, al tran-

tran burocratico, tanto per intenderci, quando si interviene fra un dipendente che è in un ufficio e un altro dipendente che è in un altro ufficio, fra un impiegato e un addetto che ha mansioni non impiegatizie, possiamo dire "doveri e limiti dei doveri verso gli organi dell'amministrazione", che sarebbero gli organi in senso tecnico, quelli operanti sul piano politico, e "verso l'amministrazione medesima", cioè verso il complesso della macchina burocratica. Allora si potrebbe dire "doveri e limiti dei doveri verso l'amministrazione", punto e basta, intendendo per amministrazione sia il complesso degli organi più propriamente politici, sia il complesso degli uffici, cioè l'amministrazione intesa in senso e politico e burocratico. "Doveri e limiti dei doveri verso l'amministrazione".

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Volevo dirle, on. Presidente, che sono stupito di queste prese di posizione e di queste perplessità in ordine al sostantivo "superiore". In tutte le società civili ci sono dei superiori e ci sono degli inferiori dal punto di vista burocratico, dal punto di vista gerarchico, altrimenti le società non potrebbero andare avanti, qualsiasi società dell'est e dell'overs...

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): No, scusi, volevo arrivare anche a questo, Gauthier. Questo non significa per nulla che a un certo momento uno che sia gerarchicamente inferiore rispetto ad un altro che sia gerarchicamente superiore, debba essere necessariamente inferiore da un punto di vista spirituale, culturale ecc. Non significa per nulla una cosa di questo genere, ma questo ormai lo sanno tutti. Evidentemente, se abbiamo paura delle parole, cosa che mi sembra stranissima, ci metterei un "superiori gerarchici", e lascerei stare. "Doveri e limiti dei doveri verso i superiori gerarchici, in maniera tale che sia ben chiaro che...

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): No, non è questione... La questione è che veramente sono ancora più stupito nel sentire questa osservazione fatta proprio da voi, perchè se voi foste le Brigate rosse o foste i NAP la cosa non mi stupirebbe per niente, ma questa osservazione fatta da un partito serio come il Partito Comunista, veramente mi stupisce. Perchè è una cosa seria ed è una cosa seria l'ammettere che in una società civile ci deve essere un rapporto un rapporto di gerarchia. Quindi, ammettiamolo che c'è un rapporto di gerarchia.

(INTERRUZIONE)

CRESPI (P.L.I.): E va be', ma i gradi purtroppo... Fino a quando non troviamo un altro si stema per far andare avanti la società, dobbiamo ammetterli. Questo è il punto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 7 voti favorevoli, 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza, con 4 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 17

In materia di sanzioni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente.

I regolamenti comunali dovranno stabilire la composizione della commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari.

Di essa dovrà far parte un magistrato amministrativo o ordinario o un funzionario della rispettiva provincia avente grado non inferiore a direttore di divisione.

La costituzione della commissione dovrà essere predeterminata all'inizio di ogni anno.

Chi chiede la parola all'art. 17? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, avevo da osservare e da sottoporre all'attenzione del signor assessore. Dice l'articolo: "In materia di sanzio

ni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente". Va bene la prima parte. Ma "la normativa vigente", quale normativa vigente? Ci sono normative vigenti, che sono dello Stato, che sono della Regione. Ora, ad un certo momento, bisogna fare un riferimento se si vuol fare o se si fa alla normativa vigente. Questo perchè? Perchè manca la parte fondamentale in questo articolo. Cioè la Giunta regionale non ha proposto, il Consiglio regionale evidentemente non ratifica le decisioni di Giunta, non fissa i principi. Questa è una legge che dovrebbe fissare dei principi, in questo caso non si fissano i principi. Non fissando i principi e facendo riferimento alla normativa vigente, mi pare che si dovrebbe fare riferimento specifico a quale normativa vigente si intende.

Altra cosa che vorrei osservare e sottoporre all'attenzione del signor assessore. L'ultimo comma dice: "La costituzione della commissione dovrà essere predeterminata all'inizio di ogni anno". A meno che non ci siano delle cause particolarissime, direi che non è bene imporre ai consigli comunali ogni anno di predeterminare la composizione della commissione, ma sarebbe preferibile, anche per avere teoricamente una commissione che abbia la stessa visione per lo meno per la durata della legislatura, sarebbe prefe-

ribile che fosse nominata dall' amministrazione che entra in carica, e una volta formata, dovrebbe rimanere in carica e coincidere con la durata della amministrazione. Ciò per togliere un' incombenza che avrebbe poco senso e per dare una maggiore oggettività, evidentemente entro i limiti del possibile, alla commissione, che teoricamente dovrebbe essere composta per cinque anni sempre dalle stesse persone. L' emendamento si fa presto a predisporlo.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Oberhauser).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte dem Abgeordneten Manica recht geben: Das ist doch kein Grundsatz, wenn man sagt, die Gemeindepersonalordnung soll sich hinsichtlich der Sanktionen an die geltende Gesetzgebung anpassen. Denn entweder wir stellen einen Grundsatz auf oder wir beziehen uns auf einen Grundsatz aus der bestehenden Gesetzgebung; dann kann man ihn übernehmen und der gilt dann für die Gemeindeordnung. Ich möchte anregen, ob man nicht diesen Artikel aussetzen könnte bis nachmittag, um hier einen allgemeinen Grundsatz - er soll ja nicht ins Detail gehen - zu formulieren, der dann eben als Grundsatz für die Gemeindeordnung gilt und nicht einfach die Richtlinie, die Weisung: Du mußt dich an die bestehende Gesetzgebung halten, von der man dann nicht weiß, wel-

che erstens und zweitens kann sich diese auch ändern usw. Daher würde ich schon sagen, daß man hier den Grundsatz allgemein zum Ausdruck bringt.

Was die Frage betrifft, ob die Disziplinarkommission einmal pro Jahr oder einmal pro Amtsperiode festgesetzt wird: Es ist sicher, sie muß vorher festgesetzt werden und nicht ad hoc für den einzelnen Fall, nämlich nicht erst dann, wenn ein Disziplinarfall eintritt, etwa die Personen so auswählen, von denen man weiß, daß ein bestimmtes Urteil herauskommt, das ist klar. Die Festsetzung der Kommission auf ein Jahr ist jedenfalls das Minimum, was man verlangen muß. Vielleicht ist die Feststellung dieser Kommission auf einen längeren Zeitraum sogar besser.

(Vonei dare ragione al consigliere Manica. La affermazione, che riguardo le sanzioni, l'ordinamento del personale comunale deve adeguarsi alla vigente legislazione, mi sembra non essere un principio di massima. Nel caso specifico dovremo scegliere, se stabilire un principio o seguire una massima della vigente legislazione, da recepirsi nell'ordinamento dei comuni. Vorrei proporre di sospendere la discussione su questo articolo fino a pomeriggio, per poter formulare un principio - non occorre che sia dettagliato - che valga come massima dell'ordinamento sui comuni e non soltanto come direttiva o riferimento all'attuale legislazione, senza peraltro indicare la precisa norma, che del resto potrebbe subire delle modifi-

che. Sono quindi dell'opinione di esprimere il principio di massima in parola.

Per quanto riguarda il problema, se nominare la commissione disciplinare per un anno o una legislatura, è chiaro che questa va nominata prima e non ad hoc, vale a dire all'atto in cui si presenta un caso disciplinare, onde evitare che si scelgano le persone, delle quali si sa a priori che giungeranno ad una determinata soluzione. Quest'è chiaro. Nominare la commissione per un anno è il minimo, che si possa pretendere. Forse sarebbe meglio lasciare in carica la commissione per un periodo superiore).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? C'è la proposta di rimandare questo articolo al pomeriggio.

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Nessuna difficoltà se si trova una formulazione migliore. Quando si parla di normativa vigente ci si riferisce a quelle che sono le fonti tradizionali del diritto del personale nella pubblica amministrazione, cioè i principi contenuti nello statuto dello Stato, della Regione, delle Province. Questi sono i principi generali sui quali si ispira anche l'ordinamento del personale degli enti locali. Ma se questo può dar luogo a difficoltà, si può stu-

diare meglio, si può addirittura anche togliere, volendo, questo primo comma dell'art. 17.

Qui in materia di disciplina, di sanzioni, è stato tenuto conto di alcuni principi che sono inseriti nell'accordo ANCI e di una certa evoluzione che c'è anche in questo settore, per cui le norme che seguono rappresentano delle situazioni sulle quali si stabiliscono dei principi rispetto alla normativa di carattere generale. Non si poteva evidentemente introdurre tutto l'ordinamento previsto nelle fonti giuridiche a cui ho accennato e che riguarda i problemi delle sanzioni e della disciplina.

La proposta del cons. Manica di prevedere la costituzione della commissione per un periodo più lungo, io penso che possa essere accettata se lui presenta l'emendamento. Cioè stabilire che la commissione dovrà essere predeterminedata all'inizio della legislatura, purchè - ecco, il punto importante è questo - non venga costituita caso per caso, ma venga costituita a prescindere da provvedimenti disciplinari, che possono essere pendenti. Quindi questo emendamento può essere anche accolto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte auch den Herrn Assessor auf folgendes aufmerksam machen: Wir haben zum Artikel 1 einen Zusatz hier im Regionalrat genehmigt, daß für die Personalordnung die in diesem Gesetz enthaltenen Grundsätze gelten und die in anderen einschlägigen Gesetzen enthaltenen, soweit sie mit jenen dieses Gesetzes vereinbar sind. Mit dieser neuen Fassung des Artikels 1 haben wir zugegeben, daß nicht alle Grundsätze für die Personalordnung in diesem Regionalgesetz enthalten sind, daß es doch nicht vollständig sein dürfte, sondern, daß noch andere Grundsätze herangezogen werden müssen, weil man eben irgendwie doch nicht alles berücksichtigen konnte. Daher könnte man auch den ersten Absatz auslassen. Es würde dann bedeuten, daß die Grundsätze des einschlägigen Staatsgesetzes gelten - das wäre aber auch ein nicht erwünschter Umstand eigentlich -, denn wenn hier nichts gesagt wird, dann gilt, sagen wir, aufgrund unseres Artikels 1 der Grundsatz des einschlägigen Staatsgesetzes, nicht des einschlägigen Provinzgesetzes oder Regionalgesetzes über die Personalordnung der Region oder über die Personalordnung der Provinzen und es hängt dann nicht mehr von uns ab, wie dieser Grundsatz ausgelegt wird und wie er etwa geändert werden kann. Es wäre vielleicht doch gut, man würde es sich noch einmal überlegen. Entweder man verweist auf die Grundsätze, die

in der regionalen Personalordnung enthalten sind - und das wäre, glaube ich, schon möglich, also ein Verweis, daß gewisse Grundsätze übernommen werden, dann haben wir dieses Regionalgesetz als Vorbild -, ansonsten würde das Staatsgesetz gelten und wir hätten es nicht mehr in der Hand, den Grundsatz, der im Staatsgesetz enthalten ist, auszulegen, weil den legt ja der Staat, die Staatsverwaltung aus. Vielleicht wäre es doch gut, die Sache noch einmal zu überlegen bis nachmittag, bis zum Ende der Behandlung dieses Gesetzes!

(Vorrei fare osservare al signor assessore quanto segue: il Consiglio ha approvato un comma aggiuntivo all'articolo 1, valevole per la massima contenuta in questa, come in altre leggi riguardanti l'ordinamento del personale, sempre che risultino compatibili con il presente provvedimento legislativo. Con questo nuovo testo dell'art. 1 abbiamo ammesso come la legge regionale non contenga tutti i principi di massima per l'ordinamento in parola e che pertanto non è completa nel suo insieme, la qual cosa impone un ricorso ad altre norme di massima, in quanto non si è potuto prendere in considerazione ogni aspetto. Per questo motivo si potrebbe addirittura omettere l'aggiunta all'articolo 1. Ciò significherebbe un esplicito richiamo

alle massime contenute nella rispettiva legge dello Stato, che potrebbe anche dispiacere, poichè omettendo qualsiasi dizione l'articolo 1 si rifà automaticamente alla legislazione statale e non a quella provinciale o regionale, per cui l'interpretazione della massima e le relative modificazioni non saranno di nostra scienza. Sarebbe pertanto opportuno esaminare attentamente il problema. Dovremo quindi richiamarci alle massime contenute nell'ordinamento del personale della Regione, la qual cosa a mio avviso dovrebbe essere possibile, vale a dire indi-

care la necessità di recepire determinati principi, citando la legge regionale come esempio, altrimenti dovremmo applicare la legge dello Stato, che non ci permetterebbe di stabilire le relative massime, che provengono, come già detto, dall'amministrazione statale. Sarebbe forse bene approfondire fino a pomeriggio, vale a dire fino al termine della discussione, l'argomento in parola).

PRESIDENTE: C'è la proposta di rinviare al pomeriggio questo articolo. Sospendiamo questo articolo per il pomeriggio.

Art. 18

Le punizioni disciplinari debbono essere inflitte con provvedimento motivato dopo che siano stati contestati all'incolpato preventivamente e per iscritto gli addebiti e che sia decorso il termine prefissato per le eventuali discolpe.

C'è un emendamento aggiuntivo all'art. 18, presentato da Gouthier e altri, al II° comma, e dice: "Il dipendente, a sua richiesta, può farsi assistere da un rappresentante sindacale delle Confederazioni nominato a sua scelta, o da un suo altro rappresentante di fiducia".

Chi chiede la parola? La parola

al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): La dizione è chiara e del tutto ovvia. Non si impone niente, perchè il dipendente se non lo vuole può non farsi assistere, e se lo vuole può farsi assistere. "Il rappresentante sindacale delle confederazioni", qua c'è scritto ma si può specificare, "o da un suo altro

rappresentante di fiducia", che può essere un legale, un tecnico. Mi sembra che sia una cosa ovvia.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Io direi in questo caso di riferirci eventualmente, se i presentatori insistono, a quanto è contenuto nell'accordo ANCI, cioè dire: "In ogni fase del procedimento disciplinare, il dipendente deferito ha diritto alla difesa mediante persona di sia fiducia". E' una norma di carattere generale.

PRESIDENTE: I signori presentatori allora intendono ritirarlo il loro emendamento?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben festgestellt, daß das Arbeitnehmerstatut als Staatsgesetz gilt, soweit es eben mit diesem Gesetz vereinbar ist. Ich kann mich erinnern, daß im Arbeitnehmerstatut dasselbe drinnen steht, nämlich, daß der Arbeitnehmer, der sich verteidigen will, eine Vertrauensperson für die Verteidigung heranziehen kann; das steht nicht im Kollektivvertrag, sondern im Arbeitnehmerstatut. Das Arbeitnehmerstatut gilt als Gesetz, der Kollektivvertrag ist kein Gesetz. Wenn es im Arbeitnehmerstatut schon drinnen steht, dann würde ich es nicht noch einmal wiederholen, denn

sonst würde das bedeuten, nur das, was hier aus dem Arbeitnehmerstatut wiederholt wird, gilt und das andere gilt nicht. Ich glaube, das wäre nicht der Sinn auch nicht der Antragsteller!

(Abbiamo constatato che lo statuto dei lavoratori è considerato legge dello Stato, per quanto compatibile con il nostro provvedimento legislativo. Ricordo che lo statuto in parola contiene la stessa norma, cioè che il lavoratore, il quale intende difendersi può farsi assistere da una persona di fiducia nella veste di difensore; detta norma non è prevista nel contratto collettivo, ma bensì nel lo statuto dei lavoratori, che ha valore di legge, mentre il contratto collettivo non fa parte della legislazione. Essendo tale possibilità già citata nel menzionato statuto, non credo sia il caso ripeterla, altrimenti si potrebbe interpretare la norma in modo errato e cioè che sono applicabili soltanto le norme recepite nella legge dello statuto di cui sopra, anziché lo statuto nella sua globalità. Credo che simile interpretazione non corrisponderebbe all'intenzione del proponente.)

PRESIDENTE: Se nessuno più chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto. L'emendamento del collega Gouthier e altri è ritirato. Metto in votazione l'art. 18: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 19

I regolamenti comunali dovranno disciplinare la sospensione cautelativa sia in pendenza di procedimento disciplinare che in pendenza di giudizio penale, la prima delle quali non dovrà superare i sei mesi.

Dovranno altresì specificare le pene le quali danno luogo alla destituzione senza che occorra fare ricorso alla procedura disciplinare e dovranno stabilire l'incidenza delle sanzioni disciplinari sulla progressione economica e sulle promozioni.

Dovrà essere stabilito che i posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza del titolare non possono essere messi a concorso nè definitivamente occupati, sino a che il provvedimento non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato.

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Vorrei far osservare una cosa. L'ultima parte dell'art. 19, presentato dalla Giunta dice: "non possono essere messi a concorso nè occupati sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere, ovvero sia con fermato in sede giurisdizionale". La commissione ha modificato con:

"messi a concorso nè definitivamente occupati, sino a che il provvedimento non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato".

La Giunta dopo averci ripensato e aver approfondito il tema, deve chiedere al Consiglio e quindi alla Commissione, di ritornare al testo della Giunta, in quanto il presupposto di questo art. 19 è un provvedimento amministrativo, non una decisione giurisdizionale. Il testo della commissione si attaglia a una decisione del giudice, cioè dell'autorità giudiziaria, quando si dice "provvedimento che non sia diventato definitivo, ovvero non sia passato in giudicato", perchè nessun provvedimento amministrativo passa in giudicato. E allora appunto, siccome la fattispecie è diversa, chiedevo di mantenere la dizione della Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Io non avrei preso la parola, ma dopo l'intervento della parte dell'assessore, pur non entrando in merito per quanto riguarda altro, devo notare che la commissione aveva riparato, secondo me, a una deficienza. Si dice "messi a concorso nè definitivamente occupati", per lo meno quel "definitivamente" significava la possibilità della occupazione di un posto, perchè se c'è da far fronte a delle esigenze di servizio, deve

essere occupato. La dizione "nè occupati", cosa significa? Può durare un mese, può durare un anno, può durare cinque anni? Significa che il comune, a un certo momento, per tutto questo periodo non può supplire con un qualcun altro? Ecco che per lo meno quel "definitivamente" dovrebbe essere mantenuto.

be in questi termini: sopprimere il testo della commissione, la parte modificativa della commissione, e premettere il "definitivamente" a "occupati".
Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.
Metto in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

PRESIDENTE: L'emendamento sareb-

Art. 20

Il regolamento organico dovrà prevedere una idonea normativa per la valutazione del servizio prestato da ciascun impiegato. Tale valutazione, che sarà collegata con la progressione economica, dovrà essere annuale e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati.

A questo articolo ci sono due emendamenti: uno soppressivo, che dice: "l'art. 20 è soppres-

so", a firma di Manica e altri. L'altro, a firma Gouthier e altri, di questo tenore:

"Il regolamento organico dovrà prevedere una idonea normativa per la valutazione del servizio prestato da ciascun dipendente.

Le note di qualifica ed i rapporti informativi sono aboliti e conseguentemente decadono i loro effetti.

Le eventuali sanzioni disciplinari e le eventuali note di encomio o di elogio, queste ultime da attribuirsi in via eccezionale e straordinaria dagli organi dell'Amministrazione sentite le organizzazioni sindacali, vanno inserite nel fascicolo personale e formeranno oggetto del contenuto degli attestati di servizio".

Dobbiamo dare la precedenza all'emendamento soppressivo. La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, questo articolo si verrebbe a ricodificare, io direi, se la parola esprime compiutamente l'idea, una delle cose peggiori che c'è nella normativa che presiede ai rapporti fra l'amministrazione e i dipendenti. Una delle peggiori cose, perchè, chiamiamoli pure rapporti informativi, chiamiamole come normalmente si usa adesso note di qualifica, chiamiamoli punteggi, sono altrettanti espressioni che comunque conducono tutte alla stessa questione: una valutazione, fatta in che modo evidentemente non si sa, sulle prestazioni che vengono fornite dal dipendente. C'è da notare che la legge già prevede che vengano presi provvedimenti di carattere amministrativo, anche di carattere oltre l'amministrativo, nel caso di inadempienze da parte del dipendente; quindi quella che è la parte principale già regolamentata dalla legge. Ora ci si troverebbe, in pratica, in presenza di un rapporto negativo, che sarebbe necessariamente negativo quando ci fossero anche delle sanzioni da parte dell'amministrazione, ci si troverebbe di fronte a una doppia valutazione negativa, con conseguenze l'una di carattere immediato e l'altra con riflessi anche nel futuro, in quanto si possono avere ri-

percussioni di carattere economico e ripercussioni sullo sviluppo di carriera del dipendente. Ora quello che proprio è inaccettabile è il fatto che le cosiddette note di qualifica si prestano a qualsiasi discriminazione di qualsiasi tipo, comunque sono sempre delle valutazioni di carattere soggettivo e come tali soggette a essere le più disparate. Ora io mi domando: anche in una stessa amministrazione, partiamo pure dalla Regione, andiamo pure nelle Province, da ufficio a ufficio, chi fa la valutazione? E' il capo ufficio, il capo divisione, quello che è; sarà il segretario comunale, nel caso del comune, ma evidentemente queste valutazioni, ripeto, sono fatte da una persona che vede le cose con la propria visione, con i propri occhi e quindi in modo estremamente soggettivo. Possono prestarsi queste cose anche a quelle piccole ripicche che non sono degne dell'uomo come tale, ma che qualche volta albergano nell'animo umano e si trasformano poi in atti contro i lavoratori. E in questo modo noi autorizziamo la discriminazione nel vero senso della parola. Ecco perchè io ritengo che la legge sia sufficiente, dal momento che regola le sanzioni che possono essere adottate a carico di un dipendente che non adempie ai propri uffici, senza mantenere un istituto, che veramente non ha senso nel modo più assoluto e che si presta alle valutazioni più disparate e conseguentemente ad avere proprie discriminazioni.

Per questo chiedo la sospensione sic et simpliciter di questo articolo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin gegen die Abschaffung, denn wenn wir so weiter machen, wenn solche Vorschläge angenommen würden, dann würde das die gänzliche Anarchie bedeuten. Jeder kann in diesen Verwaltungen dann tun, was er will und auf Antrag der Gewerkschaften bekommt er dafür sogar noch eine Belobigung. Ich frage mich: Wer soll denn beurteilen, ob ein Angestellter, ein Beamter etwas leistet, ob er seine Pflicht erfüllt, wer soll das beurteilen? Das elektronische Auge etwa, das vielleicht irgendwo untergebracht wird? Es wird immer ein Mensch, eine Person sein, die das beurteilt, auch wenn eine Disziplinarstrafe angewendet werden soll, wird auch ein Mensch, ein sogenannter Vorgesetzter, eine menschliche Person da sein, die behaupten muß ...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, aber immer muß es eine menschliche Person sein, die sagt: Er hat nichts geleistet, er versäumt den Dienst usw. oder er erfüllt in anderer Hinsicht seine Pflicht nicht. Es wird immer eine Person da sein, eine menschliche Person mit ihren Vorzügen oder auch mit ihren Schwächen, die den anderen beurteilt und nicht ein Kollektiv, nicht wahr, der sogenannte Vorgesetzte, sonst würden wir überhaupt je-

den Dienstbetrieb abschaffen; jeder tut, was er will, jedem ist es anheimgestellt, aufgrund seines Pflichtbewußtseins zu arbeiten, wie er es eben meint. Ich glaube, wir können dem nicht stattgeben, wenn überhaupt noch das Leistungsprinzip eine Rolle spielt. Wenn das Recht da ist, ich kann wohnen, wo ich will, ich kann arbeiten, wie ich will, nicht wahr, ob dann die Gemeindevverwaltung etwas von meiner Leistung hat, das ist Nebensache. Auf das läuft es hinaus!

Ich bin der Ansicht, daß auch diese Beurteilung, ob jemand etwas leistet, mit all ihren Schattenseiten notwendig ist; aber es ist ja die Möglichkeit da, die Beurteilung anzufechten usw.

(Sono contrario all'abrogazione, poichè di questo passo, vale a dire accettando simili proposte, giungeremmo all'anarchia totale. Ognuno potrebbe fare in seno all'amministrazione ciò che desidera ottenendo forse infine una lode da parte dei sindacati. Mi chiedo quindi a chi spetta giudicare, se un impiegato, un funzionario adempie il proprio dovere? Forse l'occhio elettronico che si installa da qualche parte? Si tratterà sempre di una persona, sarà sempre chiamato un essere umano a decidere, se applicare o meno una sanzione disciplinare, un cosiddetto superiore, quindi una persona dovrà affermare...)

(INTERRUZIONE)

BENEDIKTER (S.V.P.): Sì, ma sempre una persona sarà ad affermare che l'interessato non ha lavo-

rato, che si presenta in ritardo al lavoro ecc., o che non adempie in altro senso il proprio dovere. Sarà comunque sempre una persona con i suoi pregi e debolezze a giudicare un altro e mai un collettivo, sarà il cosiddetto superiore, altrimenti potremmo eliminare qualsiasi ordinamento di servizio. Credo che non possiamo accettare una cosa simile, se il principio del rendimento ha ancora un valore. Instaurando il diritto della libertà della residenza, del lavoro ecc., ritenendo cosa secondaria, se un comune possa avere un profitto o meno dal rendimento dei dipendenti, credo che oltrepassiamo il limite!

Sono dell'opinione che il giudizio sulla resa di un impiegato è assolutamente necessario con tutti i suoi aspetti ombrosi; vi sarà comunque sempre la possibilità di ricorrere contro questa decisione ecc.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo: è respinto a maggioranza con 6 voti favorevoli e 5 astenuti.

Passiamo all'emendamento del collega Gouthier e altri.

La parola al cons. Gouthier per la illustrazione.

GOUTHIER (P.C.I.): E qui torniamo al solito punto, per cui il richiamo al contratto ANCI ormai si profila, ormai che andiamo verso la fine della legge, come una mistificazione. Ed è una mistifi-

cazione a questo punto, perchè se passa questo articolo, qua non ci sono trucchi verbali, ma c'è la realtà. Il contratto ANCI, al punto 6) dice: "le note di qualifica e i rapporti informativi sono aboliti". E, allora, siamo sinceri verso noi stessi e siamo sinceri verso i dipendenti comunali e diciamo: noi facciamo una legge, che è la nostra legge, però piantiamola di richiamarci al contratto ANCI, perchè non è più vero. Io non dico che il contratto ANCI sia la cosa migliore di questa terra, no, può essere la cosa peggiore, però non parliamone più. Abbiamo il pudore, la franchezza di dire: signori miei, il contratto ANCI è uno schifo, noi vogliamo regolare meglio, per questo noi regoliamo in un modo diverso. Ma non veniamo a dire nella relazione e in tutta la serie di articoli, che la legge recepisce, traduce, in realtà, il contratto ANCI. Non è vero. Perchè se passa l'articolo così come è fatto, non c'è barba di sofista che sostenga come sia concepibile dire che la valutazione è data mediante rapporti informativi e note di qualifica, quando il punto 6) dice: "le note di qualifica e i rapporti informativi sono aboliti". Emendate, cambiate, togliete? Ditelo prima. Insomma, si continua a parlare, c'è una pioggia di emendamenti, avete avuto dieci giorni di tempo; fateli vedere questi emendamenti, no?

PRESIDENTE: La parola all'assesso

re.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La prima parte dell'art. 20 deve restare, cioè il regolamento organico non può prescindere da una formula, da una stesura, da una serie di articoli, che valutino l'opera del dipendente. Questa è una cosa che non ha nessuna relazione col contratto ANCI. Non è che il contratto ANCI escluda, il contratto ANCI ha escluso le note di qualifica, ma non ha escluso le valutazioni che vengono fatte sul dipendente. Lei ha ragione naturalmente di parlare e adesso io sto sviluppando una considerazione. Questa considerazione la faccio perchè è stato presentato anche un emendamento soppressivo, non da parte sua, ma da parte di altri, e per cogliere l'occasione per dire che qualunque comune in qualunque paese deve prevedere come si valuta il servizio prestato dal personale. E' una questione logica questa. Occorre stabilire che questa valutazione può essere legata anche alla progressione economica, nel senso che non sono tutti uguali: quelli che fanno meglio, avranno anche maggiore possibilità di sviluppo economico, chi viceversa fa male potrà avere un danno anche per quanto riguarda lo sviluppo economico.

Premesso questo, la Giunta pensava di eliminare l'ultima parte, dopo la parola "annuale".

Sopprimere "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati", nell'intesa che il comune nella sua autonomia giudichi nel suo regolamento come poter valutare il servizio prestato da ciascun dipendente. In questo senso viene presentato l'emendamento che dice: sopprimere le parole: "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati".

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Si taglia tutto?

CONSIGLIERE: No, no...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Dopo la parola "annuale", si fa punto.

PRESIDENTE: Stavo leggendo l'emendamento sopprime "e potrà essere data mediante rapporti informativi, note di qualifica o punteggi da comunicare agli interessati". Sopprime questa parte. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, con quale sistema la valutazione che l'amministrazione deve dare del lavoro del proprio dipendente, viene configurata? Con quale sistema? Rapporto informativo? No, lo tiriamo via. Note di qualifica? No, possono essere. Non diciamo noi, ma saranno le note di qualifica. Perchè io non credo

che si possa inventare un altro sistema. Saranno note di qualifica. Se saranno note di qualifica dovranno essere comunicate all'interessato, anche perchè fanno parte di un possibile sbarramento dello sviluppo della sua carriera. E anche perchè l'interessato deve poter far ricorso, sempre deve poter far ricorso. Quindi il fatto della comunicazione, se questa valutazione avviene e avverrà, deve essere garantito in legge. Dobbiamo dire che qualsiasi sia il metro di valutazione che il comune vorrà adottare per la valutazione del servizio dei propri dipendenti, dovrà essere dato agli stessi comunicazione di queste note o di quello che sarà. Ma non lo possiamo abolire, perchè altrimenti noi togliamo proprio l'obbligo della comunicazione, e quindi sbarriamo la possibilità del ricorso. Anche se noi aboliamo nella legge le note di qualifica, il comune che cosa fa? Farà il regolamento tipo? Come le chiamerà? Me lo sa dire adesso come le chiama? Lei fa il regolamento tipo e le chiamerà note di qualifica, o le chiamerà valutazioni oggettive. L'accordo ANCI dice: "Gli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, potranno introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base dei criteri oggettivi". Criteri oggettivi. Ecco che non sono abolite le note di qualifica. Il contratto ANCI non abolisce le note di qualifica. Dice

solo che devono rispondere a criteri oggettivi. Perchè? Perchè si vuol togliere di mezzo la possibilità di servirsi come strumento persecutorio nei confronti di una persona che non piace. Perchè noi facciamo le leggi sempre con la riserva che quelli che le devono applicare sono tutti mascalzoni. Tutti. Però queste invenzioni non le portiamo mai qui dentro, sono trent'anni che noi amministriamo il personale nostro in questa maniera, e io non ho mai sentito nessuno che propone la abolizione delle note di qualifica. Non è mai sfiorato la mente a nessuno di abolirle. Facendo una legge oggi proponiamo di abolirle. L'ANCI non le abolisce, dice: valutazione e criteri oggettivi. Ecco. Questi criteri oggettivi non possono essere che concretati nella serenità di chi mette il giudizio, nella serenità di chi dà la valutazione. Poi il metodo non può essere che quello della nota di qualifica, del rapporto informativo, del giudizio complessivo, che deve essere comunicato all'interessato, perchè possa fare ricorso, o possa dichiararsi soddisfatto. Quindi, secondo me, questo principio va mantenuto all'interno dell'articolo.

PRESIDENTE: L'emendamento dei colleghi Gouthier ed altri, viene mantenuto? Vengono tagliate le parole dopo "annuale". Allora è ritirato?

GOUTHIER (P.C.I.): Sì.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento Gouthier e altri è ritirato. Metto in votazione l'emendamento della Giunta: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti. Metto in votazione l'art. 20 così emendato: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 21

L'orario di lavoro per tutto il personale dipendente è di quaranta ore settimanali.

Il lavoro prestato per turni festivi o notturni è retribuito con un aumento minimo del venti per cento rispetto alla retribuzione normale.

C'è un emendamento a firma Gouthier e altri, al 1° comma di questo articolo, che dice: "l'orario di lavoro per tutto il personale dipendente non può essere superiore alle quaranta ore settimanali". La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Questo non è un incentivo a non lavorare, ma è un incentivo per un minimo di giustizia. Perchè ci sono delle gravi disparità di orario di lavoro nei nostri comuni; ci sono dei comuni che hanno 36 ore e altri che ne hanno 46-44. Allora sarebbe bene andare a una definizione equa. E poi la questione si pone anche in relazione al personale assunto ad orario ridotto, il cui salario dovrebbe essere calcolato sull'orario pre-

visto dal regolamento. Per esempio, una donna di pulizia del comune di Bolzano che effettua 36 ore settimanali, percepisce il salario su 36 trentanovesimi, mentre il personale di un comune che, per ipotesi, la impiega per 36 ore ed effettua un orario di 45 ore, il salario sarebbe di 36 quarantacinquesimi. Ciò verrebbe fuori delle disparità nel computo, sarebbe una sperequazione salariale fra lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Queste sono le cause...

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): La Giunta mantiene il testo, che è stato poi approvato dalla commissione, cioè delle 40 ore per tutti. Io sono convinto che anche in questi casi in cui i comuni hanno un servizio inferiore non sarà difficile ritornare alle 40 ore, perchè la differenza è minima. Da quanto so c'è il caso di un solo comune che ha 36 ore e mezzo, ma tutti gli altri ne hanno 40, parecchi però ne hanno 39. Si potrebbe dire anche, facciamo salvi i diritti di coloro che ne hanno di meno, ma io non me la sento di presentare un emendamento di questo genere, perchè verrei a legalizzare quel caso che ne ha 36 per esempio, e non mi sembra giusto no? Stabiliamo 40. E' l'orario anche delle Pro

vince, l'orario degli enti pubblici, non è un orario eccessivo e stabiliamo che tutti quanti si debbano uniformare a questo orario.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Gouthier e altri: è respinto a maggioranza con 10 voti favorevoli e 3 astenuti. Chi chiede la parola sull'articolo? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): E' stato respinto l'emendamento così come è stato predisposto, ed io potrei condividere l'atteggiamento della Giunta per quanto riguarda l'orario che dovrebbe essere pari per tutti i dipendenti comunali. Su questo mi pare che si dovrebbe essere d'accordo tutti quanti, però è una questione sentimentale e non reale, e, accettando l'articolo così come è stato approvato dalla Giunta e dalla commissione, il Consiglio regionale va ad approvare una disposizione che è in contrasto senza dubbio con la situazione in atto, ma che soprattutto si pone in contrasto con quelli che sono i prevedibili sviluppi in tema di orario di lavoro. Fissare per legge il limite, significa in pratica tagliare la possibilità, poichè la legge evidentemente supera contratti di lavoro, la possibilità di eventuali accordi in campo sindacale fra le organizzazioni dei lavoratori e le amministrazioni pubbliche di apportare delle modifiche, se non c'è contempora-

neamente la modifica della legge. Per cui, secondo me, andiamo a compiere un atto veramente limitativo, su quella che è la dinamica della contrattualistica in generale. C'è poi da tener conto anche la questione, che ormai è messa in pratica, delle cinque giornate di lavoro settimanali, vale a dire della cosiddetta settimana corta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Le tesi espresse dal cons. Manica hanno un perfetto valore giuridico. E anch'io mi sento di dover sostenere una simile impostazione. Oltretutto poi io sono contro la settimana delle 40 ore; non capisco perchè bisogna fermarsi alla settimana della 40 ore, quando l'avevano concessa nel 1929! Noi andiamo avanti, l'abbiamo superato quel periodo, perchè facciamo fare gli scioperi per avere quello che era stato concesso nel 1929? Siamo più bravi e andiamo contro la settimana delle 40 ore. Anche perchè i comuni che hanno concesso ai loro dipendenti di lavorare 37 ore e mezzo, evidentemente l'hanno fatto a ragion veduta, non ne hanno sofferto il servizio. Altre preoccupazioni di valorizzazione degli aspetti morali, degli aspetti culturali, degli aspetti del tempo libero, che pur riguardano i dipendenti dei comuni, erano stati presenti allorchè si stipulò questo contratto. E non è pensabile che

noi adesso andiamo a portar via delle conquiste, quelle che sono state conquiste legittimamente ottenute da lavoratori nei confronti delle loro amministrazioni, col consenso delle loro amministrazioni. Sarebbe ora, quando si parla di orario di lavoro, sarebbe ora che ci facessimo una mente europea. Perchè non è pensabile, lo Stato lo avverte, non è pensabile che ci possano essere orari di lavoro distribuiti in maniera diversa. Lo Stato lo avverte, tanto è vero che è giacente al Parlamento il disegno di legge sulla concessione dell'orario unico in tutte le amministrazioni dello Stato. E' un concetto europeo. Dobbiamo finalmente trovare anche noi questa capacità di codificarlo, anche con tutte le implicazioni di ordine economico che ne nascono e che sono sempre più presenti. Nessuno si stupisce se nel prossimo autunno l'aumento delle fonti di energia porterà ancora squilibrio nella bilancia dei pagamenti. E questo è un problema che si riflette sulla funzionalità degli uffici, nel periodo invernale. Non è pensabile che noi lo prevediamo e codifichiamo questa esigenza dell'orario unico nelle amministrazioni. Non è pensabile che noi concediamo con legge ai lavoratori, agli impiegati, a tutti coloro che prestano la loro opera e la loro attività, la possibilità di disporre di ore di luce durante la giornata, per quelle che sono le loro esigenze,

che spaziano in tutti i campi dell'umano? Penso di sì. Quanto meno non dovremmo noi considerare come nei grandi comuni proprio questo concetto superato dell'orario di lavoro che continuiamo a portare avanti, determini in paralisi del traffico. Ci sono due uscite e due arrivi di impiegati in Comune a Trento: la partenza alle 12 e l'arrivo per la ripresa poi, che sono assolutamente inutili e che determinano il trauma del traffico. Siamo proprio noi, perchè non siamo capaci di arrivare a regolamentare, anche proprio con una visione diversa del lavoro, queste che sono normali storture all'interno della vita di una città. E lo potremmo fare. Quanto meno, on. assessore, mi pare che dovremmo comunque codificare qui dentro che il lavoro settimanale viene distribuito in cinque giornate lavorative. Penso che non possiamo prescindere da questo. Non è pensabile che ci siano comuni che hanno il sabato libero e altri comuni che non ce l'hanno. Tutti i dipendenti comunali devono essere messi sullo stesso livello. E questo ragionamento vale per la provincia, per le due Province, vale per la Regione, vale per tutti gli uffici pubblici. Ecco il perchè della legge dello Stato non ancora discussa, purtroppo, perchè in tutt'altre faccende affaccendato, ma di cui si sente la esigenza. Proviamo noi a introdurlo questo concetto nella nostra legge. Perchè, in definitiva, codificheremo quelli che sono reali diritti già conseguiti dai dipenden-

ti dei comuni della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano. In subordine, quindi, che se insiste sulle 40 ore, siano prestate nel corso di cinque giorni lavorativi.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 21: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 3 astenuti.

Prima si sospendere la seduta, volevo riproporre il tema che ho posto stamattina, sollecitato da alcuni consiglieri: intendiamo continuare con seduta notturna o meno? Volete andare al mese di agosto? Per me è lo stesso, ma dovere decidere. Io ho fatto l'orario fino alle 18.30. Vogliamo andare avanti con la legge anche in aperta seduta? Io sono disponibile. Non vogliamo? Per me è lo stesso.

Io ho fatto un orario e non posso naturalmente modificarlo personalmente.

Sulla mia proposta possono parlare due a favore e due contro. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione la proposta di lavorare dalle 20.30 fino alle 23: è approvata a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti. I lavori riprendono alle 15. La seduta è sospesa. (Ore 12.45).

Ore 15.15

PRESIDENTE: La seduta riprende. Comunico che il gruppo della D.C. ha segnalato il cons. Vinante qua

le membro della I^a commissione al posto del cons. Vettorazzi, dimissionario.

Art. 22

Il lavoro eccedente il normale orario di servizio, se preventivamente autorizzato, è compensato mediante una indennità di lavoro straordinario raggugliata ad ora e maggiorata per lavoro straordinario notturno o festivo.

Chi chiede la parola all'art. 22? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 23

Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito, non rinunciabile, non inferiore a 26 giorni lavorativi secondo il calendario civile, da usufruire possibilmente in un solo periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Metto in votazione l'art. 23: è approvato all'unanimità.

Art. 24

I Comuni devono disciplinare, nel proprio regolamento, l'istituto dell'aspettativa per servizio militare, per causa di provata infermità e per giustificati motivi familiari, nonché la dura

ta massima e il relativo trattamento economico.

L'anzianità relativa al tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare di leva o per richiamo deve essere computata integralmente a tutti gli effetti.

I Comuni devono disciplinare nel loro regolamento il congedo straordinario.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo a firma Franzelin e altri, che dice: "Per il personale femminile coniugato o con prole, che abbia un'anzianità minima di 15 anni utili a pensione, i comuni possono prevedere, su domanda, il collocamento in aspettativa fuori organico senza assegni con

il mantenimento della iscrizione assistenziale ed previdenziale fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensabile.

In tal caso, i comuni assumono a loro carico gli organi assistenziali e previdenziali di loro spettanza. Il personale collocato in tale aspettativa non potrà essere riammesso in servizio".

L'altro emendamento, a firma Gouthier e altri recita:

"Il personale femminile avente a carico i figli oppure il coniuge, con non meno di quindici anni di servizio utile a pensione, è, a domanda, collocato in aspettativa fuori organico, senza assegni, per il tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili al conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali. Trascorso tale periodo, il predetto personale viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Durante il periodo di aspettativa il personale conserva l'iscrizione previdenziale ed assistenziale e l'Amministrazione da cui dipende assume a proprio carico l'onere dei contributi di sua spettanza, mentre rimangono a carico dell'interessata la quota di contributi facenti normalmente carico al dipendente.

Su richiesta, la domanda potrà essere revocata, qualora vengano meno le condizioni richieste per l'ammissione al beneficio di cui trattasi ed il periodo trascorso in aspettativa

sarà considerato utile a trattamento di quiescenza.

La dipendente decadrà dal diritto all'aspettativa qualora non provveda al versamento dei contributi a suo carico per due mensilità consecutive. In questo caso dovrà essere riammessa in servizio ed il periodo di aspettativa trascorso senza il versamento dei contributi dovuti dalla dipendente, non sarà utile a trattamento di quiescenza."

La parola al cons. Franzelin.

FRANZELIN (S.V.P.): Gestatten Sie mir, daß ich diesen Abänderungsantrag noch unterstreiche. Einige Argumente für das Einfügen dieses Artikels sind bereits in der Generaldebatte vom Vizepräsidenten Oberhauser vorgebracht worden, welche ebenfalls die Notwendigkeit des Einfügens dieses Artikels untermauert haben. Dieser Zusatzartikel gibt den Gemeinden die Möglichkeit, weibliches Personal bei Erreichen von 15 Dienstjahren in den Wartestand zu versetzen, damit sie nach weiteren fünf Jahren den Anspruch auf Pension erreichen. Es wird dabei nicht jene Regelung angepeilt, wie sie schon beim Staat, bei der Region und beim Land und auch bei der Handelskammer besteht, nämlich die Bevorschussung auf die Pension und die Belastung der Körperschaft mit sämtlichen Versicherungsbeiträgen. Es wird lediglich gefordert, daß die Versetzung in den Wartestand möglich ist und daß die Gemeinden das Versicherungsverhältnis aufrechterhalten und die Beiträge, die zu ihren Lasten gehen, einzahlen. Es ist erstens in meinen Augen ungerecht, wenn alle vorher genannten öffentlichen Ämter dieses Privileg vorsehen

und zwar in einem ganz anderen Maße - die weiblichen Angestellten der Gemeinden aber, die auch einer öffentlichen Körperschaft angehören, von diesem Vorzug ausgeschlossen sind. Zweitens haben die Angestellten der Privatwirtschaft die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung, wenn sie mindestens fünf versicherte Arbeitsjahre nachweisen können. Auch diese Form ist für die Gemeindeangestellten nicht möglich, weil es die C.P.D.E.L. nicht vorsieht, es sei denn, jemand verzichtet auf die Vorteile der Sozialleistungen der C.P.D.E.L. und läßt seine eingezahlten Beiträge auf die I.N.P.S. umbuchen, was einen wirtschaftlichen Nachteil mit sich bringt.

Durch die Einfügung dieses Artikels erwächst den Gemeinden keine größere zusätzliche Belastung; den weiblichen Bediensteten bzw. den Frauen aber wird viel gegeben, nämlich die Sicherheit und eine gewisse Freiheit, daß sie, sollte es notwendig sein, ohne zumindest für die Pensionierung größere wirtschaftliche Nachteile, aus dem Dienst nach 15 Dienstjahren ausscheiden können. Es werden vielleicht jetzt nicht allzu viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, jedoch die Sicherheit, daß es diese Möglichkeit gibt, wird sie beruhigen. Die Doppel-

belastung von Beruf und Familie wird für die Frauen nach Jahren oft zu viel, und gerade deshalb bin ich der Meinung, daß nicht nur jene Frauen, welche Kinder oder den Ehegatten zu Lasten haben, in den Wartestand versetzt werden können, denn die Doppelbelastung von Beruf und Familie haben beide; auch jene, deren Mann auch arbeitet. Deshalb ist der Antrag, eingebracht von den Kommunisten unrealistisch, daß nur diejenigen Frauen, welche jemanden zu Lasten haben, das heißt, daß nur jene, welche für den Lebensunterhalt der Familienmitglieder allein aufkommen müssen, in den Wartestand ohne Gehalt versetzt werden können. Ich möchte fragen: Wovon sollen diese leben? Sollen sie etwa an die Grundfürsorge angewiesen werden? Wenn niemand arbeitet, dann können sie auch ohne Bezahlung nicht in den Wartestand gehen.

Es tut dem Jahr der Frau sicher keinen Abbruch, sondern es ist ein positiver Beitrag; denn eine berufstätige Frau mit zusätzlichem Haushalt arbeitet sicher mehr als ein berufstätiger Mann, der nach getanem Dienst ruhen kann!

(Mi si permetta di sottolineare ancora questo emendamento. Alcuni argomenti per l'inserimento di quest'articolo sono già stati esposti nel corso del dibattito generale dal Vicepresidente Oberhauser, che hanno comunque rafforzato la necessità di inserire nel provvedimento suddetta normativa. Il presente articolo aggiunto offre ai comuni la possibilità

di porre il personale femminile in aspettativa dopo 15 anni di servizio, in attesa di maturare il diritto alla pensione dopo ulteriori cinque anni. Non si mira comunque a quella regolamentazione adottata dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, come pure dalla Camera di commercio e l'artigianato, vale a dire all'anticipo della pensione, ponendo a carico dell'ente tutti i contributi assicurativi. Si afferma che il collocamento in aspettativa è possibile, in quanto il rapporto contributivo non viene interrotto, per cui i comuni dovranno provvedere a versare i contributi assicurativi. Ai miei occhi appare comunque ingiusto escludere il personale femminile dei comuni, che appartiene pur sempre ad un ente pubblico dal privilegio riservato alle impiegate dei predetti enti, godendo queste di una regolamentazione in materia di tutt'altra misura. In secondo luogo i lavoratori del settore privato hanno la possibilità della prosecuzione contributiva volontaria, a condizione che abbiano raggiunto il requisito dei cinque anni contributivi. Questa forma ovviamente è interdetta ai dipendenti del comune, non essendo prevista nell'ordinamento della C.P.D.E.L., a meno che l'interessato rinunci ai vantaggi delle prestazioni sociali della predetta cassa, trasferendo i contributi relativi al fondo pensione I.P.S., subendo

il conseguente svantaggio economico.

L'inserimento del presente articolo non comporta per i comuni alcun onere aggiuntivo, mentre al personale femminile coniugato offrirebbe molto, cioè la sicurezza ed una certa libertà, permettendo alle interessate, di lasciare il lavoro, in caso di necessità, dopo 15 anni di servizio senza gravi svantaggi, almeno per quanto riguarda il pensiero. Non molte signore faranno forse uso di questa possibilità, ma tuttavia la sicurezza le renderà più tranquille. Il doppio onere, lavoro e famiglia, spesso diventa dopo anni troppo pesante e per questo motivo sono dell'opinione che il beneficio dell'aspettativa non dovrebbe essere limitato soltanto a coloro, che hanno a carico figli e marito, in quanto, come detto, ogni donna lavoratrice deve far fronte ad un duplice impegno, anche quelle, il cui marito lavora. Pertanto la proposta dei comunisti non tiene conto della realtà se si desidera dare la possibilità soltanto a quelle donne, che hanno a carico delle persone, cioè che da sole devono mantenere una famiglia, di essere collocate in aspettativa senza stipendio. Di che cosa dovrebbero vivere? Dovremmo forse affidarle agli enti assistenza? Se nessuna lavora, non possono evidentemente richiedere aspettativa, rinunciando alla retribuzione.

Non credo che simile beneficio

possa risultare in contrasto con l'anno della donna, anzi sarebbe un valido contributo; una donna con una professione, che accudisce nel contempo alle faccende domestiche, lavora comunque più di un uomo, che dopo il servizio può riposare.)

GOUTHIER (P.C.I.): Noi abbiamo presentato questo emendamento perchè abbiamo rilevato nelle forze di maggioranza un atteggiamento contraddittorio, cioè prima era favorevole, poi nei lavori di commissione è stata contraria e allora abbiamo sbloccato la situazione, presentando questo emendamento che, in sostanza, è simile, se non identico, a quello presentato dal gruppo della S.V.P. Ecco, io non mi addentro nella descrizione dettagliata di questo emendamento, mi rimetto al testo dello stesso, diretto a tutelare il personale femminile avente a carico delle figlie oppure il coniuge e diretta a evitare il minimo di aggravio per l'ente pubblico. Mi sembra che risponda alle esigenze di giustizia, di equità, di difesa dei diritti della donna. Noi siamo pronti a un compromesso, a una soluzione unitaria con i colleghi della S.V.P. e, se del caso, con la Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo è un emendamento di una certa importanza. Io

devo dire che la Giunta aveva previsto in un primo momento, nel testo presentato dall'assessore, una norma del genere. Successivamente la Giunta si era orientata per non accogliere questa richiesta, venuta da parte sindacale, in particolare. E per diverse ragioni anzi la Giunta regionale aveva preso l'iniziativa di partecipare ai Presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, e delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, l'opportunità di stralciare, anche dalla disciplina che esisteva nelle leggi provinciali e quindi nella legge regionale, questo comma. La risposta però dei due Presidenti non è stata in questo senso, cioè sia il Presidente della Provincia di Trento, sia il Presidente della Provincia di Bolzano hanno dichiarato che non intendevano togliere dalla loro legislazione la norma che riguardava appunto il personale femminile, la messa in pensione dopo 15 anni del personale femminile. Quindi si pone anche il problema di evitare una disparità di trattamento. Al di là delle valutazioni di merito che ci possono essere su questa formula e che qualcuno trova conveniente e altri no, c'è un problema di disparità di trattamento che si verrebbe a creare ove non venisse approvata, nel senso che le leggi dello Stato, della Regione, delle due Province, prevedono una norma del ge-

nere e non la prevederebbe la normativa che riguarda i comuni. Ora, siccome i dipendenti dei comuni sono dipendenti pubblici allo stesso modo come lo sono i dipendenti statali, provinciali e regionali, si creerebbe effettivamente questa disparità. Ecco perchè successivamente, durante i lavori di questo Consiglio i rappresentanti dei gruppi dei partiti, che fanno parte della Giunta, hanno esaminato questi emendamenti e hanno concluso per appoggiarli. La Giunta ne prende atto, pur non avendo inserito tra il suo testo questa materia e pur non avendo la commissione aggiunto ugualmente questo tema.

PRESIDENTE: I testi sono due. La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Il testo presentato dai cons. Franzelin, Oberhauser e altri, risponde a quello che nel primo testo della Giunta era contenuto e che poi era stato accantonato. Quindi, fra i due testi la Giunta ritiene migliore la disposizione del testo Franzelin, Oberhauser e altri.

PRESIDENTE: Metto in votazione il primo emendamento a firma Franzelin e altri: è approvato all'unanimità.

Il secondo emendamento viene a cadere automaticamente, perchè è stato approvato il primo. Chi chiede la parola sull'art. 24? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 24: 7 approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art.25

La cessazione del servizio avviene:

- a) per dimissioni volontarie in qualsiasi tempo. Esse si intendono tacitamente accettate se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà comunicato al dipendente dimissionario l'accettazione delle dimissioni;
- b) per soppressione di posti in organico. In tal caso, e sempre che l'impiegato non trovi idonea sistemazione presso un Ente pubblico, gli emolumenti in godimento devono essere corrisposti per due anni;
- c) quando sia raggiunto il limite di età espressamente previsto dal regolamento;
- d) quando siano compiuti i 40 anni di servizio utile a pensione;
- e) per motivi disciplinari;
- f) per decadenza dovuta a perdita della cittadinanza italiana, accettazione di incarico da parte di pubbliche autorità di uno Stato estero senza autorizzazione del Governo della Repubblica, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
- g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento;
- h) per destituzione.

I Comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione al personale dipendente che cessa dal servizio con di-

ritto a pensione un anticipo mensile pari agli 8/10 dell'ammontare presunto della pensione, con rivalsa sull'Istituto Previdenziale all'atto della liquidazione della pensione stessa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a fir-

ma Benedikter e altri, che dice:

stralciare, alla lettera f); del primo comma, le parole:

"accettazione di incarico da parte di pubbliche autorità di uno Stato estero senza autorizzazione del Governo della Repubblica."

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist nur eine formelle Änderung, insofern damit nicht ein Grund abgeschafft wird, weswegen die Staatsbürgerschaft verlorengeht, denn im Staatsbürgerschaftsgesetz von 1912 ist ausdrücklich dieser Grund, einer der Gründe, weswegen ein italienischer Staatsbürger die Staatsbürgerschaft verliert, drinnen. Aber ich sehe nicht ein, warum man diesen Grund hier extra noch einmal erwähnt, wenn es heißt: Falls die Staatsbürgerschaft verlorengeht, verliert man die Stelle als Gemeindeangestellter. Dann müßte man alle Gründe anführen, nicht nur diesen einen. Dieser eine ist bereits im Staatsbürgerschaftsgesetz unter den anderen Verlustgründen enthalten, so daß er hier ausgelassen werden kann, weil ansonsten der Eindruck entsteht, als ob das ein Grund ist, der irgendwie hervorgehoben werden muß oder der extra gilt.

(Trattasi di una modifica formale, in quanto non si abroga un motivo, per cui si perde la cittadinanza, poichè la legge del 1912, concernente appunto la cittadinanza, prevede espressamente questo motivo, che è uno dei motivi per cui un cittadino italiano perde il diritto alla cittadinanza. Non vedo per quale ragione si voglia menzionare il motivo di cui sopra. Indicando con la perdita della cittadinanza si perde automaticamente il posto, si dovrebbe elencare pure tutti gli altri motivi che conducono alla perdita del posto. Si tenga presente che quanto esposto è soltanto uno dei motivi che portano alla perdita della cittadinanza, ragion per cui nel caso specifico potrà essere omissis, altrimenti suscitiamo l'impressione di voler porre in risalto un determinato motivo, o che lo stesso abbia un particolare valore.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento all'art. 25: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Chi chiede la parola sull'art. 25? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Non so fino a che punto sia una cosa da introdurre, comunque l'art. 9 o 10, non so, dice: "non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo" e via dicendo. Questo è stato già votato e significa evidentemente preclusioni per assumere un impiego pubblico. Però può darsi che ci troviamo in presenza di un dipendente pubblico che, a un certo momento, compie determinati atti per i quali potrebbe trovarsi automaticamente nella situazione di non poter o non dover essere più dipendente pubblico. Per cui io prospetto alla Giunta e per essa all'assessore competente, l'opportunità di sostituire quel punto f) che è stato soppresso adesso, oppure introdurre un nuovo comma, non ha importanza. Faccio un esempio: un dipendente compie un atto, il comune non ne è a conoscenza, la conoscenza ne comporterebbe la immediata destituzione e cessazione del rapporto di lavoro; secondo me, dovrebbe essere previsto che al momento in cui la amministrazione comunale viene a conoscenza di un fatto di questo genere, dovrebbe questa stessa questione costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Evidentemente si

dovrebbe trattare di cose molto grosse, che sono regolamentate per quanto riguarda la assunzione, ma che non sono previste nell'articolo, così come è stato stilato, nel caso di uno che è già alle dipendenze dell'ente pubblico.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Un'osservazione puramente formale, on. assessore. L'art. 25 configura i motivi per cui si verifica la cessazione del rapporto di impiego all'interno dell'amministrazione. Mi pare che non abbia nulla a che vedere con questo il 2° comma dell'articolo, che tratta materia completamente diversa, attinente all'assistenza e alla quiescenza, comma molto importante, uno dei punti cardini di questa legge, che merita quindi, per la diversificazione necessaria, di figurare come articolo a sé stante, e dovrebbe quindi passare all'art. 26. Perchè l'art. 26 tratta la stessa materia dell'art. 25, cioè la cessazione del rapporto di impiego. Questo art. 26 dovrebbe costituire un 2° comma all'art. 25 perchè è la stessa materia e di completano, mentre l'art. 26 dovrebbe dar vita con il 2° comma attuale dell'art. 25, che contempla materia del tutto diversa. E' un fatto puramente formale, non modifica la sostanza di nulla, ma mi pare che sarebbe più logico configurarlo in questa maniera.

PRESIDENTE: La parola all'assessor.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Cons. Manica, la sua questione messa così, pone effettivamente in imbarazzo. Io penso che un caso, quale quello ipotizzato dal cons. Manica, potrebbe essere di una persona che entra in servizio presso il comune, dichiarando di essere in possesso di un titolo di studio, e per questo motivo viene assunta e in caricata di svolgere un determinato compito e poi si rivela che il titolo di studio non esisteva o è falso. In questo caso, qualunque sia l'epoca in cui viene scoperto che il documento, che era conditio sine qua non per l'assunzione o non esiste o è falso, a me sembra chiaro che si applichi l'art. 25. Se poi compì degli atti...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Se poi compie degli atti che vengono conosciuti all'esterno e che danno motivo della dimissione soltanto in un secondo momento, ugualmente penso che non c'è nessuna norma che preveda una forma di amnistia col passaggio del tempo per determinate ragioni che potrebbero portare al licenziamento. Quindi io mi scuso perchè può darsi che non capisca l'ipotesi alla quale vuol riferirsi lei, o non veda a quali ipotesi può riferirsi, ma francamente oggi non vedo come si pos-

sa pensare a una previsione quale quella da lei enunciata.

Per quanto riguarda l'osservazione del cons. Ceccon, la terremo presente, io la faccio presente alla Presidenza del Consiglio regionale, il Consiglio regionale prima di mandare la legge a Roma farà un coordinamento del testo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 25: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 26

I regolamenti comunali dovranno disciplinare gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per notare che non capisco esattamente la sostanza di questo articolo, non perchè non comprenda la terminologia usata, ma perchè è già prevista una regolamentazione agli effetti economici della cessazione del servizio in altri articoli. Mi pare un articolo messo lì, così, ma che non abbia una portata e un significato preciso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 26: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 27

I Comuni debbono prevedere nel loro regolamento organico la concessione di un equo indennizzo all'impiegato il quale per causa di servizio abbia perduto in tutto o in parte la sua capacità lavorativa, nonché la concessione al personale che cessa dal servizio per qualunque causa, di una indennità di buona uscita pari ad una mensilità degli emolumenti pensionabili per ciascun anno di servizio, o frazione di anno superiore ai 6 mesi, prestato presso il Comune, detratto l'eventuale premio di servizio corrisposto dall'INADEL. La indennità di buona uscita viene calcolata sull'ultimo stipendio pensionabile in godimento.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, a proposito di questo articolo io penso di dover notare che il fatto di fissare l'indennità di fine servizio in ragione di una mensilità per ogni anno di servizio prestato è indubbiamente un fatto positivo e direi, sotto un certo profilo, qualificante dell'ente pubblico moderno, ove si tenga poi una certa difformità di trattamento che esiste su scala regionale. Tuttavia, la norma presenta aspetti contraddittori sotto un certo profilo e fermo restando quanto ho affermato circa la fissazione della misura delle indennità di fine servizio. Perché? Perché - ne parlo così, perchè rimanga eventualmente a meditazione della

Giunta regionale -, in base alle disposizioni di legge attuali, l'indennità di fine servizio che viene corrisposta dall'INADEL è da ritenersi incredibile, insequestrabile, impignorabile, fatti salvi alcuni casi che sono espressamente previsti dalla legge e sui quali io non mi soffermo. Comunque, sono dei casi specifici, codificati, in base ai quali l'indennità corrisposta dall'INADEL può essere pignorata entro certi limiti. Ora però, anche il concorso di tutte le cause che possono costituire motivo per il pignoramento o il sequestro della indennità di fine servizio corrisposta dall'INADEL, non può essere maggiore del 50% della indennità stessa al netto. Ci sono anche altre possibilità di sequestro dell'inden-

nità, sempre comunque previste dalla legge, quindi codificate. All'infuori però dei casi previsti dalla legge, l'indennità di fine servizio spettante da parte dell'INADEL è da considerarsi a tutti gli effetti un beneficio incedibile e indisponibile da parte di chicchessia, ivi compreso evidentemente l'ente pubblico. A questo punto potrebbero essere avanzate delle perplessità e delle ipotesi, non dico che siano cose dell'altro mondo. Primo, potrà il comune, sostituendosi all'interessato, recuperare dall'INADEL l'indennità premio per l'intero servizio prestato anche per conto di altri enti? La risposta è perlomeno dubitativa sotto questo profilo. Anche in caso positivo, quale potrà essere la misura dell'indennità da devolvere all'interessato per i servizi prestati in precedenza presso altre amministrazioni? Noi abbiamo non molto tempo fa approvato una mozione o un disegno di legge-voto, non ricordo esattamente, l'abbiamo presentato proprio noi come gruppo socialista, per unificare tutti quanti i trattamenti. Comunque, a questo proposito la domanda si pone. Premesso anche che in caso di dimissioni dal servizio volontariamente rassegnate prima dal conseguimento del diritto, l'interessato ha titolo all'indennità da parte del comune, è legittima la corresponsione di una seconda indennità da parte

dell'INADEL, qualora il dipendente assuma un nuovo servizio e possa beneficiare della ricongiunzione dei servizi, ecc. ecc.? Le procedure per la sequestrabilità o la pignorabilità, che dir si voglia, potranno essere esperite direttamente dal comune per conto dell'INADEL, anche quando si trovi ad essere esso stesso parte in causa? Le ritenute per la gestione previdenza INADEL avranno ancora un senso all'entrata in vigore della nuova normativa, allora che il comune sosterrà l'intero onere per l'indennità in questione, previo recupero di un importo che equivale più o meno a quello versato? Dal momento che il comune deve, comunque, assicurare l'indennità di fine servizio, mentre da un lato il dipendente è esonerato dal riscattare onerosamente - e sappiamo con quali oneri - i servizi resi presso l'ente, potrà egli limitare il riscatto a quei servizi prestati presso altre amministrazioni? Ecco gli interrogativi, che sono numerosi, ma che possono sorgere, signor assessore, all'indomani della approvazione di una norma, così come verrebbe ad essere codificata in questo articolo. Io non pongo questi interrogativi in maniera formale con la presentazione di un emendamento, come avrei potuto fare per questo, e per altri articoli, forse questa norma sarebbe preferibile se fosse rivolta ad integrare l'indennità di fine servizio piuttosto che disciplinarla autonomamente, cioè fosse disciplinata in modo da in-

tegrare la indennità da parte dell'INADEL.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Un tema delicato come questo, riguardante la fine servizio, la corresponsione dell'indennità, ecc. merita un approfondimento. Quando lei ha detto, bisognerebbe che me lo studiassi, per capire che influenza può avere. Di primo acchito però devo dirle che sulla norma dell'art. 27 questo non può portare conseguenza alcuna. La norma dell'art. 27 tende a chiarire che in ogni caso spetta...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ecco, è anche questa un'affermazione, come lei ha accennato, un'affermazione di un certo valore, perchè quella che sembra una cosa pacifica non è stata pacifica in passato, nè è pacifica per tutti gli enti oggi. E naturalmente viene fatto riferimento all'INADEL, che corrisponde un premio di servizio e che impedisce il cumulo fra l'una e l'altra. Ci sono state delle questioni, c'è stata per esempio una causa in corso al comune di Bolzano che non è ancora finita da quanto mi risulta, proprio perchè a un certo momento fra

INADEL e indennità l'interessato ha avuto oltre il 100% e il comune quindi ha dovuto far causa a una ventina di persone che erano andate in pensione, e la causa non è ancora finita. Ma, a parte quanto è successo in quel determinato momento, io ho l'impressione che non possa succedere più; si tratta di situazioni che si sono verificate nel momento in cui sono entrate in cui sono entrate in vigore queste norme di legge, che hanno creato una situazione di confusione, ma direi che oggi non ci sono più queste preoccupazioni, perchè ormai la cosa sta per consolidarsi.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 27: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

Art. 28

I regolamenti organici dovranno stabilire il trattamento economico iniziale spettante alle diverse qualifiche.

Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura ed all'importanza del servizio ed alla giusta proporzione fra il trattamento economico delle varie qualifiche, tenuto conto che lo stipendio del segretario comunale dev'essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del Comune.

Dovranno comunque essere fatti salvi i minimi previsti dagli

accordi nazionali e dagli accordi locali per quanto concerne esigenze ed obblighi particolari alla Regione.

E' stato presentato un emendamento a firma Gouthier e altri, al secondo comma che dice: "Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alla natura e all'importanza del servizio e alla giusta proporzione fra il trattamento economico delle varie qualifiche".

Chi lo illustra? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): E veniamo anche nel merito. Mi pare sia abbastanza chiaro l'emendamento. "Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alla natura e all'importanza del servizio e alla giusta proporzione fra il trattamento economico della varie qualifiche". Mi pare che qui c'è una tendenza, che è quella che viene poi affermata dal contratto nazionale ANCI, che è appunto quella di andare a un riconoscimento quindi delle funzioni e del lavoro, in modo più pieno e a un superamento di tutto il complesso meccanismo delle qualifiche. Vediamo se si può correggere questa situazione di fatto, precisando meglio attraverso l'emendamento il dispositivo dell'articolo.

PRESIDENTE : La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Scusi, ho avuto un attimo di disattenzione. L'emendamento tende a sopprimere cioè il riferimento alle condizioni economiche locali. Questo, perchè il resto riproduce tutto il testo dell'art. 28. Ora può sembrare anacronistico dire "in riferimento alle condizioni economiche locali", in quanto che all'ultimo comma poi si dice che "dovranno essere fatti comunque salvi i minimi stabiliti dagli accordi". E quindi, quand'anche il comune non si trovasse in buone acque, dovranno comunque essere corrisposti quegli stipendi che sono stabiliti dalle norme dell'accordo. Tuttavia, siccome questi accordi sono accordi di minimo, niente impedisce che il comune possa anche dare stipendi maggiori. Nel qual caso sarà opportuno che il comune lo faccia in tanto quanto possa, cioè in tanto in quanto abbia delle condizioni economiche locali che lo consentono. Ecco, allora in questo senso, sopprimere le parole "in base alle condizioni economiche locali" non sembra giusto, anche se può sembrare a prima vista anacronistico.

Dato che ho la parola, volevo far presente una situazione che è stata segnalata, senza che sia stato presentato un emendamento specifico, ma forse val la pena di presentarlo. Nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 viene riportato il principio dell'art. 284 del T.U. legge comunale e provinciale, dove dice "tenuto

conto che lo stipendio del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del comune".

Ora, con la progressione orizzontale prevista dagli accordi ANCI che porta a rapidi miglioramenti, - 40% dopo 8 anni, 60% dopo 15, fino ad arrivare all'85% -, può darsi che un impiegato comunale di un certo grado con una certa anzianità e con una progressione di carriera particolare, arrivi a superare quello che è lo stipendio iniziale del segretario comunale che entra in servizio allora. Quindi, non so se vale la pena di stabilire che si tratta sempre di un riferimento allo stipendio iniziale del segretario comunale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Mi pare che qui delle due l'una: o, come afferma lei, basta l'ultimo comma, in cui si dice: "dovranno comunque essere fatti salvi i minimi previsti dagli accordi nazionali e dagli accordi locali", e allora non c'è ragione di parlare di condizioni economiche locali, diventa un pleonasma, oppure in effetti voi introduce una concezione riduttiva del trattamento. Perché quando voi parlate di condizioni economiche locali, che significa? Che se un comune è in de-

ficit, che se la condizione complessiva dell'economia di quella determinata realtà è rispetto ad un altro, ecc. voi a quella riportate un trattamento economico dei dipendenti? No, mi pare il trattamento economico dei dipendenti un fatto unitario come lei richiama nell'ultimo comma dell'articolo, che va applicato comunque. Ora io non vedo il perché allora debba essere mantenuta nella normativa quella prima parte che lo condiziona alla situazione economica locale e che toglie respiro e validità poi all'affermazione di principio all'ultimo comma. Allora, addirittura, si toglie e, pur applicando i parametri che sono previsti dagli accordi nazionali e dagli accordi locali, si tiene conto che i servizi e le funzioni che vengono svolte sono uguali a Messimeno come a Laives, a Lavis come a Mori, indipendentemente dalle condizioni specifiche di quel determinato comune. Mi pare che il principio viene salvaguardato, e non viene condizionato in modo così stretto dalla condizione specifica di quel determinato comune.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): Ho detto chiaramente che questo riferimento alle condizioni economiche locali non significava né poteva significare che, ove le condizioni economiche locali non lo consentissero, lo sti-

pendio fosse inferiore ai limiti stabiliti dagli accordi. Perché? Perché c'è l'ultimo comma che lo dice. Ma io avevo anche aggiunto che si può verificare anche la condizione opposta. La condizione opposta che nessuno può impedire ai comuni, se lo credono, di fare anche dei trattamenti migliori degli accordi ANCI. Allora sì ci dovrà essere anche per gli organi di controllo un riferimento a una situazione economica, perchè sarebbe assurdo che un comune deficitario facesse un miglioramento economico oltre agli accordi, quando è deficitario e chiedesse quindi i soldi per l'integrazione di bilancio. Allora ha una ragione no?

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Intervengo a questo proposito, non sull'emendamento che condivido, sia ben chiaro e che sono disposto anche a sottoscrivere, ma proprio perchè se c'è una clausola che è contraddittoria nel modo più chiaro è quella che fa riferimento alle condizioni economiche e poi riferimento ai minimi contrattuali. Veramente non vedo come si possano conciliare due affermazioni di questo genere; per cui la cosa più elementare e logica che si possa fare è proprio quella di tirar via il riferimento alle condizioni economiche locali, perchè non significa niente

e può significare molto anche. Assessore Bertorelle, io non affronterei neanche il tema nel senso da lei posto. Perché se non altro introduciamo per lo meno nei verbali del Consiglio un concetto dal quale dovremmo cercare di stare distanti. Noi abbiamo sempre sostenuto che in linea di massima i dipendenti pubblici abbiano un uguale trattamento economico, evidentemente a parità di mansioni. Il dire "condizioni economiche locali" può significare in pratica che un comune, a un certo momento possa elevare i minimi, io non lo escludo affatto, lo potrà fare, ma non lo codificherei per niente, neanche in forma indiretta, se vogliamo che il trattamento economico sia pari, perchè altrimenti quello che vogliamo far entrare dalla porta lo facciamo uscire dalla finestra. E direi, assessore Bertorelle, che veramente questo non è il modo migliore di affrontare i problemi economici del personale degli enti locali, che sono tutti pari sotto questo profilo. Ecco perchè io pregherei veramente la Giunta regionale di togliere questo elemento che è equivoco al 100%.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mir kommt vor, der Regionalrat ist im Begriff, etwas Ähnliches zu beschließen wie das berüchtigte, vom Parlament beschlossene Gesetz Nr. 336, wo es dann geheißen hat: Es werden ein paar Zehner von Milliarden ausgegeben; das spielt ja gar keine Rolle für den Staatshaushalt; es ist eine kleine Wohltat, die da beschlossen wird; da sind wir alle einverstanden. Dann hat sich herausgestellt, daß der Staatshaushalt nicht nur mit Tausenden von Milliarden belastet und an den Rand des Ruins gebracht worden ist, sondern - wie wir jetzt erleben - zuletzt beim Zollpersonal und bei einer ganzen Menge anderen Personals der Staatsapparat aufgrund dieses Gesetzes nicht mehr funktioniert. Man hat damals gesagt: Das ist eine Wohltat, selbstverständlich; jeder übertrumpft sich, diese Wohltat womöglich auch auf die Privatwirtschaft auszudehnen usw. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, das darf nicht sein, denn ihr bedenkt ja nicht die Folgen.

Jetzt geht der Trend dahin; denn mir kommt vor, man trägt folgender Tatsache nicht Rechnung: Wenn wir den Gemeinden nicht auferlegen, daß sie die Gehälter entsprechend der Leistung - ganz gleich, ob das eine reiche oder eine arme Gemeinde ist - bemessen, dann haben eben die Gemeinden das Recht zu sagen: Ja, schön, das ist wunderbar, ihr habt das Gesetz gemacht, also sorgt dafür; Region bzw. Provinz, nachdem die Provinz hier die Mittel und die Zuständigkeit hat, zahle die Differenz; dann ist alles in Butter; du brauchst nur die Diffe-

renz bezahlen; was ich nicht aufbringen kann, mußt du zahlen. Das ist das Ende der Gemeindeautonomie! Wir haben in der Gemeindeordnung den Grundsatz, daß der Haushalt ausgeglichen sein muß. Zu den Pflichtausgaben gehört allerdings der Gehalt, gehört die Besoldung, die Belohnung der Angestellten und diese Mindestsätze; die dürfen nicht unterschritten werden. Wenn die Gemeinde trotzdem defizitär wird, dann ist irgendwie ein Grund da, um ihr auch zu helfen, aber sie darf nicht defizitär werden, weil sie einen Gehalt zahlt, der höher ist als die Mindestgehälter, nur weil sie sagt: Ja, bitte, warum soll ich nicht denselben Gehalt zahlen in, sagen wir, Schlanders wie in Bozen? Warum nicht, denn er leistet ja dasselbe, er macht dieselbe Arbeit, also soll er gleich viel bezahlt bekommen in Taufers im Münstertal so wie in Bozen. Das ist nicht richtig. Eines ist der Mindestgehalt, der gezahlt werden muß, auch wenn die Gemeinde deswegen defizitär wird, weil sie eben keine oder zu wenig Steuern hat und eines ist ein Gehalt darüberhinaus, dort muß die Gemeinde es zahlen können aufgrund ihrer Einkünfte. Wenn sie es nicht zahlen kann, dann muß auch darauf Rücksicht genommen werden, denn sonst hat die Gemeinde aufgrund dieses Gesetzes das Recht, daß die Provinz ihr die Gehälter der Angestellten zahlt. Wenn das Sinn der Gemeindeautonomie ist, bitte, das verstehe ich nicht und zweitens, wenn wir auf diese Weise die Finanzen der Gemeinden, der Provinz und der Region ruinieren wollen, bitte schön, ist jedem seine Sache!

(Mi sembra che il Consiglio regionale si accinga ad approvare una norma simile alla famigerata legge n. 336, approvata a suo tempo dal Parlamento, con la quale si riteneva di approvare il bilancio dello Stato di alcune decine di miliardi, un importo questo affatto considerevole per l'amministrazione statale; si sosteneva inoltre che trattavasi di concedere un beneficio ed a tal proposito tutti si sono dichiarati d'accordo. E' risultato però che il bilancio dello Stato ha subito un aggravio non soltanto per migliaia di miliardi, la qual cosa ci ha portati sull'orlo della rovina, ma la legge in parola ha causato pure disservizi in seno all'apparato statale, come stiamo sperimentando presso le dogane ed altre istituzioni. A suo tempo si affermava che si trattava di un provvedimento benefico ed ognuno si supera ora per estendere questi benefici al settore provato ecc., ma nessuno si è alzato per amminire dalle conseguenze deleterie.

Ora la tendenza continua; mi sembra infatti che non si voglia considerare questi dati di fatto; se permettiamo ai comuni di misurare gli stipendi in base al rendimento e ciò indipendentemente che si tratti di un comune povero o ricco, gli enti comunali hanno il diritto di prendere atto e di pretendere che il legislatore, la Regione, nella fattispecie la Provincia, che

dispone di mezzi e della competenza, paghi la differenza alla quale l'ente comunale non riesce a fare fronte. Questa sarebbe la fine dell'autonomia comunale! L'ordinamento sui comuni prevede il principio del pareggio del bilancio. Nelle spese d'obbligo sono tuttavia contenuti gli stipendi, la retribuzione ed i compensi dei dipendenti e queste quote minime vanno rispettate. Se ciononostante i comuni risultano deficiari esiste in certo qual modo il motivo di intervenire, ma non deve accusare un disavanzo unicamente perchè liquida stipendi superiori al minimo, basandosi sul fatto di doversi attenere alle tariffe di altri comuni, per cui essendo gli interessati preposti allo stesso lavoro, sia che si tratti dei dipendenti dei comuni di Silandro, di Bolzano o della Val Monastero. Ciò non è giusto. Una cosa è la liquidazione dello stipendio minimo, e se quindi il comune fa registrare comunque un disavanzo, ciò significa che l'ente comunale dispone di entrate insufficienti, ma se invece gli stipendi dei dipendenti risultano superiori al minimo, la relativa spesa va fronteggiata con i propri mezzi. Se invece non è in grado di provvedervi dobbiamo tenerne conto, altrimenti il comune ha il diritto di pretendere che la Provincia si accolli il relativo onere. Non credo che sia questo il senso dell'autonomia comunale ed in secondo luogo, se desideriamo rovinare le finanze dei comuni, della Provincia e della Regione, ciò è una

questione di coscienza di ogni singolo!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.

Sull'articolo chi chiede la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Indubbiamente la votazione che in questo momento ha fatto il Consiglio regionale, io non la commento perchè indubbiamente riveste un aspetto estremamente serio, perchè staremo a vedere chi sarà in grado di valutare le condizioni economiche.

Tuttavia, volevo fare altre considerazioni per quanto riguarda il contenuto dell'art. 28, e proprio rientrando nella logica e nel ragionamento di quello che faceva adesso il collega Benedikter. Qui si dice che lo stipendio del segretario comunale deve essere superiore a quello di qualsiasi altro dipendente. E io su questo non discuto, per me va bene sotto un certo profilo. La provincia di Trento, ad esempio, ha regolamentato il trattamento economico di ostetriche condotte, di medici, di veterinari e via discorrendo. Ad un certo momento io vorrei vedere come si concilia e come si può conciliare il fatto che si dica: questo lo fa il comune, mentre per altri interviene la Provincia con la legge propria a determinare il trattamento economico. Guardi, io sono d'accordo con lei e sotto-

scriverei quello che lei sostiene, va, collega Benedikter, cioè il fatto che se l'ente superiore, e dico superiore tra virgolette, la Provincia in questo caso o la Regione, stabilisce che il trattamento economico di un dipendente del comune deve essere "X" o quello che è, e per il comune non ce la fa, dovrebbe intervenire l'ente che legifera. Perchè è troppo semplice a un certo momento legiferare e dire: tu paghi tanto e anche se non ce l'hai a me non importa niente. Giustamente; dovrebbe intervenire in questo momento l'ente che legifera e dice: va bene, tu non ce l'hai, lo apprendo e lo verifico dai tuoi bilanci, per cui intervengo io perchè ho stabilito che le tali persone abbiano un trattamento economico di questo tipo. Ma questo come si concilia con la logica di questo articolo? Se c'è un articolo contraddittorio in una legge, che di per sè è contraddittoria, è proprio questo articolo. Si fa riferimento e si è fatto alle condizioni economiche, poi si fa riferimento ai minimi previsti dagli accordi nazionali, poi a quelli degli accordi locali, per quanto concerne esigenze e obblighi particolari alla Regione. Io confesso tutta la mia ignoranza, ma francamente non riesco a capire la logica giuridica, la volontà giuridica di quello che è detto qui: accordi locali per quanto concerne esigenze e obblighi particolari alla Regione. Vorrei aggiungere, sempre per la contraddittorietà dell'articolo, a un cer

to momento di far riferimento anche all'art. 81 della Costituzione, che è abbastanza preciso per quanto riguarda la assunzione di oneri da parte degli enti pubblici. Ma tutto quanto rimane così a mezz'aria: si vuol definire, ma in realtà si stabiliscono delle norme che, mi si perdoni l'espressione, fanno a cazzotti fra di loro, e sono contraddittorie nella maniera più chiara fra di loro. Ecco perchè io direi che se c'è veramente un articolo da rivedere è proprio questo. E io mi auguro che la Giunta voglia rivederlo sulla scorta delle osservazioni che sono state fatte, anche per quello che possono valere, fatte dai banchi della opposizione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Le osservazioni del cons. Manica riflettono il suo punto di vista; la Giunta ha un altro punto di vista evidentemente. Il punto di vista è questo: l'art. 28 è perfettibile, per carità, tutte le norme di questa legge sono perfettibili, tutte si potrebbero migliorare, io vorrei che tutti quanti avessero partecipato alla fatica che abbiamo fatto noi in questi mesi per mettere insieme questa legge e poi forse un po' più di comprensione l'avrebbero; ma questo articolo porta dei principi; è una legge di principio questa.

Primo principio è che il regolamento organico deve prevedere i trattamenti iniziali spettanti alle qualifiche; il secondo principio è che gli stipendi degli impiegati devono essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura e all'importanza del servizio; il terzo principio è che lo stipendio del segretario comunale comune deve essere superiore a quello degli altri stipendi; il quarto principio è che devono essere fatti salvi comunque gli accordi nazionali. Ma cosa sono questi, se non principi? Sono reali o sono fittizi? Io posso essere d'accordo col cons. Manica su una cosa: cioè sull'aspetto che può essere considerato anacronistico, fuori del tempo, delle parole "alle condizioni economiche locali". Se noi questa norma l'avessimo esaminata dieci anni fa, avremmo trovato l'appoggio di tutto il Consiglio, perchè tutti avrebbero detto: questa è una norma veramente giusta, saggia, che cerca di tutelare gli interessi economici dei comuni. Oggi diventa addirittura una norma incomprensibile. Ecco, essere un aspetto anacronistico, però ciononostante anche se ci sono delle norme che hanno un sapore anacronistico, hanno il loro valore e io l'ho messo in rilievo in questa occasione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Telegraficamente. Sui principi siamo tutti d'acc-

cordo, però quando i principi sono in contrasto fra di loro, in netto contrasto, domando che principi sono.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin der Ansicht, daß da nicht ein solcher Widerspruch besteht. Es werden Grundsätze aufgeführt, welche die verschiedenen Seiten, die verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit ergänzend regeln sollen. Ich bin nicht der Ansicht, daß das so anachronistisch sei. Es ist vielleicht in einer Art und Weise ausgedrückt, wie es eben in den früheren Gesetzen üblich war, aber die Tragweite muß klar sein, das heißt wenn eine Gemeinde über die Mindestsätze hinaus den Gehalt festsetzt und deswegen den Haushaltsausgleich nicht erreicht, dann kann sie sich nicht auf das Regionalgesetz beziehen, wo es etwa dann heißen würde - wenn dieser Satz nicht drinnen wäre -: Die Gehälter müssen gemäß der Natur und der Wichtigkeit des Dienstes usw. festgesetzt werden. Nachdem die Natur und die Wichtigkeit des Dienstes in der Stadt Bozen so bemessen, so eingeschätzt werden, kann die Gemeinde Taufers im Münstertal sie gleich einschätzen, denn die Natur ist dieselbe. Nein, die Gemeinde muß die Mindestsätze einhalten, sie kann das Gehalt nicht einfach gleich hoch bemessen wie die Stadt Bozen, wenn sie den Haushaltsausgleich nicht erreicht. Sonst wird der Beschluß nicht genehmigt. Es ist

ein Anhaltspunkt da, um diesen Beschluß in der Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht zu genehmigen. Das ist die Tragweite, meiner Ansicht nach!

(Sono dell'opinione che nel caso specifico non esiste simile contraddizione. Vengono indicate le massime, che dovrebbero regolamentare in modo integrativo i diversi aspetti della realtà e ritengo che ciò risulti anacronistico. Forse la dizione è ancora quella in uso nelle leggi precedenti, ma la portata deve essere chiara, vale a dire, se un comune stabilisce l'ammontare degli stipendi nella misura superiore al minimo senza raggiungere il pareggio del bilancio, non potrà invocare la legge regionale. Omettendo questa dizione l'articolo sarebbe sel seguente tenore: Gli stipendi devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della importanza del servizio ecc. Siccome la natura e l'importanza del servizio possono essere posti sullo stesso piano sia per il Comune di Bolzano come pure per quello di Tubre in Val di Monastero, essendo il lavoro appunto di identica natura. Il Comune deve rispettare le tariffe minime e non può semplicemente adottare lo stesso peso e la stessa misura dell'amministrazione comunale di Bolzano, se non chiude il bilancio in pareggio. Diversamente la delibera non verrà approvata. Esiste quindi un appiglio per bocciare la deliberazione in sede di controllo in meri

to alla legittimità.

Questa è la portata della mia opinione!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 28: è approvato a maggioranza con 9 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 29

I regolamenti comunali disciplinano la progressione in carica mediante sistemi di promozione che consentono l'accesso ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli.

Sono stati presentati due emen-

"I regolamenti comunali disciplinano il passaggio alla qualifica superiore mediante sistemi di promozione che consentano il passaggio ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli".

La parola al presentatori del primo emendamento, cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Sembra che il nostro emendamento abbia se non altro avuto l'effetto di provocare un ripensamento da parte della Giunta. Il nostro emendamento era diretto a sopprimere il meccanismo delle carriere che nel testo originario dell'art. 29 era esplicitamente stato reintrodotto. Quindi ci sembra che il nuovo testo dell'art. 29 presentato dalla Giunta accolga questo nostro rilievo, anche se prefe-

damenti, uno sostitutivo a firma Gouthier e altri, di questo tenore: "I regolamenti comunali devono contenere norme che favoriscano il passaggio alle qualifiche funzionali superiori dei dipendenti maggiormente esperti e meritevoli, mediante concorso interno e secondo i criteri previsti dall'art. 13, comma IV°".

L'altro emendamento è della Giunta, anche sostitutivo e dice:

riamo il nostro, però riconosciamo che il testo della Giunta è già un passo avanti rispetto al testo presentato qui in aula.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Gouthier...

GOUTHIER (P.C.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'emendamento sostitutivo della Giunta: è approvato a maggioranza con 3 astenuti. Chi chiede la parola sull'art. 29? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, un'annotazione brevissima. Indubbiamente questo articolo è almeno, a mio modo di vedere, parzialmente in contrasto con l'art. 13, che è stato votato. Tuttavia, siccome l'art. 13 regola in certo qual senso e per un certo verso e certi aspetti la questione della progressione di carriera, questo qui indubbiamente è per lo meno parzialmente in contrasto e non fa nessun riferimento a due cose fondamentali: l'anzianità di servizio e il titolo di studio. Che sono due cose che dovrebbero essere fondamentali agli effetti della progressione di carriera, adoperando questo termine nel senso usuale e per intenderci, pur non volendo attribuire lo stesso significato tradizionale che esso ha.

PRESIDENTE: Non avrei dovuto darle la parola, mi sono sbagliato, in quanto l'emendamento era sostitutivo e quindi l'articolo era già approvato. Ma comunque ha parlato e basta.

Art. 30

La progressione economica della retribuzione, derivante dalle norme adottate dai Comuni non dovrà essere inferiore a quella prevista dagli accordi stipulati fra sindacati e rappresentanza dei Comuni in sede nazionale.

Chi chiede la parola sull'art.

30? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 31

I Comuni non possono modificare in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto.

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Unicamente per notare che alla luce delle norme vigenti questo è un articolo che non ha senso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 31: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 32

In sede di prima applicazione della presente legge le qualifiche e le retribuzioni dei dipendenti saranno determinate sulla base delle funzioni svolte tenendo conto delle procedure previste dagli accordi nazionali e locali di categoria.

Metto in votazione l'art. 32: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art.33

Il segretario comunale è il funzionario più elevato del Comune, presenzia le riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, apponendovi la sua firma, roga i contratti nell'interesse del Comune, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza del Comune e ne riferisce al Sindaco, dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento, cura la pubblicazione delle deliberazioni ed il loro invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti e adempie ai compiti affidatigli caso per caso con delibera degli organi elettivi del Comune.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, alcune questioni di carattere formale. Per quanto riguarda la firma autentica e il rilascio delle copie degli atti, va bene, ma dovrebbe essere prevista anche la questione della delega. Per quanto riguarda "dirige gli uffici", direi che è una dizione un po' impropria e che sarebbe preferibile "è responsabile del funzionamento degli uffici", perchè è chiaro che in un comune di una certa importanza non può materialmente il segretario dirigere i singoli uffici, quindi è responsabile del funzionamento degli uffici. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso, io toglierei "caso per caso con delibera degli organi elettivi

del comune" e mi fermerei ad "adempire ai compiti affidatigli"

Già che ho la parola, io direi che, introducendo il discorso sui segretari comunali, il discorso fondamentale che si sarebbe dovuto fare e che mi pare qui non si faccia, è la questione del ruolo provinciale che dovrebbe essere riservato ai segretari comunali. Secondo me, su scala provinciale dovrebbe essere stabilito un ruolo, in base al quale poi i segretari comunali possono evidentemente essere destinati ai singoli comuni. E' vero che i segretari comunali sono dipendenti del comune, e su questo siamo d'accordo, perchè giudicheremmo in questo caso sì anacronistico, anche se da tanto è in vigore, il fatto che ci sia un dipendente retribuito da un ente dal quale non dipende, e sot

to questo profilo possiamo essere d'accordo. Però ci pare che una garanzia, ma anche una garanzia di miglior funzionamento delle cose in senso generale, avrebbe dovuto introdurre il Consiglio regionale a adottare il criterio del ruolo dei segretari comunali su scala provinciale. E io pregherei la Giunta anche in questo momento, pur rendendomi conto di quante difficoltà ci possa contemplare, di riprendere in esame questo argomento, per farne oggetto nella legge, perchè per quel che mi riguarda lo reputo una cosa di fondamentale importanza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Sì, molto brevemente, on. Presidente, per dire che concordo con quanto detto dal collega Manica, soprattutto per quel "dirige gli uffici comunali". Se questo va bene per un comune piccolo, per un comune grande assolutamente non può andar bene, bisogna togliere quel "dirige", perchè può creare veramente una notevole confusione nelle rispettive responsabilità dei capi-divisione e dei capi-uffici. Proprio io pregherei la Giunta di voler correggere quel "dirige", potrebbe causare degli attriti notevoli.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte aufgrund dessen, was der Abgeordnete Manica bemerkt hat, den Herrn Assessor fragen, ob es nicht richtig wäre, dort den Text zu ändern, wo es heißt: "... dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento ..." - in der Verfassung ist die Rede von "buon andamento" -, daß man dieses "... dirige gli Uffici comunali" wegläßt und sagt: "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali". Wenn es eine kleine Gemeinde ist, dann leitet er selbstverständlich das Büro, das Amt und in anderen Fällen leitet er nicht, denn es sind Amtsleiter da, aber er ist verantwortlich nicht nur für "andamento", denn irgendwie funktionieren ja immer diese Ämter. Schlecht oder recht! Aber in der Verfassung heißt es "buon andamento", "risponde del buon andamento". Anstatt "... dirige gli Uffici comunali" könnte man sagen "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali".

(Riferendomi alle osservazioni del collega Manica, vorrei chiedere al signor Assessore, se non sarebbe meglio modificare la dizione "... dirige gli Uffici comunali e risponde del loro andamento..." nel senso di tralasciare "... dirige gli Uffici comunali" ed inserire soltanto la frase "... risponde del buon andamento degli Uffici comunali", in quanto nella Costituzione si parla di "buon andamento". Se si tratta infatti di un piccolo Comune è naturale che egli dirige l'ufficio, mentre in altri casi non lo fa, in quanto vi sono i capi ufficio, essen-

do unicamente responsabile dell'andamento, dato che bene o male gli uffici funzionano sempre. Anzichè "... dirige gli Uffici comunali..." si potrebbe dire "... risponde dell'andamento degli Uffici comunali".)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Noto che una delle più importanti qualifiche che al segretario comunale competono, è dimenticata da questa legge, ed è quella del riconoscimento che il segretario comunale è il capo del personale. Questa è una titolarità che noi non possiamo sopprimere. Costituisce essa una garanzia per il personale. E, così vista, viene a cadere anche la preoccupazione del dirigere e del sovrintendere, perchè è evidente che il segretario comunale sovrintenda al buon andamento degli uffici, ed è il responsabile del personale. In questo senso può fare tutte le indagini che ritiene opportune, può convocare tutti i capi-divisione e i capi-ripartizione là dove esistono e concordare con loro l'impostazione del servizio, perchè a lui è riconosciuto questo diritto. Perchè è tempo ed è gran tempo di togliere la responsabilità del personale nei comuni una volta al sindaco, una volta ad un assessore speciale, l'assessore al personale. A che cosa serve l'assessore al

personale? Serve ad assumere, non serve certo a regolare le carriere. C'è un regolamento organico. Quindi, una volta stabilito che il segretario comunale è il capo del personale, è evidente che tutte le altre illazioni automaticamente non trovano giustificazione alla loro esistenza. Pertanto, credo che sia anche doveroso perchè risponda a un preciso requisito della legge. Possiamo innovare finchè vogliamo, ma questo è nella legge nazionale, sicuro che il segretario comunale è il capo della amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Mir scheint, daß die Behauptung, daß der Gemeindesekretär in einer großen Gemeinde nicht die Voraussetzung und die Möglichkeit besitzen soll, die Ämter zu leiten, abwegig ist. Gerade in der großen Gemeinde braucht es jemand, der ganz klar der letzte Verantwortliche ist, der die gesamte Verwaltungstätigkeit koordiniert, denn es gibt verschiedene Abteilungsleiter und wenn die alle frei bestimmen und walten können, dann sind es frei zirkulierende Himmelskörper und die Rechte weiß nicht, was die Linke tut. In der großen Gemeinde braucht es demzufolge mehr als in der kleinen Gemeinde jemand, der die Übersicht hat, jemand, der klare Weisungen gibt, jemand, der, wie ich bereits gesagt habe, koordiniert. Dies auch, weil gerade in der großen Gemeinde eine bestimmte Kontinuität der Beamtenschaft gewähr

leistet werden muß, unabhängig von der politischen Konstellation. Die Demokratie kann ja nur dann funktionieren, wenn wir eine Beamtenschaft haben, die imstande ist, wenigstens die ordentliche Verwaltung reibungslos abzuwickeln, unabhängig von der momentanen politischen Konstellation. Demzufolge, auch für die Verantwortung des gesamten Personals, für die Selbständigkeit des Personals, für die Eigenverantwortung des Personals braucht es hier eine letztverantwortliche hierarchische oberste Instanz, die nur der Gemeindesekretär sein kann. Wenn er schon die Verantwortung für das Personal haben soll, dann muß er auch die Möglichkeit der Direktive haben, das heißt der Koordinierung. Sowohl was die Kontinuität der Verwaltung betrifft, was die Eigenverantwortung des Personals betrifft als auch im Sinne des hierarchischen Prinzips und gerade der Funktionsfähigkeit der großen Gemeinde erscheint mir dieser Punkt besonders wichtig und völlig unerlässlich.

(L'affermazione che il segretario comunale di una amministrazione maggiore debba avere i requisiti necessari e la possibilità di dirigere gli uffici, mi sembra errata. Proprio in un Comune grande deve esservi qualcuno che sia l'ultimo responsabile e che coordini tutta l'attività amministrativa, in quanto vi sono diversi capi divisione e se tutti sono liberi nel dirigere e nelle decisioni, si creerebbero dei liberi "corpi celesti", o meglio la destra non verrebbe mai a sa-

pere quanto fa la sinistra. In un Comune maggiore più che in uno minore vi è bisogno di una persona che abbia la visione globale sull'amministrazione, una persona che impartisce chiare direttive e che ha la funzione, come già detto, di coordinatore al fine di garantire la continuità ai dipendenti, indipendentemente dalla costellazione politica. La democrazia potrà funzionare soltanto, se il Comune dispone di impiegati in grado di svolgere perfettamente almeno gli atti ordinari amministrativi, e ciò, ripeto, indipendentemente dalla costellazione politica del momento. Inoltre la responsabilità su tutto il personale, l'indipendenza dello stesso, la responsabilità diretta dei dipendenti richiedono una somma istanza gerarchica, globalmente responsabile, che può essere soltanto il segretario comunale. Se la responsabilità sul personale grava sul segretario, questo deve avere anche la possibilità di dirigere, vale a dire di coordinare. Sia per la continuità dell'amministrazione, per la responsabilità diretta e propria del personale, come pure nel senso del principio gerarchico ed ancora per la funzionalità del Comune di una certa entità, questo punto mi appare di particolare importanza ed indispensabile.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): "... buon andamento", so wie in der Verfassung!

("... buon andamento", come si legge nella Costituzione!)

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Gerade im Hinblick auf eine große Gemeinde erfordert es für die Funktionsfähigkeit, daß der Bürgermeister an einen sich wenden kann und nicht mit den einzelnen Abteilungsleitern ständig Kontakt haben muß. Wenn der Bürgermeister frei sein soll für die politisch-verantwortliche Tätigkeit, dann muß er, was die Durchführung seiner politischen Entscheidungen betrifft, die Möglichkeit haben, dies an einen verantwortlichen Beamten weiterzudelegieren, der dann die Arbeit innerhalb der verschiedenen Beamten und des Personals organisieren muß. Wenn ein Bürgermeister in einer Gemeinde mit den einzelnen Abteilungsleitern sich herumraufen muß, wenn er, um eine Übersicht über die Tätigkeit zu haben, zwei, drei oder sogar vier Leute rufen muß und sich bei denen informieren muß, wenn er sich mit diesen Leuten immer beraten muß - er soll es -, um überhaupt effizient zu sein, dann kann eine Verwaltung nicht gut funktionieren.

Deshalb, bitte, auch im Sinne der Anregung des Kollegen Dr. Benedikter des guten Funktionierens und der guten Leistung der Gemeinde, ist es erforderlich, daß er diese Direktive behält, auch damit die Verbindung zwi-

schen politischer Vertretung in der Person des Bürgermeisters oder des delegierten Assessors, des Stadtrates, oder des Gemeindeassessors für das Personalwesen und dem höchsten Beamten, dem Sekretär, ständig möglich und präsent ist, scheint mir diese Klausel von eminenter Wichtigkeit.

(Proprio in considerazione della circostanza che la funzionalità di un Comune maggiore richiede la presenza di un funzionario; al quale il sindaco possa rivolgersi senza dover avere continui contatti con i singoli capi divisione. Il sindaco, per potersi dedicare esclusivamente alla sua attività di responsabile per l'attuazione delle sue decisioni politiche, il quale funzionario è chiamato ad organizzare il lavoro fra i dirigenti e i dipendenti del Comune. Se invece il sindaco è costretto a discutere con i singoli capi divisione e consultare, come è doveroso, due, tre o quattro persone per poter avere una visione globale sull'attività, e ciò per essere efficiente, un'amministrazione non può funzionare convenientemente.

Per questo motivo ed anche nel senso dell'iniziativa del collega Benedikter, per il buon funzionamento e l'efficienza del Comune è necessario che il segretario mantenga la funzione direttiva. Questa clausola mi sembra inoltre di enorme importanza per rendere possibile e costante il collegamento fra il rappresentante politico nella persona del sin-

daco o dell'assessore delegato, il Consiglio comunale o l'assessore comunale preposto al personale ed il massimo funzionario, vale a dire il segretario.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Sì, per dire che io condivido l'emendamento del cons. Benedikter, se è rimasto quello che ci ha letto, cioè togliere "dirige gli uffici comunali" e sostituire con "risponde del buon andamento degli uffici comunali". Questo perchè non condivido pienamente quello che ha detto il cons. Gamper. Nello spirito sì, ma, cons. Gamper, credo che, proprio da un punto di vista filologico quel "dirige" implica veramente un qualche cosa che a un certo momento potrebbe portare ad una confusione negli uffici. Perchè un conto è dire "coodina", oppure come ha proposto molto bene il cons. Benedikter "risponde del buon andamento degli uffici", ecc., ma quel "dirige" significa, a mio avviso...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Non può rispondere se non può dirigere gli uffici...

CRESPI (P.L.I.): Eh no, abbia pazienza, perchè io se sono responsabile di un reparto, corrispondibile io come capo-ripartizione o come capo-divisione, ri-

spondo io come capo-ufficio. Poi va bene, ci sarà quello che avevamo chiamato stamattina, che ha causato tante grane, un superiore gerarchico, che potrà coordinare il tutto, che risponderà del buon andamento. Ma la responsabilità prima è sempre mia e non la posso delegare.

PRESIDENTE: L'emendamento non prevede quanto pensava lei, cons. Crespi.

(INTERRUZIONI)

PRESIDENTE: Rimane "dirige gli uffici comunali e risponde del buon andamento". Viene aggiunta soltanto la parola "buon andamento".
Se nessuno chiede più la parola, metto in votazione prima l'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti. Metto in votazione l'art. 33 così emendato: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art. 34

Ciascun Comune o Consorzio dei Comuni della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, determinando la qualifica da attribuirgli secondo quanto stabilito nella tabella A) allegata alla presente legge.

I Consorzi non potranno essere costituiti da più di due Comuni.

Per i Comuni consorziati la

classe del Consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati ed al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti, una retribuzione mensile di $1/4$ dello stipendio più il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni consorziati.

C'è un emendamento, a firma Pasquali e altri, che dice: aggiungere all'ultimo comma la frase: "qualora nel loro complesso la popolazione superi i mille abitanti".

La parola al cons. Ongari.

ONGARI (D.C.): Credo che non ci sia molto da illustrare. Se la virtù sta in mezzo, l'emendamento vuole collocarsi fra la dizione primitiva della Giunta e quello che è stato l'emendamento introdotto in commissione, il quale prevede che "i consorzi non possono essere formati da più comuni". Il limite di mille abitanti evidentemente tende a dare una certa possibilità di manovra nel consorziarsi ai comuni piccoli perchè potrebbe succedere che comuni di 2-300 abitanti o restino addirittura isolati e quindi sia il comunello che deve prendersi il proprio segretario comunale, e che si trovino in grave difficoltà nel momento in cui devono rivedere le circoscrizioni consorziali. Ora credo che abbia un certo

valore anche in prospettiva, perchè se c'è una certa unità dal punto di vista amministrativo, almeno a livello di consorzio segretariale, anche se non c'è da farsi molte illusioni, ma nella prospettiva di una futura unificazione, è probabile che a livello di consorzi sia più facilitato un certo discorso in questa direzione, che se non, al limite, avessimo un segretario ogni comune. Evidentemente c'è anche una questione economica, perchè le proposte di emendamento riguardano chiarissimamente i comuni molto piccoli e che probabilmente si trovano anche in una certa difficoltà finanziaria, senza che con questo venga tolta l'altra possibilità, quindi rimane intatta quella di allargare il consorzio, se ritengono opportuno di consorziarsi a due a due, se non hanno possibilità. Evidentemente il limite di mille abitanti ha un suo senso, perchè se c'è un comune di una certa consistenza, al massimo rimarranno ancora in due, ma se i comuni sono molto piccoli, al massimo arriveranno a tre, perchè credo che i comuni così piccoli per superare questo numero non ce ne siano, e comunque è anche opportuno che non si vada oltre, che se esistono consorzi con quattro o più comuni vengano senz'altro ridimensionati.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Mi ero proposto di non intervenire in nessun articolo, perchè questa legge oramai - e non uso il termine che userei fuori da quest'aula -, è stata emendata, riemendata, ecc. per cui debbo riaffermare nuovamente quanto era stato detto nella prima riunione, che essa doveva essere sgombrata prevalentemente da tutte le possibilità di impiegarci quattro giorni per discutere. Questa è la premessa.

Per quanto concerne poi i consorzi, ci sono due aspetti: l'aspetto positivo, che è quello della economicità nella gestione di un comune con un segretario ogni tre comuni; altre difficoltà ci possono essere, quando per esempio manca il segretario in un comune perchè si trova magari in un altro comune, ciò crea un disservizio, comunque un servizio non completo. Pertanto rivolgo la raccomandazione, consentitemi per lo meno di usare questo termine, che non si porti l'inflazione per l'economia dei consorzi dei comuni, perchè ha i suoi aspetti negativi il consorzio dei comuni per l'aspetto segretario dell'amministrazione comunale. Ho sott'occhio ancora il consorzio Villalagarina, Nogaredo e altri comuni nelli sulla costa dell'Adige, per i quali difficilmente si può trovare sempre a disposizione quel funzionario che nei comuni di modeste dimensioni fa tutto, perchè si può correre il rischio

di andare dal sindaco, ma di dover chiamare il segretario perchè il sindaco non sa se firmare un documento, se è legittimo o non legittimo.

Disordinatamente ho voluto esprimere la raccomandazione che si tenga presente anche questo aspetto nell'ipotesi di costituzione di un consorzio di comuni, se questo deve avvenire soltanto per risparmiare un segretario comunale. Grazie.

(INTERRUZIONI VARIE)

LEONI (P.C.I.): Vuole un giudizio su questo articolo o sulla legge nel suo insieme? E' una baraonda!

PRESIDENTE: Farà le dichiarazioni di voto successivamente. La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Sì, credo anch'io che raramente in questo Consiglio sia arrivata una legge tanto emendata, dopo tanto tempo che è all'attenzione dei signori consiglieri. Comunque...

RICCI (P.S.I.): Indice di democrazia!

AVANCINI (P.S.D.I.): Sì, sì, è indice di democrazia, dice Ricci, "ad abundantiam".

Secondo me, va meglio la dizione proposta dalla Giunta; lasciare la libertà ai comuni di consorzarsi come vogliono mi sembra proprio indice di democrazia e un indice di libertà. La proposta fatta dalla commissione è eccessi-

jede Gemeinde einen eigenen Sekretär hat und daß nicht mehr als zwei Gemeinden sich konsortieren können.

(Sono dell'avviso che la Giunta regionale dovrebbe accettare quest'emendamento. In sede di commissione il medesimo è stato vagliato attentamente, per cui credo che ogni comune dovrebbe poter contare su un proprio segretario. Attualmente esistono effettivamente Comuni molto piccoli, ma ritengo che poco a poco dovremmo provvedere ad unificarli. Sono a conoscenza che sarà molto difficile, ma oggigiorno il problema diventa sempre più pressante ed è quindi necessario che ogni comune disponga di un proprio segretario. Le leggi sono troppo complicate, da poter lasciare un'amministrazione senza il massimo funzionario, in quanto non è più possibile pretendere dai Comuni l'enorme onere di avere un segretario in comune con altre due o tre amministrazioni comunali. I consorzi sono pertanto possibili soltanto fra comuni piccolissimi, per cui si dovrà cercare di provvedere ogni singolo comune di un proprio segretario ed evitare che si consorzino più di due amministrazioni.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo emendamento presentato dai cons. Pasquali e

Ongari si riferisce alla provincia di Trento, perchè in provincia di Trento c'è il fenomeno di comuni piccoli e parecchi, in provincia di Bolzano sono rarissimi. Adesso io non ho qui i dati, ma si comincia subito dai mille abitanti in su, salvo qualche eccezione. In linea di massima, pur affermando che è giusto il criterio introdotto dalla commissione, di non ammettere consorzi con più di due comuni, in linea di fatto considerata la situazione particolare della provincia di Trento la Giunta non si oppone che si possa arrivare a un consorzio a tre quando tutti e tre i comuni assieme non superano i mille abitanti. Perchè questo è il caso. Ed è un caso limite che potrà verificarsi in due o tre consorzi, se si verifica. E' chiaro che per i comuni per i quali si sta trattando, c'è anche un altro problema, il problema dell'unificazione, problema che si pone in termini concreti in provincia di Trento perchè in provincia di Bolzano si è verificato un caso solo. Casi di comuni sotto i 500 abitanti che per tre anni hanno avuto il bilancio deficitario, in provincia di Bolzano non ci sono stati, in provincia di Trento ce ne sono alcuni, forse una quindicina di comuni. Il problema si pone quindi in termini concreti, e la norma introdotta dal cons. Ongari, anche se consente un po' più di respiro a tutti questi comuni, non toglie che il problema debba essere affrontato. La Giunta provinciale è stata invitata dalla Giunta regionale ad esamina-

re questo problema, a fare delle proposte, perchè se non si arriva a un consorzio, a una fusione di comune accordo, bisognerà arrivarci d'ufficio. Ecco, premesso quindi che si tratta di casi veramente limitati, non direi che ci si possa opporre a questo emendamento. Volevo assicurare il cons. Avancini che la legge si riferisce al futuro, quindi tutti i consorzi che verranno costituiti da oggi in poi non potranno essere costituiti da più di due comuni, salvo questa modesta eccezione; quelli che ci sono rimangono. L'emendamento della legge sarà un invito per i comuni stessi di vedere se non è il caso di sciogliere questi consorzi e di non superare il numero di due.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Herr Assessor hat sich dafür ausgesprochen, daß man auch drei Gemeinden für die Anstellung des Sekretärs eine Verwaltungsgemeinschaft bilden läßt, und zwar im Hinblick auf die besondere Lage in der Provinz Trient, wo es ja viel mehr Zwerggemeinden gibt als in der Provinz Bozen. Unter Zwerggemeinden verstehe ich Gemeinden bis zu 500 Einwohnern. Wir haben ja die Bestimmung in der Gemeindeordnung, daß Gemeinden bis zu 500 Einwohnern gewissermaßen indirekt gezwungen werden sollen, sich mit einer anderen Gemeinde zu verschmelzen. Wir haben ja diese Bestimmung, wonach man veranlas-

sen will, daß Gemeinden unter 500 Einwohnern sich mit der nächstgelegenen Gemeinde verschmelzen, von der dann anscheinend noch nicht Gebrauch gemacht worden ist. Diese Bestimmung in der Gemeindeordnung müßte also mit der Bestimmung hier koordiniert werden, daß sogar drei und nicht nur zwei Gemeinden eine Gemeinschaft für die Anstellung des Gemeindesekretärs bilden können, wenn sie zusammen nicht mehr als 1.000 Einwohner haben. Die Koordinierung müßte noch besser ausgebaut werden. In einem Punkt möchte ich den Herrn Assessor ersuchen, daß er richtigstellt, denn wenn das Gesetz hier sagt, es darf nur mehr eine Verwaltungsgemeinschaft bis zu drei Gemeinden geben, dann können Verwaltungsgemeinschaften bis zu drei Gemeinden, die dieser Vorschrift nicht entsprechen, sagen wir, Verwaltungsgemeinschaften für die Anstellung eines Gemeindesekretärs von zwei oder drei Gemeinden mit zusammen mehr als 1.000 Einwohnern, nicht weiterbestehen. Meiner Ansicht nach müssen solche Verwaltungsgemeinschaften dann aufhören zu bestehen oder sie müssen aufgelöst werden; sie können nicht weiterbestehen, als ob nichts geschehen wäre, auch deswegen, weil diese gemeinschaftliche Anstellung des Gemeindesekretärs in der neuen Lage wirklich etwas Widersprüchliches, etwas mit dem System an sich ganz und gar nicht Vereinbares ist, denn dieser Mann ist ja Gemeindeangestellter. Der Gemeindesekretär muß ja Angestellter einer Gemeinde sein, nicht wie bisher, wo er kein Gemeindeangestellter, sondern eine Art Staatsangestellter - weder Fisch noch Fleisch - war. So konnte er auch Gegenstand einer Verwaltungsgemeinschaft sein,

weil er nicht Gemeindeangestellter war, aber unter den jetzigen Umständen wird es eine Verwaltungsgemeinschaft für die Anstellung eines Gemeindeangestellten, so als ob zwei oder drei Gemeinden sagen würden: Wir können es uns nicht leisten, je einen Angestellten zu nehmen; wir können nur zu dritt diesen Angestellten aufnehmen. Dies nämlich, daß drei Gemeinden eine Gemeinschaft bilden, um das Gemeindepersonal aufzunehmen, ist an sich etwas, was mit dem neuen System, mit der Gemeindeautonomie an sich nicht vereinbar ist. Das läßt sich nicht vereinbaren. Ich möchte sagen: Insofern diese Ausnahmebestimmung bleibt und sogar auf drei Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern ausgedehnt wird, müssen die bisherigen Verwaltungsgemeinschaften, die dieser Bestimmung nicht entsprechen, aufhören.

(Il signor assessore si è espresso favorevolmente in merito alla formazione di comunità amministrative, composte da tre Comuni, per l'assunzione di un segretario comunale comunitario, e ciò soprattutto considerando la particolare situazione in Provincia di Trento, dove esistono più mini-comuni che in provincia di Bolzano. Per mini-comuni intendo amministrazioni fino a 500 abitanti. Nell'ordinamento sui comuni abbiamo infatti una norma, tendente a costringere in certo qual modo indirettamente i comuni fino a 500 abitanti di aggregarsi ad altro comune. Noi disponiamo di tale normativa, secondo la quale desideriamo fare in

modo che i comuni sotto i 500 abitanti si uniscano ai comuni limitrofi, ma a quanto sembra non ha avuto fino ad oggi pratica applicazione. Questa norma dell'ordinamento sui comuni va pertanto coordinata con quest'articolo, dimodochè, per quanto riguarda l'assunzione del segretario comunale, la comunità amministrativa possa abbracciare tre enti comunali, semprechè non superino i 1.000 abitanti. Detto coordinamento andrebbe ulteriormente potenziato. Desidero pregare il signor assessore di rettificare ancora un punto, in quanto limitando la comunità amministrativa a tre soli comuni, in futuro non potranno più esistere comunità costituite da tre comuni, non rispondente alla norma, per cui non potranno provvedere ad assumere insieme un segretario comunale, superando essi complessivamente i 1.000 abitanti. A mio avviso simili comunità amministrative non potranno più esistere e pertanto si dovrà provvedere al loro scioglimento, come se nulla fosse accaduto, poichè un eventuale assunzione di un unico segretario comunale per tutti e tre gli enti della comunità non si troverebbe in armonia con la nuova situazione e risulterebbe quindi incompatibile con il nuovo sistema, essendo il segretario dipendente del Comune. Questo dev'essere un dipendente dell'amministrazione comunale e non dipendente come finora dallo Stato, pur non essendo un vero e

proprio dipendente statale, che lo pone in una posizione particolare da essere nè pesce e nè carne. Finora poteva infatti inserirsi in una comunità amministrativa, appunto perchè non era dipendente comunale, ma con il nuovo sistema l'assunzione in una comunità amministrativa non è più possibile. Due o tre comuni, non in grado di sostenere singolarmente la spesa per il segretario comunale, non possono assumere di comune accordo un funzionario per tutti due o tre gli enti, poichè, unirsi in una comunità amministrativa per assumere i dipendenti comunali, non è compatibile con il nuovo sistema e con l'autonomia del comune. E' impossibile, non è compatibile! Sono pertanto dell'avviso che, pur facendo salva questa norma di eccezione ed estendendo la possibilità di costituirsi in comunità amministrativa fino a tre comuni, che non superino complessivamente i 1.000 abitanti, dovremmo sciogliere le attuali comunità, che non rispondono alla presente norma.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Io prendo atto della dichiarazione dell'assessore Bertorelle per tranquillizzarmi, però la legge è un'altra cosa. La sua enunciazione di tranquillità va bene, mi va bene anche sul piano personale, ma la legge dice: "i con-

sorzi non potranno essere costituiti da più di due "comuni" e quindi bisogna rivedere anche i consorzi esistenti, secondo me, in base alla legge. Potremmo dire che "i consorzi non potranno essere costituiti da più di tre comuni, purchè ciascun comune non superi i mille abitanti". Comunque, io mi permetto di presentare un emendamento, perchè penso che questa sia una cosa molto importante.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Io vorrei confermare che la Giunta non aveva posto alcun limite per il consorzio dei comuni, non aveva detto se due, se tre, se quattro, non aveva posto alcuna difficoltà. In un secondo momento da parte degli stessi segretari comunali, nell'intervallo fra l'approvazione della Giunta e l'esame in commissione, è pervenuta questa proposta: di limitare i consorzi, perchè gli stessi segretari comunali sentono la difficoltà di tenere contemporaneamente due, tre, quattro posti; d'altra parte la mancanza di segretari comunali aveva indotto a questa situazione ed era quindi una situazione di carattere eccezionale. Allora la Giunta ha previsto, dopo l'approvazione del disegno di legge, che i consorzi non potranno essere costituiti da più di due comuni, e quando la legge è stata discussa in commissione, ha fatto questa proposta; proposta che la commis-

sione ha accettato. Nello spirito però della Giunta e anche nel testo della norma, ci si riferisce ai consorzi che verranno costituiti quando si dice: "i consorzi non potranno essere costituiti". La parola sembra chiara, si riferisce al futuro. Quindi, consorzi che esistessero oggi, di tre, di quattro comuni - be', di quattro ce ne sono ben pochi - non vengono automaticamente ridotti a due, ma rimangono fino a che essi volontariamente si ridurranno. Se il Consiglio ritiene che i consorzi superiori a due comuni vengono ridotti a due, lo devo dire esplicitamente e quindi i consiglieri interessati devono presentare un emendamento per prevedere che i consorzi, che abbiano più di due comuni, vengano ridotti a due comuni. L'emendamento presentato poi dal cons. Avancini diventerebbe superfluo in questa situazione; votarlo in questa situazione che a me sembra chiara, veramente non avrebbe senso. Nel momento in cui facciamo ogni sforzo per ridurre il consorzio al minimo, cioè a due, e se il Consiglio è d'accordo accettiamo quell'emendamento modestissimo, che riguarda nella provincia di Trento solo un paio di casi di comuni che tutti e tre assieme non superano i mille abitanti, introdurre con un emendamento, come ha fatto il cons. Avancini, il numero di 2500 sembra...

TANAS (segretario questore -

P.S.D.I.): No, sono di tre comuni...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Tre comuni?

PRESIDENTE: Scusi, assessore, tanto perchè lei sappia, l'emendamento presentato da Avancini e altri, parla di "consorzi da più di tre comuni".

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Comunque, anche se non è fatto un riferimento numerico, diciamo che mentre la Giunta e la commissione cercano di ridurre a due, lui cerca di portarli a tre. Ma una volta che ha l'assicurazione che quelli che ci sono restano, non vedo perchè debba insistere su questo emendamento, che comunque è in contrasto a uno spirito di migliore organizzazione dei comuni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sul primo emendamento? Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo: è approvato a maggioranza con 11 astenuti.

Ora a me pare che l'emendamento Avancini e altri sia in contrasto con quello che abbiamo appena votato...

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte es dem Präsidenten des Regionalrates überlassen, denn das ist eine rein logische Folgerung. Wir haben jetzt abgestimmt, daß drei Gemeinden sein dürfen, falls sie zusammen die 1.000 Einwohner nicht überschreiten, nicht wahr.

PRÄSIDENT: Consigliere Benedikter! Non c'è limite. Ecco perchè per conto mio o è superfluo o è contraddittorio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entschuldigung. Wir haben jetzt eine von den Abgeordneten Pasquali und Ongari vorgeschlagene Änderung abgestimmt und beschlossen. Es dürfen drei Gemeinden sein - ich befasse mich mit dem, was abgestimmt worden ist -...

PRÄSIDENT: ... possono essere anche quattro, purchè non superino i 1.000 abitanti. Se sono cinque Comuni da 100 abitanti possono fare il consorzio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn der Antrag Avancini besagt: Es dürfen nicht mehr als drei sein, dann müßte die Auslegung dahingehen, daß es nicht mehr als drei sein dürfen und die drei dürfen die 1.000 Einwohner nicht überschreiten, sonst wäre die Bestimmung im Widerspruch zu dem, was bereits abgestimmt worden ist. Aus den beiden Abänderungen gemeinsam würde sich ergeben, daß es nicht mehr als drei Gemeinden sein dürfen und zusammen dürfen diese die 1.000 Einwohner nicht überschreiten.

(Vorrei lasciare la decisione al Presidente del Consiglio regionale, essendo questa una logica conseguenza. Ora abbiamo votato la norma che prevede una comunità fino a tre comuni, che non devono comunque superare complessivamente i 1.000 abitanti.

PRESIDENTE: Consigliere Benedikter! Non c'è limite. Ecco perchè per

conto mio è è superfluo o è contraddittorio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi scusi, abbiamo votato ed approvato una modifica proposta dai consiglieri Pasquali ed Ongari. Possono essere tre Comuni - mi riferisco a quanto abbiamo approvato -...

PRESIDENTE: ... possono essere anche quattro, purchè non superino i 1000 abitanti. Se sono cinque comuni da 100 abitanti possono fare il consorzio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Se la proposta Avancini recita, che non possono essere più di tre Comuni, allora l'interpretazione da dare è quella che non possono essere più di tre Comuni, che non superino complessivamente i 1000 abitanti, altrimenti la norma sarebbe in contrasto con quanto da noi approvato. Dalle due modifiche risulterebbe infatti che non possono essere più di tre Comuni, che non superino complessivamente i 1000 abitanti.)

PRESIDENTE: E' quello che volevo dire io: che l'emendamento presentato non può essere messo in votazione, in quanto la cifra non è stata determinata dei comuni, basta che non superi i mille abitanti. L'altra cifra allora è un emendamento a quanto ha deliberato la commissione, di tre comuni... La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presi-

dente, dal momento che è stato accolto l'emendamento dei mille abitanti, anche se mettessimo "i consorzi non potranno essere costituiti da più di tre comuni", il mio scopo non è raggiunto. Il mio emendamento è inutile, non perchè improponibile, ma perchè proprio inutile...

PRESIDENTE: D'accordo. Perchè non può superare i mille abitanti.

(INTERRUZIONI VARIE)

PRESIDENTE: Quindi l'emendamento è ritirato.

Chi chiede ancora la parola sull'art. 34? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 34: è approvato a maggioranza con 12 astenuti.

Art. 35

Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della qualifica del posto di segretario, il quale passerà automaticamente alla classe che gli compete in base alla nuova classificazione.

Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei Comuni con D.P.G.R. secondo l'ISTAT, per quanto ha riferimento ai dati statistici.

All'art. 35 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta al 2° comma, e dice:

"Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni con D.P.G.R., sentito l'Istituto Centrale di Statistica per quanto ha riferimento a dati statistici".

Chi lo illustra? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' una correzione del testo della commissione, invece di dire: "secondo l'ISTAT", dire "sentito l'ISTAT per quanto ha riferimento a dati statistici". Era un errore materiale contenuto nel testo della commissione.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Chi chiede la parola sull'articolo? La parola alla Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Vorrei che si mettesse tutta la dizione "Decreto del Presidente della Giunta regionale", invece di "D.P.G.R.", perchè nel testo della legge potrebbe suonar male.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, ma non sul D.P.G.R., quello non interessa.

PRESIDENTE: Sì, allora sarà detto "Decreto Presidente Giunta regionale".
La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): La previsione che è la classificazione del posto di segretario comunale dipende dalla classificazione del comune, e può anche stare bene, però è chiaro che a un certo momento, per una qualsiasi evenienza il comune può essere immesso in una classe inferiore, il che comporta automaticamente anche l'assegnazione del segretario comunale alla classe inferiore, con determinate conseguenze. Quindi, pongo all'attenzione della Giunta una cosa di questo genere, per sentire che cosa ne pensa.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Cons. Manica, guardi questo caso non è stato ipotizzato, perchè nella nostra regione, benchè ci siano delle zone sog-

gette a variazioni del numero di abitanti per emigrazione, non è mai successo che l'operazione sia discesa. Non mi risulta. Il caso non è ipotizzato.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo così emendato: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 36

Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I° che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

La Giunta presenta un emendamento, che dice: "L'onere derivante al comune dall'estensione al segretario comunale della concessione dell'indennità di buona uscita prevista dall'art. 27 della presente legge, viene ripartito fra tutti i comuni della regione presso i quali il segretario ha prestato servizio, in ragione dell'effettiva durata del servizio medesimo e della somma degli emolumenti periodici di ciascun comune".

Chi chiede la parola? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Questo emendamento è presentato per rispondere a quanto è contenuto nella relazione della commissione legislativa. Chi ha letto attentamente la relazione vedrà che alla fine si dice: "su un problema particolare

la commissione si è soffermata a lungo, senza peraltro elaborare un emendamento preciso".

E io prego quindi i membri della commissione di stare un po' attenti, di seguire perchè loro conoscono meglio la questione. Esso riguarda il pagamento dell'indennità premio di servizio al segretario comunale, che grava sul comune nel quale venne prestato l'ultimo servizio. Quindi se noi non diciamo niente, sul comune nel quale il segretario presta l'ultimo servizio grava l'onere di tutte le indennità di fine servizio. La commissione invece "ritiene sia giusto ripartire fra tutti i comuni presso i quali il segretario comunale ha prestato servizio nel corso della sua carriera. La soluzione del problema non è facile, anche perchè molti di detti comuni non appartengono alla Regione Trentino-Alto Adige. Per ragioni di urgenza, la commissione non ha portato a termine l'esame dell'argomento e si è limitata a dare delle indicazioni alla Giunta, a suggerire ad essa di predisporre un emendamento da portare direttamente in aula. Alcuni membri della commissione si sono riservati di approfondire taluni aspetti della materia in aula, e di presentare altri emendamenti". Altri emendamenti da parte dei consiglieri membri della commissione non sono stati presentati, e allora la Giunta ha presentato questo emendamento proprio per rispondere a quanto era contenuto nella rela-

zione. L'emendamento in sostanza ripartisce l'onere fra i vari comuni, naturalmente sia in relazione al servizio, sia in relazione alle somme percepite, durante i quali il segretario comunale ha prestato servizio. Evidentemente è l'ultimo comune che paga, ma poi si rivale nei confronti degli altri comuni, per la parte ad essi spettante. Nessun danno viene quindi ai segretari comunali, ma è un vantaggio per i comuni che non debbono sopportare gli oneri, magari di 40 anni di servizio, soltanto perchè l'ultimo anno un segretario comunale ha prestato servizio in quel comune.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Probabilmente gli emendamenti non sono arrivati, perchè si era preoccupati di far durare la riunione per l'applicazione di questa legge ancora una settimana. Ma faccio una domanda precisa, senza ironia. Questo vale per il futuro e per il passato. Io non so, so che c'è di mezzo l'ente, la cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, in sostanza. Non si potrebbe trovare una formula per cui ogni volta che un segretario passa da un comune all'altro quel comune debba, con una quota da accantonare, liberarsi di un onere che viene addebitato magari a 12-15 anni di distanza? Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Ora l'aver sospeso un conto con l'ex segretario da parte

di un comune, il quale verrà quantificato al momento in cui viene ad essere collocato a riposo, non mi sembra sia una cosa molto ortodossa. Io parlo in termine interlocutorio. Non sarebbe più opportuno che quel comune, il quale si è valso dell'attività di segretario comunale per due anni, per tre anni, per sei mesi, quella quota l'avesse accantonata per versarla poi alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro a quel comune che ha l'onere di indennizzare con l'indennità di buona uscita il segretario? Ecco. Perchè altrimenti, non so quanti saranno i comuni che sono consorziati, ma troveremo sempre dei comuni che devono riaprire una partita per quanto concerne la quota loro spettante come buona uscita, magari a anni di distanza. Io mi auguro che non si debba assistere a dei segretari comunali che girano con la cartella per i vari comuni... Io sono sempre del mio parere, anche se sono fuori tema, che ogni comune dovrebbe avere il suo segretario comunale. Il segretario di un comune è una persona che va rispettata, che va qualificata, che va tenuta in considerazione.

Concludo disordinatamente: la mia proposta non può trovare in questa legge la possibilità di essere realizzata affinché venga depositata la quota che va data all'ultimo comune, nel quale il segretario finirà la sua carriera? Ecco, questo era il

problema, per non dover sempre riaprire i conti con un ex dipendente, se il segretario comunale lo si ritiene un dipendente del comune, come è nella nostra regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Effettivamente l'argomento era stato esaminato con notevole impiego di tempo in commissione, come ricordava l'assessore, e in quella sede non si era riusciti a trovare una soluzione accettabile, come l'assessore si propone nella formula che abbiamo ascoltato come emendamento. Non è che però, signor assessore, il problema, a giudizio mio, sia risolto. Il collega Leoni in questo momento ha sollevato un altro aspetto della questione e riproponeva quanto già in commissione era stato ventilato da qualcuno dei colleghi, e cioè di accantonare le indennità di liquidazione al termine del rapporto con il comune per trasferirsi ad altro. Noi sappiamo però che queste indennità vanno liquidate sulla base dell'ultimo stipendio; non possono essere certamente liquidate nei vari periodi di servizio presso i vari comuni. E pertanto, se ogni comune dove il segretario presta il proprio servizio dovesse liquidare alla cessazione del rapporto la quota al comune spettante, al comune liquidatore dell'indennità finale competerebbe un onere che sarebbe comunque gravoso per in-

tegrare le liquidazioni che gli altri comuni pur avendo accanto nato, però non hanno liquidato nella misura spettante al segretario, perchè, come dicevo prima, la liquidazione va calcolata sulla base dell'ultimo stipendio. E qui non abbiamo nessuna soluzione da proporre. Sarebbe stato più facilmente risolvibile il caso con una nostra iniziale proposta, che poi non è nostra, è stata sollevata solamente in sede di discussione generale a suo tempo in commissione, la proposta cioè di istituire il ruolo provinciale. Chiuso l'argomento, non lo rivanghiamo, ricordiamo solamente che anche in questo caso si era data la possibilità di risolvere più giustamente anche questo aspetto del problema.

C'è un'altra questione dell'emendamento che dobbiamo osservare, signor assessore, quando lei dice che l'onere della liquidazione sarà ripartito in proporzione al periodo di servizio e agli effettivi emolumenti percepiti presso i vari comuni, dove il segretario ha prestato servizio prima di chiudere la propria carriera. Poichè noi non possiamo legiferare a carico delle altre regioni, lei dice "servizio nei comuni della regione". Ora, signor assessore, chiediamoci questo: se un segretario comunale presta 35 anni di servizio, di cui 20 fatti fuori della nostra regione, e 15 fatti in regione, chi si assume l'onere

di pagare per i 20 fatti fuori della regione? L'ultimo comune o i comuni che hanno avuto in servizio questo segretario? Noi non risolviamo questo con l'emendamento da lei proposto, perchè rimangono sempre scoperti di competenza, non sappiamo a chi rivolgerci, gli anni di servizio espletato fuori regione. Come lo risolviamo? Lo mettiamo a carico del comune che ha ospitato il segretario per gli ultimi due anni?

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Praticamente per ricalcare le stesse cose. Soltanto che il principio dal quale si deve partire è questo: evidentemente il comune che liquida deve essere l'ultimo. L'interesse del dipendente non può mai andarci di mezzo per questioni che interessano i comuni. Quindi, semmai, l'accordo deve intervenire fra comuni. C'è da tener conto di questo: che salvo i casi limite, che vi sono sempre purtroppo, i comuni, per lo meno nell'ambito della regione, dovrebbero in certo qual senso compensarsi a vicenda. Cioè il segretario comunale che è stato 4 anni di qua, 5 di là e via scorrendo, si trova a fare la marcia inversa all'altro segretario, e quindi dovrebbe stabilirsi una specie di compensazione automatica o giù di lì, a meno che non ci si trovi in presenza di casi limite, come quello

che è stato citato adesso dal collega Ricci. Però non deve mai andarci di mezzo l'interesse del dipendente. Quello deve essere liquidato dall'ultimo comune, i rapporti semmai vengono definiti fra i comuni stessi.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'emendamento l'ho portato semplicemente perchè in commissione sono stato invitato a presentarlo, ma sono pronto a ritirarlo, se può costituire motivo di difficoltà. Non sono certo colui che insiste perchè venga approvato. Ora la norma vale per il passato e non per il futuro, generalmente, perchè per il futuro bisogna prevedere che, diventando i segretari comunali dei dipendenti comunali, ci sarà una certa stabilità, mentre, essendo dipendenti statali, c'era molta mobilità nei segretari comunali. Quindi i casi per il futuro saranno pochi, mentre possono essere parecchi quelli che hanno girato diversi comuni.

Cons. Leoni, trovare la norma o predisporre la norma adesso, per cui ogni segretario comunale che va da un paese all'altro, si porta come bagaglio anche tutto quanto il cumulo delle somme accantonate, ecc. ecc., lei capisce che sarebbe un po' difficile farlo adesso.

Il cons. Ricci fa presente poi che la norma vale fino a un

certo punto, perchè se si tratta di segretari comunali che hanno fatto servizio tanto o poco fuori della regione, noi non possiamo imporre agli altri comuni questo; e ha ragione, perchè ci sono nel nostro Paese due ordinamenti; quello della Regione Trentino-Alto Adige e quello di tutto il rimanente territorio nazionale, nel quale i segretari comunali rimangono statali, e allora il problema non si pone perchè sono dipendenti statali. Quindi anche la norma che venisse proposta, avrebbe un valore relativo. Oh Dio, bisogna pensare che sono rari i cws di persone che hanno fatto servizio fuori; sono più frequenti i casi di persone che hanno fatto servizio nella loro carriera quasi sempre nella nostra regione. Ma tuttavia, ripeto, è relativo.

Volevo dire un'ultima cosa: che noi ci preoccupiamo giustamente che gli oneri dei comuni non gravino tutti sull'ultimo comune, però pensiamo che non tutto l'onere grava sul comune, perchè grava sul comune soltanto una parte, la parte maggiore grava sull'INADDEL. Quindi non ci sono cifre grossissime. A questo punto se il Consiglio trova difficile questo argomento, se sembra molto più semplice che venga lasciato all'ultimo comune questo impegno, la Giunta evidentemente non insiste e ritira l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento della Giunta è ritirato.

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, scusi, penso che la peggiore delle cose sia quella di lasciare la norma come è adesso nel testo del disegno di legge, sarebbe come lasciare a carico dell'ultimo comune tutti gli oneri. Il suo emendamento non è perfetto, però perlomeno fa una certa giustizia perequativa fra i vari comuni, che hanno ospitato il segretario comunale. Abbiamo dei problemi marginali, come quello dei segretari che provengono fuori regione; abbiamo l'altro aspetto del problema accennato dal collega Leoni; io credo che si potrebbe trovare soluzioni facendo una cassa di compensazione provinciale o regionale, per sopperire a queste latenti ingiustizie. Ma non possiamo lasciare al comune, dove il segretario chiude la sua carriera, l'onere di pagare la liquidazione, perchè allora numerosi nostri comuni si rifiuterebbero di prendere in ruolo un segretario, che ha alle spalle una carriera svolta presso altri comuni. Cioè il motivo di discriminazione da una parte e di difficoltà dall'altra. Pertanto, signor assessore, lei ha fatto molto in questa baranda, come diceva il collega Leoni, vediamo di farne dell'altra baranda, vediamo di aggiustare un po' questa faccenda che sarebbe veramente eccessivamente pesante e dannosa per le due parti inte-

ressate, i comuni e i segretari.

PRESIDENTE: Vuol dire che l'emendamento rimane in piedi.

Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Metto in votazione l'art. 36, così emendato: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 37

L'assunzione in ruolo dei Segretari di IV classe è deliberata per ciascun Comune dal Consiglio comunale e per i Consorzi dall'assemblea consorziale a seguito di apposito concorso per titoli, la cui disciplina dovrà essere stabilita dai regolamenti comunali.

Potranno partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 35 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiegato comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di Segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'articolo seguente.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Solamente per no-

tare, brevissimamente, che an che qui ci troviamo in presenza della norma che fissa i 35 anni che, a mio modo di vedere, non è una norma legittima. E d'altra parte sarà disattesa nei fatti, perchè in certi comuni piccoli non troveremo cer tamente dei segretari che an-

dranno a lavorare, se non avran no superato l'età contenuta in questo articolo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 37: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art.38

Le Giunte provinciali di Trento e Bolzano dovranno indire ogni biennio, possibilmente al termine del corso teorico-pratico e del periodo di esperimento di cui all'articolo seguente, un esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale al quale potranno partecipare gli aspiranti muniti di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche.

Le commissioni provinciali cui spetterà di accertare la idoneità alle funzioni di Segretario comunale saranno composte:

- 1) dal Presidente del TAR di Trento e della Sezione staccata di Bolzano o da un loro delegato rispettivamente per le Province di Trento e Bolzano quale Presidente;
- 2) da tre esperti in materia amministrativa scelti dalla Giunta provinciale tra i quali possibilmente un professore ordinario di diritto amministrativo o di disciplina affine di un'università dello Stato;
- 3) da un segretario comunale che rivesta la qualifica di Segretario generale o di Segretario capo di Comune di III classe

scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna Provincia.

Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La composizione della commissione giudicatrice per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale.

C'è un emendamento modificativo della Giunta, al punto 3), che dice: "segretario comunale di Comune di 3^a classe...".

Un altro emendamento aggiuntivo al 6° comma - prima riga, che dice: "con qualifica non inferiore a direttore di sezione..". Metto in votazione gli emendamenti della Giunta: sono approvati a maggioranza con 6 astenuti.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Volevo notare alcune cose a proposito di questo articolo, sempre per sottoporre le questioni all'attenzione della Giunta e particolarmente dell'assessore competente. E' vero che le norme transitorie prevedono determinate clausole per quanto riguarda il titolo di studio, però direi che la laurea indubbiamente dovrebbe essere una cosa piuttosto grossa e gli anni previsti dal punto di vista transitorio sono senza dubbio pochi, anche perchè, in presenza di comuni limitati da un punto

di vista territoriale ua sopratutto da un punto di vista demografico di quantità di popolazione, non vedo perchè dovrebbe essere sufficiente anche un titolo di scuola media superiore senza giungere alla laurea.

Per quanto riguarda poi la commissione provinciale per l'accertamento della idoneità, qui si dice " il presidente del TAR di Trento e della sezione staccata di Bolzano", e mi preme di far osservare solamente se può la Regione o il Consiglio regionale fare una cosa di questo genere, visto che si tratta di un dipendente statale, che non può essere evidentemente direttamente impegnato dalla amministrazione.

Terza e ultima questione che riguarda questo articolo: al punto 2 si dice "di una università dello Stato", ora ci sono anche nel nostro territorio delle università libere che potranno diventare domani dello Stato, non discuto, ma che fino a questo momento non lo sono, per cui proporrei alla Giunta di togliere "dello Stato", lasciando "una università". Comprendere quindi tutte

le università, con specifico riferimento anche alla università di Trento, che non è università dello Stato.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Per quanto riguarda la laurea lei lo sa che è stata prevista da una legge dello Stato, criticabile finché si vuole, ma è stata imposta, ha suscitato difficoltà e critiche al primo momento, però successivamente pare che gran parte della gente ritenga che le funzioni di segretario è bene che le svolga uno che ha una competenza particolare in materia giuridica e che quindi ha una laurea. Questo risponde anche alla condizione della categoria, la quale è contenta che si venga a stabilire la laurea per le assunzioni future. Per Bolzano c'è una situazione particolare, che vedremo dopo e che ha comunque carattere transitorio. Non è una eccezione al principio è soltanto una norma transitoria per poter coprire i posti, senza aspettare che ci siano persone pronte a laurearsi. Sul secondo punto "il presidente del TAR e della sezione staccata di Bolzano o di un delegato, ecc.."

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... c'è la norma

transitoria che dice: "fino a tanto che non sarà costituito", e ci sono altre disposizioni di legge della Regione e della Provincia, che hanno previsto questo, senza suscitare problemi di legittimità. Terzo punto, quando parla di università, io non ho difficoltà ad accettare che si dica: "di una università" togliendo "di Stato".

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (segretario questore - P.S.D.I.): Signor Presidente, io volevo far rilevare, prima di discutere, di approvare eventualmente l'emendamento che sopprime la qualifica "statale" all'università. Quando noi togliamo il concetto di università dello Stato, mettiamo "ogni università" libera, riconosciuta o non riconosciuta. Quindi ci possono essere al limite - guardate non faccio adesso l'anticlericale - anche delle università che non sono riconosciute, che possono essere università gregoriane, cattoliche, ecc. che potrebbero mandare un loro rappresentante a far parte della commissione, mentre invece con la qualifica di università di Stato qualificiamo. E' una maggiore garanzia. Quindi ci penserei, e lascerei la facoltà alla Giunta di spaziare e di scegliere un professore di università non riconosciuta, non statale, e che ne sono moltissimi. Noi lo sappiamo perché abbiamo vissuto la vicenda dell'

università di Trento, che, pur essendo libera, è riconosciuta legalmente dallo Stato. Quindi io ci penserei molto e personalmente non voterò questo emendamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento della Giunta: è approvato a maggioranza con 8 voti contrari e 5 astenuti. Metto in votazione l'articolo così emendato: è approvato a maggioranza con 13 astenuti.

Art. 39

Le Giunte provinciali di Trento e Bolzano, per delega della Regione, organizzeranno ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, sotto la loro sorveglianza, distinti corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale, ai quali potranno partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso dei requisiti per poter partecipare all'esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Al corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano, potranno partecipare solo i cittadini che conoscono adeguatamente le lingue italiana e tedesca.

L'onere relativo sarà a carico della Regione.

Le Province autonome potranno assegnare borse di studio per agevolare la frequenza al corso da parte dei giovani meno abbienti.

Prima dell'inizio dei corsi le Province invieranno, per l'approvazione alla Giunta regionale, i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province, sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

In deroga al disposto di cui al comma precedente, sono ammesse al rimborso anche le spese del corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano, su autorizzazione della Giunta regionale, in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, solamente per notare come si preveda qui che le Province autonome potranno assegnare borse di studio. Io direi che è un comma da togliere, perchè non è una competenza regionale quello del dare le borse di studio, e non vedo come il Consiglio regionale possa regolamentare una competenza, che non è propria. Per cui, semmai, ma non sarebbe neanche così perchè la competenza ci vorrebbe sempre, dovrebbero essere messi a disposizione i soldi per la concessione di queste borse di studio. Quindi, io ritengo che le Province potranno sempre, semmai, dare borse di studio a chi vogliono, ma il Consiglio regionale non può regolamentare una cosa che non è di competenza propria e che dovrebbe farlo solo, semmai, per delega.

PRESIDENTE: La parola all'assessore

re.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ha ragione, lo sappiamo.

PRESIDENTE: Allora viene presentato l'emendamento soppressivo? Il comma che dice: "Le Province autonome potranno assegnare borse di studio per agevolare la frequenza al corso da parte dei giovani meno abbienti" è soppresso.

Metto in votazione l'emendamento...

La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Non si fanno così le leggi. Volevo dire che invece di apprezzare che in Consiglio vengano accettati emendamenti migliorativi, si dicono delle cose che effettivamente non sono conformi a un certo rapporto che pur ci deve essere qui. A me pare che la Giunta poteva benissimo, tanto per dire in questo caso, rimanere su questo punto, perchè la legge non è illegittima, dal momento che questa norma ha carattere di invito alle Province di dare delle borse di studio; e credo che anche il consigliere proponente non volesse rilevare in questo articolo una grave violazione dei compiti delle Province; siamo tutti consiglieri regionali e provinciali e sappiamo che la competenza è della Provincia. Ora da questo non mi pare di gran buon gusto trarre

certe argomentazioni!

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (L'assessore Bertorelle si riferiva a me, in quanto la frase era mia. Non ho motivo di disconoscere la paternità, la riconosco in pieno questa paternità. Questa legge il collega Leoni l'ha chiamata "legge baraonda", io con termine più aulico direi che è stata abborracciata. Ma non è neppure abborracciata, perchè abborracciata se non vado errato sul dizionario vuol dire fatta in fretta e male. Questa è fatta con molto tempo ma male sempre. E perchè questo? Perchè evidentemente noi siamo qui e vediamo che la Giunta non sa che pesce prendere, non sa se accettare un emendamento, se farlo e non farlo. Mi scusi anche se quella mia presa di posizione non era poi diretta a lei, avevo parlato con altri colleghi, lei se l'è captata, ma comunque in ogni modo io la mantengo. E' una legge fatta male, che poteva essere fatta molto meglio. Per esempio, per tutta questa grande massa di emendamenti non si poteva trovare con il capigruppo un sistema come abbiamo sempre fatto? Invece niente. Continuiamo ad andare avanti, così in maniera piuttosto confusa, qualche volta facciamo degli emendamenti veramente privi di senso, come per esempio quello precedente, sul quale non posso ritornare. Comunque sia si potevano fare le cose molto meglio. Per cui ripeto che quello che io ho detto lo man-

tengo.

PRESIDENTE: Metto in votazione

l'art. 39: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 12 astenuti.

Art.40

Lo svolgimento del corso, dovrà prevedere almeno 400 ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie di cui all' allegato B.

I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di due mesi in un Comune della Provincia scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, per chiedere una cosa. Primo: per l'esperimento pratico due mesi non mi paiono proprio molti, perchè non consentono, a mio modo di vedere, di fare una pratica sufficiente. Secondo: dato che all' art. 39 si parla di corsi pagati dalla Regione, e qui si stabilisce chi è che paga i corsi, in questo caso l'esperimento pratico deve essere considerato parte interrogante del corso e come tale pagato dalla Regione, oppure è una cosa a sè stante? In quest'ultimo caso chie è che paga questo periodo? Ecco, questo era il problema che volevo sottoporre all'attenzione dell'assessore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anch'io desidererei conoscere la destinazione di queste 400 ore, perchè noi diciamo che lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno 400 ore, cioè fissiamo un limite minimo: non meno di 400 ore. In quanti anni le 400 ore e in quanti giorni concentrate le 400 ore? Perchè il corso abbia un senso bisognerà pur che diciamo che le 400 ore devono essere svolte entro un determinato periodo, perchè altrimenti si può fare un corso che duri all'infinito. Quindi mi pare che un richiamo vada messo, ci saranno per lo meno tre giorni settimanali, 4 giorni settimanali di corso. Non è pensabile che si possa lasciar lì le 400 ore come un nido sospeso sopra un ramo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, anch'io vorrei chiedere un chiarimento all'assessore competente, e cioè il senso di quella dichiarazione che c'è alla fine di questo articolo, quando si dice "due mesi in un Comune della Provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati". Ora, concretamente, a cosa andiamo incontro qui? A un referendum da farsi prima del corso stesso? Siccome stiamo facendo una legge, non è che stiamo raccomandando qualcosa con una circolare, mi pare che in una legge dovrebbe esserci qualche cosa di ben preciso. Volevo sapere dall'assessore, se ha qualche idea molto precisa e chiara di come anche materialmente questa sia una cosa fattibile.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Ich möchte den Herrn Assessor fragen, warum der theoretische Unterricht nach Stunden erfolgen muß und die Praxis nach Monaten. Zweitens möchte ich fragen, aufgrund welcher Kriterien die zwei Monate der Praxis festgelegt wurden.

(Vorrei chiedere al signor assessore il motivo, per cui l'insegnamento teorico deve essere calcolato sulla base delle ore di lezione, mentre per il tirocinio ci si regola con i mesi ed inoltre in base a quali criteri quest'

ultimo è stato previsto per due mesi.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Le osservazioni fatte a questo articolo mi danno modo di dire qualche parola sul corso che è stato fatto per la prima volta e prima ancora dell'entrata in vigore della legge da parte della provincia di Bolzano, la quale ha incaricato un istituto di sua fiducia.

Il corso è ancora in via di espletamento, la parte teorica è finita, ma la parte pratica stanno svolgendola presso i diversi comuni. Hanno partecipato a questo corso 120 giovani e una media altissima (cioè 70, superiore al 50%, hanno finito questo corso. Questo corso si è svolto nel periodo dal settembre fino al maggio-giugno di quest'anno e si svolgeva nei giorni di fine settimana, venerdì e sabato. Il risultato è stato soddisfacente, veramente soddisfacente da quanto ho sentito e da quanto io stesso ho potuto accertare, avendo seguito il corso, presenziato all'inizio e alla fine, e seguito attraverso i colloqui con gli insegnanti. Hanno frequentato con molta assiduità questi giovani e hanno trovato degli insegnanti veramente all'altezza del loro compito. Hanno partecipato persone del gruppo di lingua tedesca e del gruppo di lingua italiana, evidentemente molte di più del gruppo di lingua tedesca. Al perio

do di teoria che si svolgeva a Bolzano e nei giorni di fine settimana, venerdì e sabato, sta seguendo un periodo di pratica, che qui è indicato in due mesi. Si dice che il periodo di due mesi è troppo poco, e sono d'accordo anch'io che è poco, però due mesi sono già sufficienti per avere una certa conoscenza dell'andamento del comune, perchè si tratta di due mesi che sono passati fianco a fianco ai funzionari del comune. Per questa volta non mi risulta che siano state date borse di studio o che siano stati dati contributi anche a coloro che hanno frequentato il corso pratico, cioè che hanno seguito presso il comune la parte pratica. Si tratta di persone che hanno sacrificato le loro ferie, buona parte dei partecipanti sono persone già occupate presso la Regione, presso la Provincia, presso altri enti locali, presso comuni, pochi erano quelli che non avevano un lavoro. Quindi queste persone hanno sacrificato il loro mese di vacanza per fare del servizio pratico.

Per questo primo corso, pur avendo avuto ottimo esito a carattere sperimentale, si è previsto un mese solo di pratica, e difatti ci sarà più avanti tra le norme finali questa eccezione. Ecco quindi che la spesa che si aggira, a quanto mi risulta, sui 40 milioni per l'espletamento di questo corso ha riguardato esclusivamente la parte teorica che si è svolta durante tutti questi

mesi dell'anno, anche qui con sacrificio non indifferente di queste persone, la maggior parte delle quali lavorava e lavora, dedicando poi altro tempo al corso teorico.

Il cons. Gamper domanda perchè si parla di ore di teoria, perchè si parla di mesi per la pratica. In un primo momento si era pensato di fare un periodo dall'autunno alla primavera dell'anno prossimo, poi si è detto che bastano 400 ore; 400 ore sono una quota cospicua, ragguardevole di ore di teoria che sono state fatte; si parla di mesi, viceversa, per la pratica, perchè non si può andare in un comune un'ora oggi, un'ora domani, bisogna star lì un certo periodo. Che poi venga realizzato in modo diverso, che poi vengano frequentati per una settimana sì e una settimana no, quindici giorni sì e quindici giorni no, questa è una questione regolamentare...

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, no, durante l'orario. Fanno pratica durante l'orario perchè devono essere accanto a quelli che sono già dentro. Da soli non possono far pratica. Queste sono le esperienze che sono state fatte a questo riguardo; la Giunta regionale aveva autorizzato la Giunta provinciale, con una deliberazione di Giunta ad organizzare questo corso, perchè c'era una certa urgenza; questo corso è finito nella parte teorica, come ho detto, sta svolgendosi per la par-

te pratica, di modo che se la legge entrerà in vigore, come noi auspichiamo, già in autunno si potranno fare gli esami per la patente di segretario comunale, e già a fine anno i comuni potranno cominciare a fare i concorsi per l'entrata dei segretari comunali in servizio. E ce n'è veramente molto bisogno, perchè, come ho avuto già modo di dire durante la discussione generale, la situazione sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano, per quanto riguarda i segretari comunali, cioè il numero dei segretari comunali a disposizione è veramente grave, per non dire tragica.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 40: è approvato a maggioranza con 13 astenuti. La parola al cons. Crespi sull'ordine dei lavori.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, ho anche interpellato altri colleghi, soprattutto i colleghi che abitano fuori Trento, e noi proporremo di continuare i lavori ad esaurimento, senza intervallo di un'ora che era stato proposto stamattina. Continuare cioè, andare avanti fino ad esaurimento della legge.

PRESIDENTE: E' una proposta che io non so... Stamattina è stata votata in un modo; adesso non so come fare. Comunque, io la metto in votazione...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: No, non è questo... Dico che io...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: All'orario regolare manca un quarto d'ora; quindi siamo molto vicini, e non credo che facciamo venti articoli in un quarto d'ora. Io non posso di mia iniziativa modificare l'orario stabilito stamattina. Se nessuno si oppone, io sono d'accordo di modificare l'orario. Se qualcuno si oppone, perchè ha pensato di prendere delle iniziative personali in questo frattempo, io devo mantenere l'orario. La parola all'assessore, sull'ordine dei lavori.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Faccio presente che c'è della gente che se ne è andata a un certo momento, convinta che ci fosse l'orario della seduta notturna, è andata per certi affari, sta per ritornare, ma non riusciamo più a pescarli. Si è stabilito questo stamattina, e io lo so che è una legge molto pesante per tutti quanti, ma con un po' di pazienza di fermiamo un momento, dopo un paio d'ore riprendiamo, andiamo avanti fino alle 23, se si finisce bene...

PRESIDENTE: A me pare, sempre a titolo di conciliazione, una proposta intermedia: andiamo avanti fino alle 19-19.15 e poi alle 20

riprendiamo. Perchè abbiamo tutti bisogno di un po' di riposo.

Art. 41

Alla fine del corso e dell'esperimento la Giunta provinciale, sentita la direzione del corso ed il Sindaco del Comune ove i partecipanti avranno espletato l'esperimento bimestrale, rilascerà a ciascun partecipante che ne sia meritevole una certificazione da cui dovrà risultare che egli ha frequentato con profitto il corso teorico-pratico ottenendo la votazione in de cimi che la Direzione del corso gli avrà attribuito ed ha espletato l'esperimento pratico in maniera soddisfacente.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, mi chiedo, signor assessore, se valga la pena di mantenere questo articolo nella legge che, a mio modo di vedere, non ha un significato effettivo. Si stabilisce negli articoli precedenti il patto che l'aspirante partecipi al corso così come è o come sarà strutturato, dopo di che potrà entrare in funzione, c'è il periodo di prova o il periodo di esperimento come viene chiamato al successivo art. 42. Non vedo veramente quale questione di principio possa investire un rilascio di un certificato, che può anche preconstituire certe posizioni e che può essere inficiato, come tutte le cose di questo

mondo, da valutazioni di carattere soggettivo, perchè è chiaro che se c'entra lo zampino, e lo dico nel senso buono della parola, il parere del sindaco, non tutti i sindaci evidentemente vedono le cose nello stesso modo. Per cui veramente io direi se non è il caso di togliere proprio questo articolo che non ha un significato preciso e non ha un significato di principio, stante il carattere della legge che andiamo ad approvare.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali-D.C.): La partecipazione a questo corso, come vedrà da un emendamento che è stato presentato, è una condizione per poter essere assun-

ti in provincia di Bolzano senza avere titolo di laurea. Quindi l'espletamento di questo corso assume una importanza notevole, dà valore questo articolo alla frequenza al corso...

MANICA (P.S.I.): Io non ho escluso il corso, ho escluso il resto...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ecco. E quindi una certificazione ci vuole pure a un certo momento. Qui non si parla di esami, ma si dice una certificazione dalla quale risulta che ha frequentato con profitto il corso, ottenendo la votazione in decimi, che gli avrà attribuito la direzione e che ha espletato l'esperimento; il sindaco deve dire che ha espletato in maniera soddisfacente l'esperimento. Quindi, questo articolo consiste in sostanza in una ulteriore valorizzazione di quel corso, e se è vero come è vero che il primo corso fatto in provincia di Bolzano ha avuto buon esito e i frequentanti si attendono che questo loro sacrificio venga riconosciuto, vale la pena, secondo me, lasciare questo art. 41.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 42

La nomina a segretario comunale nella qualifica iniziale avviene a titolo di esperimento per il periodo di dodici mesi.

Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di esperimento.

Al segretario comunale di nuova nomina che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro Comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia l'esperimento sia l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Ricci e altri: aggiungere, dopo le parole "segretario comunale" le parole "o di vicesegretario o di segretario di ECA".

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, quella di, data per scontata la possibilità e la giustezza della ricostruzione di carriera, considerare, oltre che i segretari, anche i vice segretari e i segretari degli enti comunali di assistenza, in armonia del resto con quanto si dice all'inizio del paragrafo ultimo, per l'acquisizione dei diritti economici. Pertanto, l'emendamento è solamente un'estensione del diritto riconosciuto ai segretari stessi, che, secondo noi, dovrebbe essere esteso ai vicesegretari e ai segretari degli enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti loca-

li - D.C.): Veramente non mi rendo conto del perchè di questo emendamento. Cosa c'entra il vicesegretario, cosa c'entra il segretario dell'ECA? Qui siamo all'art. 42, e riguarda il periodo di esperimento del segretario comunale. Qui non è in discussione il problema del vicesegretario o il segretario dell'ECA.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Se non vado errato, l'ultimo comma parla della ricostruzione di carriera per i segretari comunali che abbiano prestato servizio presso altri comuni. Noi sappiamo benissimo che sono ammessi anche i vicesegretari ai concorsi per segretari comunali e anche altri come i segretari dell'ECA potrebbero sempre adire a questo tipo di carriera. Non vediamo perchè però nell'occupare il posto di ruolo, dopo aver regolarmente vinto un concorso, non si debbano ricostruire le carriere con i servizi prestati, sempre nelle amministrazioni comunali, mentre secondo l'articolo, come è prospettato, se ci fossero vicesegretari o altri segretari parificati, che potrebbero essere quelli degli enti comunali di assistenza, che esistono del resto nei comuni di più grossa dimensione, dovrebbero partire da zero, perchè non è possibile ricostruire la carriera, in quanto l'articolo prevede la ricostruzione solamente per i se-

gretari comunali.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'art. 42 non riguarda la ricostituzione di carriera, l'art. 42 riguarda semplicemente il periodo di prova. Io pregherei di non mescolare la questione dei segretari comunali con altri che non sono segretari comunali. Il vicesegretario è un dipendente comunale. Il segretario dell'ECA addirittura è un personaggio che appartiene a un'altra organizzazione, l'ECA è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non è un comune. Ente comunale, però ha una natura giuridica diversa, è un'opera pia. Sì, giuridicamente è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza detta "opera pia", con qualche cosa di molto diverso dal comune.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Ricci: è respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.

La parola al cons. Ceccon sull'articolo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per il segretario comunale noi prevediamo una permanenza in posizione di esperimento diversa da quella che è prevista dalla legislazione nazionale. Lo Stato prevede che il periodo di prova del segretario comunale sia fissato in sei mesi, eventualmente rinnovabili. Noi diciamo: